

GLI STATUTI DI ROVERETO (1425 - 1570)

Testi scelti, tradotti e illustrati

da

ENRICO BACCHETTI

presentazione

di

GHERARDO ORTALLI

COMUNE DI ROVERETO
BIBLIOTECA CIVICA "G. TARTAROTTI"
2001

Annali Roveretani
Serie documenti e fonti, 10

*Collana diretta
da Gianmario Baldi*

Pubblicazioni della collana "Annali roveretani. Serie documenti e fonti":

1. *Rovereto da borgo medievale a città nelle scritture della Serenissima conservate presso l'Archivio storico e la Biblioteca civica di Rovereto* / a cura di Gianmario Baldi, Stefano Piffer - Rovereto 1990
2. *Statuti di Rovereto del 1425: con le aggiunte dal 1434 al 1538* / a cura di Federica Parcianello; introduzione di Marco Bellabarba, Gherardo Ortalli, Diego Quaglioni - Rovereto 1991
3. *Diario 1943-45: il tempo delle bombe* / Antonio Rossaro; a cura di Maria Beatrice Marzani, Fabrizio Rasera - Rovereto 1993
4. *Note per una cronaca del teatro di Rovereto dal Seicento al Novecento* / Fortunato Zeni; a cura di Clemente Lunelli - Rovereto 1994
5. *Guida agli archivi scolastici di Rovereto* / a cura di Quinto Antonelli - Rovereto 1997
6. *Riverisco, Sior!* Cinque commedie in dialetto (1934 - 1956) / di Guido Chiesa; a cura di Maria Chiesa e Diego Cescotti - Rovereto 1998
7. *Il Castello di Rovereto nel periodo veneziano (1416 - 1509)* / di Mario Dalle Carbonare, Claudio Azzara, Giorgio Michelotti; appendice di Guido Gerola - Rovereto 1998
8. *Dell'arte critica: memorie inedite* / Girolamo Tartarotti; a cura di Rinaldo Filosi; con un saggio di Cesare Mozzarelli - Rovereto 2000
9. *"Le cetere de' dolcissimi Agiati": le pubblicazioni degli Accademici di Rovereto (1750 - 1764) raccolte da Giuseppe Valeriano Vannetti* / a cura di Maurizio Gentilini - Rovereto 2000
10. *Gli statuti di Rovereto (1425 - 1570)* / Testi scelti, tradotti e illustrati da Enrico Bacchetti; presentazione di Gherardo Ortalli - Rovereto 2001

GLI STATUTI DI ROVERETO (1425 - 1570)

Testi scelti, tradotti e illustrati

da

ENRICO BACCHETTI

presentazione

di

GHERARDO ORTALLI

COMUNE DI ROVERETO
BIBLIOTECA CIVICA "G. TARTAROTTI"
2001

SI RINGRAZIA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PER AVER CONTRIBUITO A RENDERE POSSIBILE LA PRESENTE OPERA

Stampa: Arti Grafiche Sergio Longo - Rovereto (TN)
© 2001. Comune di Rovereto - Biblioteca civica

Con gli statuti di Rovereto: una novità e una proposta

di GHERARDO ORTALLI

1 - *Una novità per una legittima richiesta*

Questo volume è insieme una novità assoluta e una proposta. Per la prima volta, infatti, le norme statutarie che hanno accompagnato secoli di vita di una comunità vengono offerte in un'ordinata antologia, tradotte e corredate da brevi note illustrative, così da rendere i testi avvicinabili in modo organico non soltanto dagli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto dal ben più largo numero di persone interessate alla conoscenza del proprio passato. E occorre subito dire che tale novità viene resa possibile anzitutto dall'attento e intelligente lavoro del curatore del volume, Enrico Bacchetti e, insieme, dalla sensibilità degli ambienti roveretani che con questo impegno completano un lungo percorso di recupero, riproposta e valorizzazione del loro patrimonio statutario: percorso iniziato circa un decennio fa, con l'edizione critica della più antica raccolta legislativa cittadina, del 1425, pubblicata nel 1991 nell'ambito del "Corpus statutario delle Venezie".

Quando nell'ormai lontano 1982 con il "Corpus statutario" si decise di tentare l'avvio di una collana di edizioni statutarie, a spingere nell'iniziativa c'era anche il gusto della scommessa. Il momento non appariva certamente favorevole allo studio delle raccolte di *jus proprium*, il diritto proprio delle singole comunità. Agli anni in cui gli statuti erano stati visti come una fonte storica di straordinaria importanza erano subentrati tempi in cui l'attenzione nei loro confronti si era decisamente allentata e altri tipi di fonte (anzitutto la contrattualistica documentata dagli atti notarili, in precedenza a lungo sottoutilizzata dalla ricerca storica) sollecitavano – e non a torto – preminenti attenzioni. La statutaria si veniva collocando in un'area di marginalità rispetto alla ricerca più aggiornata e rischiava ormai di restare appannaggio quasi esclusivo di amanti delle patrie memorie non di rado sprovveduti che, proprio per i sentimenti d'amore che professava-

no, forse cosa migliore avrebbero fatto lasciando stare le antiche raccolte legislative. Entrare in quel settore della ricerca era dunque una sorta di prima scommessa, ma una seconda era almeno altrettanto attraente.

Questa seconda scommessa partiva dalla convinzione che lo statuto non è una fonte come tante altre, più o meno rilevanti, ma è il documento-principe tra quelli che una comunità ha prodotto in tutta la sua storia, testimonianza fondamentale per la conoscenza e la salvaguardia del proprio passato. In altre parole, è il documento in cui la comunità ha cercato di esprimere se stessa al massimo livello possibile, nel modo più compiuto, con il maggiore sforzo di autocoscienza e di autorappresentazione. Per questo motivo sembrava doveroso, ogni volta che si metteva mano ad un'edizione, cercare di coinvolgere nell'iniziativa chi di quelle antiche disposizioni era diretto erede e in esse poteva ritrovare un pezzo importante della sua storia, una parte consistente delle proprie radici.

Su questo presupposto il progetto di edizione di un testo è stato sempre presentato fin dal suo primo avvio alle città che quel testo in tempi lontani avevano prodotto e, in concreto, a chi si trovava ai giorni nostri a guidarle. L'interesse è risultato quasi sempre molto forte, cosa abbastanza naturale, tuttavia quasi sistematicamente si accompagnava ad un invito più o meno pressante ma continuo: non basta fare l'edizione critica che interessa soprattutto agli studiosi o comunque agli appassionati con un patrimonio culturale di base sicuramente alto; per rendere davvero fruibile ad una larga fascia della comunità attuale le sue vecchie norme e la conoscenza del passato di cui esse sono tramite privilegiato, occorre anzitutto una traduzione. Il latino (ma lo stesso si potrebbe dire anche del volgare di sei o sette secoli fa) è in effetti una barriera quasi insormontabile per troppe persone. La richiesta era dunque perfettamente ragionevole.

2 - Edizioni critiche e traduzioni dei testi statuari

Che la richiesta fosse ragionevole non significa però che fosse anche giusta o ben impostata. E, per quanto mi riguarda, ho sempre evitato di accompagnare un'edizione critica di testi statuari con la traduzione in italiano. Se erano recuperabili traduzioni "storiche", fatte cioè nei secoli passati per ragioni d'uso mentre gli statuti erano ancora vigenti, ossia fino al tempo delle moderne codificazioni ed oltre, sino al cadere del secolo XVIII o all'inizio del XIX, non c'era alcuna difficoltà a pubblicare anche il testo tradotto a fronte di quello originario, ma si era pur sempre nella logica della edizione di una fonte. Se però non si davano tali condizioni, meglio lasciar perdere. Alla base di questo orientamento ci sono almeno tre ordini di ragioni: 1) di carattere scientifico, 2) di carattere pratico, 3) di economia di lavoro.

Entriamo nel merito.

1) Dal punto di vista scientifico la traduzione è sempre un esercizio straordinariamente delicato. È costante il rischio di imprecisioni e di travisamenti; certi passi e tante sfumature sono intraducibili se non a prezzo di scolorirne o addirittura falsarne il valore (e il 'sapore') effettivo. Soprattutto, l'edizione critica di un testo è un'opera di carattere scientifico avanzato, destinata per sua natura intrinseca ad una fascia di utenti che della traduzione non dovrebbero avere granché bisogno. Senz'altro sarebbe almeno in parte diverso il discorso per una fonte di carattere letterario o narrativo, per una cronaca o per un romanzo; ma qui si tratta di leggi.

2) A questo punto entra in campo anche la ragione pratica che sconsiglia la traduzione integrale pubblicata a fronte del testo originario. La persona di cultura raffinata, l'amante delle patrie memorie, lo stesso ricercatore di professione che può essere interessato alla lettura sistematica di una cronaca della sua città o di un'opera letteraria, ben difficilmente si metterà a leggere con lo stesso metodo e con analogo spirito una raccolta di norme; semmai la consulterà, vi cercherà quanto gli serve o lo attrae, ne sonderà qualche aspetto ritenuto di speciale interesse. Oltre a ciò, la complessità di tante parti di un testo legislativo rimane tale per il non specialista qualunque sia la lingua in cui vengono proposte. Soprattutto in ambito civilistico, per esempio in materia di successioni, o di rapporti tra coniugi, o di garanzie e pegni, così come in tante disposizioni di carattere procedurale e in altri ambiti ancora, la tecnicità delle norme è comunque un ostacolo per chi con la pratica del diritto non abbia familiarità.

3) Su questa premessa diventa inevitabile un calcolo relativo all'economicità e convenienza dell'impegno che ci si assume. Il risultato vale lo sforzo? Serve davvero agli scopi di più diffusa conoscenza che ci si propongono? Io penso che non sia un buon investimento quanto a fatica ed impegno scientifico il tradurre integralmente testi che integralmente non saranno mai letti, cercando di rendere presentabili al lettore non troppo avvertito meccanismi in ogni caso difficilmente comprensibili per chi non disponga di strumenti culturali specialistici e comunque adeguati.

In sostanza, credo proprio che la fatica necessaria e la scarsa utilità scientifica di una integrale traduzione non siano compensate, a conti fatti, dalla possibilità di una effettiva migliore divulgazione del testo statuario.

3 - Una ragionata selezione: la proposta roveretana

Ammesso che tutto quanto fin qui detto sia vero (come fermamente credo), rimane comunque la legittimità dell'istanza che sta alla base di una richiesta di traduzione. Bisogna allora capire cos'è possibile fare per rendere davvero proponibili ad un pubblico più largo di lettori quelle norme

che per secoli sono state fondamentali per la vita della comunità. Da sempre penso che se si vuole davvero renderle fruibili, non basti affatto prenderle in blocco e portarle dal latino in italiano, ma occorra piuttosto selezionare quelle più significative per la comprensione del mondo che le ha prodotte, raccoglierle mettendo ordine nel carattere quasi alluvionale con cui le disposizioni tante volte si sono ammassate sulle carte dei codici statutari, introdurle (senza timore di semplificazioni) con qualche nota illustrativa che dia conto del contenuto, dei presupposti e delle ragioni di quanto veniva disposto con forza di legge. In sostanza, se una traduzione fatta *sic et simpliciter* mi pare poco utile e fuori misura, di contro una buona antologia di capitoli ben individuati mi sembra rispondere a tutte le legittime richieste sopra indicate, senza che si prospetti nessuno dei problemi che pure si sono detti.

Questa idea non era mai riuscita a prendere corpo. Più di una volta l'ipotesi è stata proposta – ma senza esito – a chi si preoccupava di come rendere partecipi del lavoro scientifico di edizione critica i cittadini curiosi o i ragazzi delle scuole o quanti erano comunque interessati ad un approccio più diretto al passato della propria comunità. Ma niente ne era finora uscito. Aggiungo che, per quanto conosco, anche altrove non è mai stato veramente fatto nulla del genere. Certo: le traduzioni integrali di statuti non sono mancate, soprattutto in questi ultimi anni che (come si è detto) vedono una forte e diffusa ripresa d'interesse per le raccolte di diritto proprio dei singoli centri. Ma si tratta di altra cosa rispetto a quanto viene offerto in questo volume, con riferimento alla normativa roveretana.

Ormai da qualche anno Rovereto può contare su affidabili edizioni dei suoi testi statutari, a partire dalla redazione degli *Statuta antiqua e nova* del 1425, riportabile al tempo in cui la città faceva parte dello Stato veneziano, fino alla più organica raccolta di età asburgica, del 1610, e all'edizione a stampa del 1617¹. Possiamo tranquillamente dire che con ciò sono oggi disponibili gli strumenti necessari al mondo della cultura storica e degli studi. Ad affiancarli ed integrarli viene ora questa antologia curata da Enrico Bacchetti, che credo risponda in modo funzionale alle esigenze del ben più ampio pubblico dei destinatari non addetti ai lavori. Gli indici dei capitoli delle più rilevanti raccolte statutarie (gli *Statuta antiqua* e i *nova* del 1425 e la redazione asburgica del 1570), riportati integralmente, consentono a tutti una preliminare visione d'insieme del complesso normativo. Quanto poi ai capitoli, selezionati con cura, mi pare siano un buon

campione dell'approccio con cui Rovereto affrontò i grandi temi del vivere quotidiano. L'articolazione per materie permette un ordinato accesso ai vari contenuti. Le rapide introduzioni da un lato guidano il lettore ad un primo adeguato incontro con i diversi aspetti del vivere sociale del tempo, mentre d'altro lato, con la loro stesura quasi notarile, lasciano al lettore il piacere di scoprire i termini effettivi di un sistema etico-comportamentale che gli statuari trasformarono in norma a cui adeguarsi nella prospettiva del bene comune, o almeno di quello che la mentalità del tempo riteneva tale.

Nell'impostare il volume, peraltro, si è anche pensato molto al suo possibile uso nella pratica della scuola. Vorremmo sperare che (con l'indispensabile mediazione del docente) esso risulti un utile strumento per avvicinare i giovani alla realtà della storia colta nel suo concreto svolgersi di ogni giorno: così nelle grandi come nelle piccole cose. Più in generale, credo che i materiali proposti consentiranno al lettore di entrare direttamente in contatto con un mondo lontano e finito che, tuttavia, rimane come premessa al nostro essere attuale; si tratta del mondo dal quale è uscita la nostra odierna realtà e nel quale dobbiamo ritrovare un passato che è parte irrinunciabile del patrimonio culturale di cui siamo depositari. Valuteremo le enormi differenze ma anche le linee – sottili eppure forti – di impreviste continuità. Coglieremo quanto è profondamente cambiato nella sensibilità collettiva, nei modi di affrontare i problemi, nelle stesse formalità della vita quotidiana, ma insieme misureremo come tante esigenze di fondo, tante pulsioni primarie, tante domande essenziali per l'ordinato comporsi del quadro sociale restino immutate.

A chi li saprà leggere, i testi parleranno da soli e chi li vorrà ascoltare sicuramente troverà gli strumenti per capire meglio non soltanto un passato lontano, ma forse anche qualche brandello non trascurabile del presente. Se sarà almeno in parte così, valeva davvero la pena tentare questo esperimento: provare questa novità. E la proposta roveretana potrà essere un modesto ma utile e non secondario punto di riferimento.

1 Si vedano i volumi: *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538*, a cura di FEDERICA PARCIANELLO, con saggi introduttivi di MARCO BELLABARBA, GHERARDO ORTALLI e DIEGO QUAGLIONI, Venezia 1991 (Corpus statutario delle Venezie, 9); *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610 con la ristampa anastatica dell'edizione del 1617*, a cura di SILVANO GROFF, Venezia 1995 (Corpus statutario delle Venezie, 13).

Rovereto: vicende politiche e produzione statutaria

di ENRICO BACCHETTI

Se nel corso dell'alto medioevo i sistemi giuridici dei paesi europei (paesi giovani, nati dalle ceneri del mondo romano e spesso destinati a breve vita) dimostrano una notevole fragilità, frutto anche della difficile integrazione tra diritto della *romanitas* e diritto della *barbaritas*, tutt'altra situazione possiamo riscontrare a partire dal più maturo medioevo¹. La rinascita degli studi giuridici soprattutto dal corso del secolo XII, infatti, vede l'Italia molto impegnata nella definizione di un sistema giuridico, quello dei nascenti Comuni, sempre più articolato e complesso²; le città italiane, insomma, appaiono indirizzate verso una nuova concezione dei rapporti sociali, regolati in modo sempre più sicuro da leggi volte a fissare da una parte i limiti dell'agire personale, dall'altra i "confini" della comunità, nella convinzione che essa possa esistere solo nel momento in cui sia giuridicamente definita.

Il primo e fondamentale passo compiuto in tale direzione dalle comunità (siano esse cittadine o di villaggio) è la redazione di una carta contenente le norme basilari su cui si impernia non solo la successiva produzione legislativa, ma addirittura la vita stessa della popolazione. Tali raccolte di norme, che per le città vanno sotto il nome di statuti, nel tempo si fanno sempre più articolate e minuziose. I primi statuti dei comuni italiani sono in buona parte perduti, rimangono solo le redazioni successive, frutto delle rielaborazioni spesso profonde attuate dalle autorità cittadine talvolta per proprio volere, in altri casi per volontà di nuovi signori³.

-
- 1 Le grandi novità si presentano soprattutto dopo la generale "ripresa dell'anno Mille", quando l'Europa entra in una fase storica di straordinario sviluppo.
 - 2 Non è un caso che la prima università europea sia stata fondata a Bologna e che la materia principale di studio fosse proprio il diritto.
 - 3 Che lo statuto di una città non fosse in ogni caso un *corpus* legislativo definitivo lo dimostrano non solo le diverse revisioni volute dai signori che si succedevano nel controllo del potere, bensì anche le successive integrazioni attuate dalla stessa autorità emanante per definire o chiarire alcuni settori. Si spiega così, all'interno di tali raccolte, la presenza di alcuni capitoli datati e riconducibili ad un momento diverso da quello della stesura del testo statutario.

È questo il caso anche di Rovereto, per cui resta testimonianza sia della normativa statutaria di epoca veneziana (del 1425), sia di quella della successiva età che vide la città in mano prima all'Impero asburgico e poi alla contea tirolese (con gli statuti del 1570 e del 1610)⁴, ma non si conosce, se non sommariamente, la situazione precedente l'arrivo dei veneziani in città.

Fin dai secoli centrali del medioevo, quando il vescovo di Trento esercitava una supremazia non sempre efficace su tutta l'area del Trentino meridionale, la storia di Rovereto risulta largamente influenzata da poteri che le erano esterni⁵. In quest'epoca, in perfetta sintonia con quanto si andava verificando anche in altre parti della penisola italiana, alcune famiglie tentavano di slegarsi dal controllo vescovile, cercando di dar vita a signorie autonome e sempre più estese, e tra queste emerse particolarmente quella dei Castelbarco⁶. Verso la fine del Duecento, tra i diversi rami della consorteria si fece largo la figura di Guglielmo il Grande, capace di dare unità alla famiglia e a tutti i suoi possedimenti. In equilibrio tra i vescovi trentini e la contea tirolese e con un occhio di riguardo alle vicende italiane⁷, Guglielmo riuscì a costituire una compagine politica alquanto significativa, di cui Rovereto, sottoposta a numerosi lavori edilizi di ristrutturazione ed ampliamento⁸, divenne il centro focale. La località, peraltro, si dimostrava incapace di imporre decisioni indipendenti, sottoposta com'era ad un'autorità decisamente superiore. La sua crescita, in altre parole, fu il frutto di una volontà esterna, quella dei Castelbarco appunto, che impedì alle famiglie eminenti di elaborare un progetto di sviluppo istituzionale autonomo.

Neppure quando, sul finire del secolo XIV e soprattutto agli inizi del XV, l'autorità e la forza di questi signori vennero meno per le lotte intestine che indebolirono la famiglia, la nobiltà locale fu in grado di sviluppare un percorso indipendente, ma la città venne coinvolta nei conflitti per la

4 Il testo del 1610 è un'ultima revisione che soltanto in modo abbastanza marginale modifica la statutaria già esistente. Per tale motivo non ne abbiamo tenuto conto nella nostra antologia.

5 Per quanto concerne la situazione del Trentino nel corso del medioevo si vedano per esempio, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, I. ROGGER, *I principati ecclesiastici di Trento e di Bressanone dalle origini alla secolarizzazione del 1236*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel medioevo*, a cura di C.G. MOR e H. SCHMIDINGER, Bologna 1979, pp. 177-223; M. BELLABARBA, *Rovereto castrobarcense, veneziana, asburgica: identità ed equilibri istituzionali*, in *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di F. PARCIANELLO (Corpus statutario delle Venezie, 11), Rovereto 1991.

6 Su questa famiglia si veda in particolare G.M. VARANINI, *I Castelbarco dal Duecento al Quattrocento. Puntii fermi e problemi aperti*, in *Castellum Ava. Il castello di Avio e la sua decorazione pittorica*, a cura di E. CASTELNUOVO, Trento 1987, pp. 17-41.

7 Si pensi in particolare ai rapporti con gli Scaligeri di Verona e ai legami che si tentò di stringere con la nobiltà vicentina. Cfr. BELLABARBA, *Rovereto castrobarcense* cit., p. 11.

8 Cfr. G. GEROLA, *L'origine della rocca di Rovereto*, estratto da «Atti dell'Accademia scientifica veneto-trentino-istriana», II (1905).

supremazia che videro come protagonisti da una parte la contea del Tirolo e dall'altra la repubblica di Venezia, che proprio in quest'epoca andava costituendo il proprio stato di Terraferma⁹. Dopo alcuni anni di vicende piuttosto tribolate, nel 1417 Aldrighetto, l'ultimo signore roveretano della famiglia dei Castelbarco, doveva lasciare la terra in mano alla Serenissima¹⁰, cui la comunità roveretana, secondo una prassi comune, fece formale atto di dedizione, ottenendo in cambio la conferma e il rispetto degli «statuti e ordinamenti della comunità»¹¹.

La formula «statuti e ordinamenti» doveva applicarsi al sistema normativo roveretano nel suo complesso, anche a prescindere dall'esistenza (non attestata) di vere e proprie raccolte statutarie. Infatti Rovereto, nonostante nel periodo castrobarcense fosse cresciuta sotto diversi aspetti, da quello demografico a quello economico, non era riuscita ad elaborare un proprio, autonomo e organico *corpus* legislativo. In sostanza, né i Castelbarco né tantomeno la nobiltà locale avevano dotato Rovereto di un suo statuto e l'unico riferimento legislativo durante questo periodo era rimasta la normativa di Trento, centro politicamente ormai indebolito ma ancora trainante dal punto di vista giuridico, i cui codici statuari del secolo XIV «avevano fatto da *Landrecht*, da *droit régionale* del principato medievale»¹².

Venezia, assumendo il controllo della terra, aveva ratificato una prassi ormai consolidata rinunciando, almeno inizialmente, ad intervenire in modo diretto. Tuttavia, alcuni anni più tardi, nel 1425, su mandato del podestà Francesco Basadonna il notaio Iacopo Persichello redigeva il *Liber statutorum comunis et hominum Roveredi*, dotando in tal modo la comunità di un nuovo testo statutario direttamente ripreso da quello vigente fino ad allora in Trento, trascritto sostanzialmente alla lettera. In effetti è difficile dire quanto questa nuova raccolta roveretana del 1425

9 Anche la figura del vescovo trentino, va ribadito, aveva ormai perduto lo smalto di due secoli prima, non rappresentando più un significativo centro di potere politico. In generale, per quanto riguarda la presenza veneziana nella Terraferma e in Trentino, si vedano G. COZZI - M. KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, Torino 1986, M. KNAPTON, *Per la storia del dominio veneziano nel Trentino durante il '400: l'annessione e l'inquadramento politico-istituzionale*, in «Civis», VIII/24 (1984), pp. 183-209 e G. ORTALLI, *Fra Trento e Venezia: gli assetti normativi per una nuova età*, in *Il Trentino in età veneziana*, Rovereto 1990 (= «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», ser. 6, XXVIII/A, 1988), pp. 24-28.

10 Sulle vicende roveretane tra 1416 e 1417 si veda, in sintesi, BELLABARBA, *Rovereto castrobarcense* cit., pp. 14-15.

11 Il testo contenente i capitoli di dedizione, datati al 17 novembre 1417, sono editi per la prima volta in C. BARONI CAVALCABÒ, *Idea della storia e delle consuetudini antiche della Valle Lagarina ed in particolare del Roveretano*, Rovereto 1776, pp. 239-240 e quindi in ORTALLI, *Fra Trento e Venezia* cit., pp. 40-42 e in *Statuti del 1425* cit., pp. 89-91.

12 BELLABARBA, *Rovereto castrobarcense* cit., p. 16. La prima stesura della normativa trentina risale al 1307, in seguito integrata da aggiunte tra il 1340 e il 1343.

(articolata nelle due sezioni degli *Statuta antiqua* e degli *Statuta nova*), frutto di un progetto probabilmente almeno in parte inaspettato¹³, si discostasse da precedenti eventuali redazioni, e bisogna forse supporre che lo scarto non fosse particolarmente sensibile; è anzi vero che la stessa conoscenza della normativa statutaria trentina è favorita proprio da questa raccolta roveretana¹⁴, esito conclusivo di un lungo processo di assorbimento, come è largamente comprovato dalla presenza entro questo codice di ripetuti riferimenti alla città di Trento, riferimenti talvolta cancellati e corretti, talaltra, invece, rimasti per evidente disattenzione del copista che non adeguò con sufficiente cura il testo da cui trascriveva e non sostituì il riferimento corretto a Rovereto¹⁵.

Se da un lato, dunque, con questo testo Rovereto non si allontana dalla tradizione (fatto fondamentale, perché il controllo del territorio da parte di Venezia non era ancora totale e, quindi, richiamarsi ad una tradizione generalmente accolta non poteva che riscuotere il consenso della comunità), dall'altro è pur vero che in tal modo la città prendeva una propria strada sempre più chiaramente definita soprattutto alla luce della coeva riscrittura dello statuto di Trento voluta dal principe-vescovo Alessandro di Masovia (i cosiddetti *Statuti Alessandrini*), che rompeva definitivamente con la tradizione trecentista¹⁶. In sostanza, mentre Trento, la vecchia dominante, abbandonava gli statuti fino ad allora vigenti, Rovereto veneziana li faceva propri palesando un distacco tanto radicale quanto segnato dalla continuità. La comunità roveretana finiva così per vivere una situazione paradossale, trovando una propria identità entro una tradizione di chiara ascendenza tridentina proprio nel tentativo di allontanarsi in modo netto da tale città.

Partendo da tale presupposto non sorprende che ben presto lo statuto si rivelasse insufficiente e superato, ma, per eludere qualsiasi conflitto, Venezia decise di evitare riforme traumatiche limitandosi a semplici interventi di cassazione o integrazione tramite lettere ducali, compensazioni volte a sopperire alle deficienze di una normativa comunque considerata

13 Osserva G. ORTALLI, *Percorsi statutari trentini*, in *Statuti del 1425* cit., p. 33, che «i rappresentanti della comunità roveretana, i *sapientes* nominati nel proemio, sembravano essere piuttosto a rimorchio, "consenzienti" prima che "mandanti"».

14 *Ibid.*, p. 31, n. 2 e H. VON VOLTELINI, *Die ältesten Statuten von Trient und ihre Überlieferung*, Wien 1902, estratto da «Archiv für österreichischer Geschichtsquellen», XCII (1903), pp. 83-269, trad. it. *Gli antichi statuti di Trento*, Rovereto 1989.

15 Errori di questo tipo, da noi mantenuti proprio per rendere evidente la filiazione dello statuto roveretano del 1425 da quello trentino, sono riscontrabili anche in alcuni capitoli qui tradotti; cfr., ad esempio, i capp. 38, 101-103, 145-146, 161.

16 Osserva BELLABARBA, *Rovereto castrobarcense* cit., pp. 18-19: «si preferì conservare lo strumento giuridico certo un po' obsoleto dei testi due e trecenteschi pur di respingere la pubblicazione degli *Alessandrini* e impedire che la vita giuridica di Rovereto collimasse troppo con quella degli ambienti episcopali»; cfr. anche G. ORTALLI, *Statutaria ledrense e statutaria trentina*, in *Statuti della Val di Ledro del 1435*, a cura di S. GROFF con la ristampa di *Statuti e Ordini del 1777* (Corpus statutario delle Venezia, 6), Roma 1989.

propria dalla stessa comunità roveretana. Il frutto di questa attività è ancor oggi visibile nelle carte conclusive dello statuto del 1425, dove venne appunto raccolto tutto il materiale che in qualche modo poteva ritenersi di fondamentale importanza per la città; tra questi provvedimenti, alcuni nascevano dichiaratamente come statuti integrativi¹⁷, altri erano semplici disposizioni che, per il loro significato generale, vennero comunque ricondotti alla raccolta statutaria. Fatto sta che tra il 1425 e il 1509, quando dopo la sconfitta di Agnadello Venezia dovette abbandonare gran parte dei suoi possedimenti di Terraferma e tra questi e definitivamente anche Rovereto, lo statuto cittadino ebbe modo di crescere ed ampliarsi.

Con l'arrivo delle milizie imperiali nel 1510, la città si rivolse a Massimiliano d'Asburgo per ottenere, attraverso un nuovo patto di dedizione, questa volta all'Impero, la conferma degli statuti; la richiesta venne accolta, benché Rovereto perdesse il ruolo di capitale della Vallagarina ricoperto durante l'epoca di dominio marciano. Piuttosto fu un'altra la nuova, sostanziale questione che si aprì in questa fase: a quale autorità avrebbe dovuto far capo la città (e più in generale l'intero Trentino meridionale)? Il problema, rimasto aperto durante gli ultimi anni del regno di Massimiliano, trovò una soluzione con gli accordi di Bruxelles del 1522, con i quali Carlo V, rinunciando al controllo diretto della Germania, riconobbe al fratello Ferdinando la luogotenenza dell'Impero, ivi comprese le terre poste al di qua delle Alpi in territorio trentino. In tal modo Rovereto finiva con il ritrovarsi a far parte della contea del Tirolo, essendo ormai definitivamente recisi i già tenui legami con l'Impero garantiti dalla dedizione del 1510.

Nel frattempo, proprio in seguito al cambio di potere, Rovereto vide realizzarsi quel riavvicinamento alla normativa statutaria di Trento consapevolmente rifiutato con la revisione del 1425; già nei capitoli di conferma degli statuti di Massimiliano, infatti, si ratificava una richiesta della comunità roveretana che prevedeva che gli uffici giudiziari svolti fino ad allora dal rettore fossero attribuiti da allora in poi ad un *doctor legum* proposto dal consiglio del comune e confermato poi da Innsbruck; l'introduzione di tale norma, che richiamava chiaramente un'analoga rubrica degli statuti *Alessandrini* di Trento del 1425, garantiva alla città un certo margine di autonomia¹⁸.

17 È il caso di 23 capitoli approvati non senza resistenze da parte della Serenissima e dopo un percorso travagliato, nel 1462. Per le aggiunte agli statuti quattrocenteschi cfr. *Statuti del 1425* cit., pp. 185-263; i capp. in questione alle pp. 207-218.

18 In tal modo, si rompeva definitivamente quella divisione in due distinte sub-aree che aveva caratterizzato l'assetto giuridico del Trentino meridionale nel periodo precedente, una delle quali si era richiamata a Venezia, mentre l'altra aveva gravitato ancora attorno Trento; per una analisi del problema si veda ORTALLI, *Percorsi statutari* cit., pp. 35-37 e 45.

Con ciò, tuttavia, non si poteva certo dire concluso il processo di assestamento degli statuti roveretani; anzi, ben presto fu chiaro come fosse necessario provvedere ad una vera e propria revisione della normativa cittadina, ma per arrivare a ciò sarebbero ancora trascorsi parecchi anni. In questo caso il riferimento fu ancora una volta Trento ed in particolare lo statuto "clesiano" ossia quello promulgato dal principe-vescovo Bernardo Clesio nel 1528, ma in realtà a Rovereto lo statuto del 1425 continuò a sopravvivere almeno fino alla metà del secolo XVI. Risale infatti al 1550 un primo serio tentativo da parte del consiglio generale cittadino di procedere ad una revisione dello statuto¹⁹; a tale scopo venivano nominati otto deputati incaricati di valutare il problema. Per la verità il lavoro della commissione si trascinò per un anno senza risultati apprezzabili, costringendo l'assemblea a richiedere un suo maggiore impegno, anche attraverso il coinvolgimento dei comuni e del podestà²⁰. Nel 1553, verso la fine dell'anno e proprio in vista dell'arrivo di Ferdinando d'Asburgo a Innsbruck, il lavoro di revisione poteva dirsi ultimato: un abbozzo di statuto articolato in tre libri era pronto per essere sottoposto all'approvazione dell'autorità imperiale²¹.

A Innsbruck la procedura subì un brusco arresto per riprendere solo nel 1564; a quel punto, tuttavia, l'autorità di riferimento non era più l'imperatore Ferdinando (che nel frattempo, nel 1556, aveva raccolto l'eredità imperiale del fratello Carlo), bensì il suo omonimo figlio, cui era stato attribuito l'anno precedente il titolo di conte del Tirolo. In tale circostanza Rovereto si era rifiutata di prestare giuramento di obbedienza in un «estremo ma inefficace tentativo (...) di rivendicare, in base a una lunga e univoca tradizione, la dipendenza diretta della città dall'autorità imperiale»²²; ciò provocò la reazione del conte che fece incarcerare ed esiliare i responsabili dell'atto di insubordinazione. Ne seguì un formale atto di sottomissione che fu il preludio alla riapertura delle discussioni relative alla revisione della normativa statutaria. Nel 1564 il lavoro sembrava ormai avviato ad una rapida conclusione: un nuovo codice manoscritto che questa volta suddivideva il materiale legislativo in due libri, era già pronto per essere dato alle stampe²³; ma ancora una volta il processo si arrestò e solo

19 La disposizione, datata al 30 luglio 1550, è conservata presso la Biblioteca Civica di Rovereto (d'ora in poi B.C.R.), Ar. C 68.45, c. 21v.

20 Per un'analisi delle vicende si veda S. GROFF, *Introduzione in Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610*, a cura di IDEM (Corpus statutario delle Venezie, 13), Venezia 1995.

21 Due esemplari manoscritti dello statuto preparato in questi anni si conservano in un codice cartaceo conservato presso la B.C.R., Ar. C 64.1; una descrizione del materiale in GROFF, *Introduzione cit.*, pp. 14-15.

22 GROFF, *Introduzione cit.*, p. 11.

23 Il ms. si trova presso l'Archivio di Stato di Trento, codici, n. 7. Il materiale è suddiviso in due libri, *Civiltà e Criminalità*, secondo un piano che si manterrà anche nello statuto finalmente approvato nel 1570. Una rapida descrizione in GROFF, *Introduzione cit.*, pp. 16-17.

sei anni più tardi, nel 1570, Rovereto vide approvato un nuovo statuto cittadino.

Le vicende statutarie di Rovereto erano giunte ormai quasi a compimento; un'unica nuova revisione di rilevanza assai minore voluta da Massimiliano, conte del Tirolo, risale al 1610. Pochi anni dopo, nel 1617, si provvide a dare alle stampe quella che sarebbe stata la redazione definitiva della raccolta statutaria di Rovereto²⁴.

24 Per la ristampa anastatica dell'edizione del 1617, si veda *Statuti del 1570 cit.*

La selezione dei testi per una funzionale antologia

Nel lavoro che qui si presenta si è tenuto conto delle prime due raccolte statutarie, quelle cioè del 1425 (con l'articolazione in *Statuti antichi* e *Statuti nuovi*) e del 1570, dato che lo statuto del 1610, molto vicino al precedente testo cinquecentesco, non propone elementi di particolare novità. Dei due statuti considerati si offrono al lettore sia gli indici delle rubriche, sia una selezione di disposizioni, la cui scelta è stata guidata dalla volontà di dar conto dei principali aspetti della vita roveretana fra tardo medioevo e prima età moderna; per questa ragione, norme altrimenti raccolte in modo confuso, spesso senza vero ordine logico entro le redazioni sopra citate, sono state inserite in organiche sezioni ciascuna delle quali affronta un particolare aspetto della normativa cittadina: dai prologhi e dalle sottoscrizioni al diritto di famiglia, dalla pubblica sicurezza alla procedura giudiziaria, dalla regolamentazione delle attività economiche al gioco e a quanto pareva in genere di speciale rilievo.

Il testo delle 240 rubriche da noi prese in considerazione è stato tradotto integralmente, fatta eccezione, in alcune di esse, per brevi passaggi (solitamente poche parole che non modificano il significato complessivo dello statuto), o per alcuni termini specifici di difficile resa che compaiono in corsivo²⁵. Per quanto attiene ai criteri di traduzione, poi, va detto che, pur senza venir meno per quanto possibile al rigore filologico, l'obiettivo, come detto, è stato quello di rendere fruibile nel migliore dei modi una fonte legislativa fondamentale per la comprensione della realtà roveretana di alcuni secoli fa. Infine, per alcuni termini tecnici o desueti si è provveduto alla realizzazione di un breve glossario.

²⁵ Per esempio, i termini *gravator* e *distrinctor*, ciascuno dei quali si riferisce ad un pubblico ufficiale, sono stati mantenuti nella loro forma latina.

GLI INDICI
DELLE
RACCOLTE STATUTARIE

**STATUTI DI ROVERETO
DEL 1425**

INDICE

RUBRICHE DEGLI *STATUTI ANTICHI*

Proemio (*n. 1*)

1. Sul giuramento di fedeltà da prestare al dominio ducale di Venezia e sulla pena per gli sleali (*n. 3*)
2. Su quanti abbiano congiurato o cospirato a detrimento del detto dominio (*n. 4*)
3. Su quanti abbiano accolto gli eretici e li abbiano ospitati consapevolmente in casa propria (*n. 7*)
4. Su quanti abbiano bestemmiato Dio e sua madre, la vergine gloriosa (*n. 8*)
5. Su quanti abbiano schiaffeggiato qualcuno con animo irato (*n. 64*)
6. Su quanti abbiano insultato qualcuno con animo irato (*n. 78*)
7. Su quanti, con animo irato, abbiano percosso qualcuno con spada, pietra, bastone o altre armi (*n. 67*)
8. Su quanti, con animo irato, abbiano percosso qualcuno con un pugno o con una mano (*n. 65*)
9. Sui sindaci delle pievanie, tenuti a denunciare omicidi e risse verificatisi nelle proprie pievanie (*n. 82*)
10. Sugli uomini dei villaggi, tenuti a denunciare al sindaco i medesimi omicidi e le medesime risse (*n. 84*)
11. Su quanti, a mano armata, accorreranno agli strepiti (*n. 81*)
12. Su quanti, con violenza, abbiano avuto una relazione carnale con una donna maritata (*n. 94*)
13. Su quanti abbiano avuto una relazione carnale con una donna maritata col suo consenso (*n. 96*)
14. Su quanti abbiano avuto una relazione carnale con una donna vergine (*n. 95*)
15. Su quanti abbiano sedotto e conosciuto carnalmente una donna vergine (*n. 97*)
16. Sulle donne e sui loro parenti, tenuti a denunciare le violenze fatte loro (*n. 99*)
17. Su quanti abbiano pagato per far uccidere qualcuno (*n. 43*)
18. Su quanti abbiano battuto moneta falsa (*n. 101*)
19. Su quanti abbiano fatto battere moneta falsa (*n. 102*)
20. Su quanti abbiano speso consapevolmente moneta falsa (*n. 103*)
21. Su quanti abbiano limato o raschiato qualche moneta (*n. 104*)

AVVERTENZA

Nelle pagine seguenti si riporta la traduzione completa degli indici degli statuti del 1425 e del 1570 così come contenuti nei codici statutari. Si avverte che talvolta i titoli dei capitoli proposti dagli indici non sono perfettamente identici ai titoli poi riportati in testa ai singoli capitoli nel corpo degli statuti.

Per comodità di consultazione, dopo i titoli dei capitoli che sono stati scelti per la presente antologia si riporta (tra parentesi tonde e in corsivo) il numero d'ordine con cui il capitolo compare tradotto nelle pagine seguenti. Così, per esempio, quando a p. 42, nell'indice del libro di *Materia criminale* dello statuto del 1570 s'incontra "259. Sui provveditori (*n. 27*)", deve intendersi che quel capitolo figura come n. 27 nella nostra antologia.

Quando tale indicazione manca, ciò ovviamente significa che il capitolo non è stato scelto per essere inserito nel presente volume.

22. Sui notai che, consapevolmente e con frode, abbiano redatto qualche documento falso (*n. 132*)
23. Su quanti, consapevolmente, abbiano prodotto in giudizio qualche documento falso
24. Su quanti abbiano deposto il falso in giudizio (*n. 109*)
25. Su quanti abbiano spinto qualcuno a deporre il falso
26. Su quanti abbiano occupato i possedimenti del legittimo proprietario
27. Su quanti abbiano giurato il falso in giudizio (*n. 110*)
28. Su quanti abbiano definito meretrice qualche donna onesta (*n. 76*)
29. Su quanti abbiano spinto a mentire qualcuno di buona e onesta fama
30. Su quanti abbiano venduto a due persone qualche possedimento o bene mobile
31. Su quanti abbiano gridato «Dai, fuori» o «Alle armi» (*n. 204*)
32. Su quanti, vinti nelle cause criminali, debbano essere condannati a pagare le spese legittime ai vincitori
33. Su quanti, consapevolmente, abbiano occupato qualche via comune o vicinale, qualche fiume o ruscello (*n. 38*)
34. Su quanti abbiano venduto vino al minuto, tenuti a misurarlo con misura comune (*n. 146*)
35. Sugli osti o i venditori di vino al minuto, che abbiano posseduto misure false (*n. 147*)
36. Sugli osti che abbiano posseduto tazze, coppe o contenitori di misura minore
37. Sui venditori di carni salate, lardo, formaggio e altri beni commestibili, tenuti a misurare e pesare correttamente (*n. 161*)
38. Su quanti, comprando e vendendo, abbiano tenuto e utilizzato misure false
39. Sui macellai che, nel proprio macello, abbiano tenuto pesi e stadera falsi
40. Sui mugnai tenuti a non ricevere macinato oltre ciò che sia stato stabilito
41. Sui mugnai che, nel proprio mulino, abbiano tenuto qualche misura falsa
42. Su quanti abbiano giocato a dadi, d'azzardo e a qualunque altro gioco a punti (*n. 135*)
43. Su quanti abbiano prestato denaro ai giocatori (*n. 137*)
44. Sugli abitanti di case o taverne in cui si sia giocato (*n. 138*)
45. Su quanti contino i punti e su quanti partecipino ai giochi (*n. 139*)
46. Sui preconi che abbiano fatto una falsa ambasciata (*n. 32*)
47. Su quanti abbiano rovinato o devastato strade o vie pubbliche (*n. 39*)
48. Su quanti abbiano costruito una siepe, un muro o un altro edificio su un possedimento altrui
49. Su quanti, con frode, abbiano provocato un'inondazione su un possedimento altrui

50. Su tutti i processi da esaminare, giudicare e definire nel palazzo di Rovereto (*n. 216*)
51. Sui notai che abbiano rogato atti giudiziali al di fuori del detto palazzo e abbiano agito contro il detto statuto
52. Sui messaggeri che abbiano agito contro il detto statuto
53. Sui compromessi e gli arbitrati, che non si debbano definire al di fuori del detto palazzo o territorio
54. Sugli appelli, che non si debbano presentare per sentenze fino alle 20 lire (*n. 234*)
55. Sui salari dei giudici
56. Sui notai che abbiano redatto atti per una causa in cui siano stati avvocati (*n. 133*)
57. Sui salari dei notai avvocati
58. Sui notai, tenuti a scrivere nel registro le proprie imbreviature (*n. 129*)
59. Sui compensi per gli atti, dovuti ai notai
60. Sui notai, tenuti a redigere gli atti che siano stati loro richiesti entro un determinato termine
61. Su quanti abbiano fatto redigere tali atti, che debbano esigerli entro i termini
62. Sui creditori, tenuti a non accettare pegni dai fideiussori senza decreto giudiziario
63. Sugli animali e gli altri beni, che non si conducano al di fuori del distretto (*n. 170*)
64. Sul ferro, che non si esporti al di fuori del distretto (*n. 171*)
65. Sugli osti, tenuti a non accettare pegni da alcun figlio di famiglia
66. Su quanti, andando a vendere formaggio, uova e selvaggina, siano tenuti a portarli in piazza (*n. 162*)
67. Su quanti, vendendo formaggio al minuto, siano tenuti a guadagnare al massimo una lira per libbra (*n. 163*)
68. Sui pesci, che si portino in pescheria (*n. 150*)
69. Su quanti vadano al lago o in altri posti per comprare pesce (*n. 149*)
70. Sui mediatori per i pesci (*n. 154*)
71. Sulle code dei pesci, che debbano essere tagliate (*n. 153*)
72. Sulle donne, che non vadano in piazza per comprare pesce (*n. 169*)
73. Sui pesci freschi, che si estraggano dai cesti non appena siano in piazza (*n. 152*)
74. Sui pesci portati in città, che si scarichino in piazza (*n. 151*)
75. Sulle misure, che debbano essere giuste (*n. 145*)
76. Sugli stranieri, che non siano ammessi agli uffici pubblici, qualora non abbiano acquistato beni secondo le proprie facoltà
77. Sui debiti a interesse, che non si reclamino dopo un decennio
78. Sui creditori che portino i pegni fuori dalla città e dal distretto
79. Sulle azioni giudiziarie, che non si intentino al di sotto dei venti anni

80. Su quanti muoiano senza testamento (*n. 214*)
81. Su quanti abbiano accolto o tenuto in casa propria dei malfattori
82. Su quanti abbiano depredato qualcuno
83. Su quanti abbiano ricettato beni depredati o consapevolmente li abbiano conservati
84. Sugli uomini delle contrade in cui siano stati commessi dei furti, tenuti ad accorrere agli strepiti
85. Su quanti siano stati sorpresi durante un furto (*n. 57*)
86. Su quanti tengano sarmenti, paglia o fieno nelle case in cui abitano
87. Sulla cura del fuoco e delle luci in casa altrui (*n. 120*)
88. Sulla cura del fuoco in casa propria (*n. 119*)
89. Su quanti siano tenuti ad accorrere al fuoco (*n. 123*)
90. Sui facchini, tenuti ad accorrere al fuoco con le brente (*n. 122*)
91. Su quanti abbiano depredato o sottratto qualcosa durante i disordini provocati dal fuoco (*n. 127*)
92. Sulle fornaie, tenute a non portare alcun lume di notte (*n. 121*)
93. Su quanti abbiano devastato, tagliato e scortecciato alberi da frutta (*n. 193*)
94. Sugli ufficiali che commettano frode nel proprio ufficio (*n. 21*)
95. Su quanti abbiano preso dei pali e li abbiano portati a vendere, dopo che le vigne siano state preparate
96. Su quanti, furtivamente, abbiano raccolto dell'uva da un vigneto altrui (*n. 50*)
97. Sui saltari che, furtivamente, abbiano raccolto e venduto dell'uva (*n. 34*)
98. Su quanti, furtivamente, abbiano raccolto frutta o verdure commestibili (*n. 51*)
99. Su quanti abbiano tagliato, distrutto o sottratto siepi altrui
100. Su quanti abbiano distrutto porte appartenenti ad altri di vigne, orti e terre recintate (*n. 192*)
101. Su quanti siano stati trovati in orti altrui (*n. 52*)
102. Su quanti abbiano sottratto legumi o grani da campi altrui (*n. 53*)
103. Su quanti siano stati trovati a raccogliere erbaggi in vigne, campi e prati altrui
104. Su quanti abbiano preso qualcosa da un campo di miglio, da uno di panico o da uno di sorgo altrui
105. Sui quadrupedi di grandi dimensioni che mangino o devastino erbaggi altrui (*n. 35*)
106. Sui saltari di campagna che commettano frodi nell'esercizio delle loro funzioni
107. Su quanti abbiano preso erba tagliata o fieno in campi altrui
108. Su quanti falsamente abbiano accusato in base a qualche capitolo incluso in questo libro
109. Sull'impeciamento delle navi e la colatura del sego, che non si faccia a terra (*n. 36*)

110. Sui bovani che, in città, debbano camminare davanti al carro (*n. 205*)
111. Sui bovani e sugli operai tenuti a servire a chi lo promisero (*n. 181*)
112. Su quanti non si siano uniti all'esercito o lo abbiano abbandonato (*n. 213*)
113. Sulle guardie che, nonostante l'ordine, non abbiano svolto il loro dovere (*n. 211*)
114. Sui soldati e sulle guardie, che non possano essere dispensati dal proprio ufficio (*n. 212*)
115. Sui decani e sui sindaci delle guardie che abbiano dispensato qualcuno da una guardia
116. Su quanti girino senza luce dopo il suono della terza campana (*n. 207*)
117. Su quanti vendano vino dopo il suono della terza campana (*n. 148*)
118. Su quanti girino armati senza l'autorizzazione del capitano (*n. 206*)
119. Sugli albergatori, tenuti a informare i propri ospiti del capitolo predetto (*n. 208*)
120. Su quanti non debbano essere ritenuti banditi, qualora non compaiano nel registro dei banditi del comune (*n. 113*)
121. Su quanti non debbano essere ritenuti sciolti dal bando, qualora, nel registro predetto, non compaiano garanzia e assoluzione (*n. 114*)
122. Su quanti non debbano essere sciolti dal bando senza la convocazione della parte, su richiesta della quale furono banditi
123. Sulle fiere dei mesi (*n. 143*)
124. Sui locatori e sui conduttori
125. Sulle some e sui pesi da scaricare
126. Sui pesci, che non si esportino fuori dal territorio (*n. 172*)
127. Sulle spese che il vinto debba risarcire alla parte vincente, sebbene abbia giurato non calunniare
128. Sulle cause d'appello, che si istruiscano entro i termini
129. Sulle questioni relative a strade, confini, acque, stillicidi e edifici, che debbano essere definite dai sindaci (*n. 30*)
130. Su quanti non debbano essere banditi per non aver restituito un deposito
131. Su quanti abbiano ferito qualcuno del seguito del signor podestà (*n. 60*)
132. Su quanti abbiano percosso gli ufficiali del signor podestà nell'esercizio delle loro funzioni (*n. 61*)
133. Su quanti abbiano ucciso qualcuno (*n. 42*)
134. Su quanti girino armati nei propri villaggi (*n. 209*)
135. Su quanti abbiano rubato e depredato nei luoghi sacri (*n. 46*)
136. Sui ladri e predoni da strada
137. Su quanti abbiano impedito dei sequestri
138. Su quanti abbiano venduto consapevolmente qualche possedimento o bene mobile altrui (*n. 111*)

139. Sui mugnai tenuti a non ricevere macinato oltre ciò che sia stato stabilito
140. Sulle condanne e sulle sentenze criminali corporali, che si pronuncino negli arenghi pubblici
141. Su quanti si siano intromessi in qualche carica pubblica
142. Su quanti debbano accorrere in armi presso il signor podestà, quando nel territorio si verificano dei disordini (*n. 210*)
143. Su quanti abbiano pronunciato parole ingiuriose contro la comunità o i suoi ufficiali (*n. 73*)
144. Sugli stranieri, che non debbano esercitare la funzione di giudice, notaio o avvocato (*n. 201*)
145. Sulla durata delle cariche degli ufficiali pubblici (*n. 20*)
146. Su chi caccia col falco, che non debba cacciare nei campi altrui (*n. 198*)
147. Su quanti abbiano acquistato selvaggina o altri alimenti fuori dal territorio (*n. 164*)
148. Sui grani condotti nel territorio per la vendita, che si depongano in piazza
149. Sui grani, che non se ne comprino più di sei stai al giorno
150. Sui mugnai, che non acquistino i grani alle urne
151. Sui trasportatori dei grani o sui mediatori, che non debbano accedere alle urne
152. Sui lavoratori delle vigne e sui loro compensi (*n. 179*)
153. Sui falciatori (*n. 180*)
154. Sui lavoratori che siano venuti in piazza e abbiano detto di avere un lavoro
155. Sui mugnai, che non debbano cavalcare sui grani
156. Sul vino straniero prodotto al di fuori dell'episcopato, che non si conduca nel territorio di Rovereto (*n. 176*)
157. Sui caricatori e sugli scaricatori di navi fuori della città
158. Su chi caccia col falco, tenuto a non cacciare (*n. 199*)
159. Sui trasportatori di legname, doghe, cerchi o altro materiale da Trento in giù (*n. 173*)
160. Sui trasportatori di legname raccolto da Acquaviva in su (*n. 174*)
161. Su quanti portino grani fuori da Rovereto (*n. 175*)
162. Su quanti conducano alimenti nel territorio
163. Sulle imposte, che debbano essere pagate
164. Sui macellai, che debbano vendere la carne e a quale prezzo
165. Sui macellai, che non debbano tagliare carni, se non siano state stimate dai soprastanti
166. Sui macellai che vendano una carne per un'altra (*n. 158*)
167. Sulle carni di carogne, che non si vendano in alcun macello
168. Sui macellai, che debbano eviscerare agnelli, capretti e vitelli, non appena siano morti

169. Sui macellai, che debbano abbrustolire tutte le scrofe
170. Sui macellai, che non debbano tagliare i testicoli ai becchi o ai montoni, né le mammelle alle capre o alle pecore (*n. 159*)
171. Sui macellai, che debbano tagliare la carne per chiunque la voglia comprare (*n. 160*)
172. Sui macellai, che debbano pesare correttamente
173. Sugli stimatori della carne, che debbano essere eletti (*n. 17*)
174. Sugli stimatori che abbiano omesso di stimare (*n. 31*)
175. Sui diritti e sulle azioni giudiziarie, che non debbano essere ceduti ad altri
176. Su quanti siano entrati ed abbiano occupato i possedimenti del legittimo proprietario
177. Su quanti non debbano essere ritenuti banditi, qualora non compaiano nel relativo registro del comune

Grazie a Dio, amen.

RUBRICHE DEGLI STATUTI NUOVI

1. Innanzi tutto sulle citazioni, come si debbano presentare
2. Sulle alienazioni fatte dai minori di 25 anni
3. Su procuratori, attori, sindaci e curatori validi
4. Sui procuratori, non revocati per comparizione
5. Sui maggiori di 25 anni ai quali debba essere assegnato un tutore, cioè muti, sordi o dissipatori, per una determinata cosa o causa e per un determinato tempo senza la compilazione d'un inventario
6. Su ascendenti, discendenti e collaterali, che debbano essere legittimati in giudizio
7. Sull'apertura del processo con citazione di testimoni
8. Sui problemi emersi tra parenti e congiunti, che debbano essere definiti
9. Sulle prove, che siano presentate entro quale o quali giorni
10. Sull'affidamento delle cause e sul salario dei giudici
11. Che il giudice sia tenuto, nello stesso processo, a deliberare sulle spese (*n. 231*)
12. I beni di quanti impediscano i sequestri
13. Sui sequestri che debbano essere fatti
14. Su quanti proibiscano di entrare in casa per effettuare un sequestro
15. Su quanti producano petizioni, argomentazioni, capitoli, eccezioni, repliche, interrogatori o simili prima del processo, tenuti a darne copia alla controparte a proprie spese (*n. 224*)
16. Sui capitoli che debbano essere ammessi
17. Sul termine giudiziario che cada in un giorno festivo (*n. 220*)
18. Sulle interrogazioni dei testi e quante possano essere (*n. 222*)

19. Su quali cause possano essere giudicate sommariamente (*n. 219*)
20. Sul termine per la presentazione delle prove, da considerare come l'inizio del processo con citazione dei testimoni
21. Sui giorni da considerare utili
22. Sulla pena per i testi citati che non vogliono comparire (*n. 223*)
23. Sulle persone da arrestare o non arrestare per debiti e che impediscano tenute o cauzioni
24. Sui libelli, che non debbano essere presentati né richiesti in giudizio
25. Che nessuno possa essere bandito per qualche causa pecuniaria (*n. 115*)
26. Sui beni, sopra i quali sia stata posta qualche tenuta, che non siano alienati
27. Sull'escussione dei sequestri, che si possa effettuare su qualunque bene
28. Sui fideiussori, che debbano essere sollevati dalle fideiussioni
29. Sui fideiussori
30. Sui creditori, tenuti a non accettare pegni dai fideiussori senza decreto giudiziario
31. Sui creditori che portino i pegni fuori dalla città e dal distretto
32. Sul termine che debba essere stabilito per esigere le cauzioni
33. Sulle cauzioni pretorie, giudiziali e concordate che debbano essere restituite e sulle pene per chi non le restituisca
34. In quale modo si debbano vendere i beni dei debitori
35. Sui precetti e sulle condanne emanati senza confessione
36. Sui beni acquistati dalla moglie, che debbano essere compresi tra i beni del marito
37. In quale modo la moglie debba esigere un pegno dai beni del marito
38. Che i creditori possano pagare la dote alle mogli dei debitori
39. Su tutti i processi da esaminare, giudicare e definire nel palazzo di Rovereto
40. Sui notai, che non debbano redigere gli atti giudiziari in questioni sia civili che criminali
41. Sui notai che avranno rogato atti giudiziari al di fuori del detto palazzo e avranno agito contro il detto statuto
42. Sui notai stranieri, che non debbano redigere atti (*n. 202*)
43. Sui notai, che nei propri atti e nelle sottoscrizioni debbano apporre giorno, nome, cognome e luogo d'origine (*n. 131*)
44. Sulle inchieste sommarie, che debbano essere compiute in relazione ai beni vescovili e alle cause della città di Rovereto
45. Che il giudice o il vicario sia tenuto, nelle cause vescovili, a fornire un avvocato e un procuratore
46. Sulle persone citate e non convocate in occasione della citazione
47. Che negli appelli siano considerati sia gli uomini che le donne
48. Che nessuno provi di essere figlio del proprio padre, se non per pubblica fama (*n. 92*)

49. Sugli atti da ripristinare e da non ripristinare
50. Sui precetti ordinati dal vicario, che siano notificati presso l'abitazione dal messo
51. Sulle cause d'appello, che si istruiscano entro i termini
52. Sugli appelli, che non si presentino per sentenze da 20 lire o inferiori
53. Sulla procedura da rispettare, nei luoghi in cui si renda giustizia per lodo arbitrale
54. Su quanti siano entrati ed abbiano occupato i possedimenti del legittimo proprietario
55. Sulla procedura per presentare appello e a chi ci si debba appellare
56. Sui giorni festivi e su quali cause possano essere giudicate nei giorni festivi e quali no
57. Sui salari dei giudici
58. Che gli avvocati si accordino con i loro clienti (*n. 235*)
59. Sui notai che avranno redatto atti per una causa e che saranno stati convocati
60. Sul salario dei notai avvocati (*n. 236*)
61. Sui notai, tenuti a scrivere nel registro le proprie imbreviature
62. Sui prezzi degli atti dovuti ai notai
63. Sui notai, che debbano redigere gli atti che siano stati loro richiesti entro un dato termine
64. Su quanti abbiano fatto redigere tali atti, che debbano esigerli entro i termini
65. Sulle azioni giudiziarie, che non si intentino al di sotto dei 20 anni
66. Su quanti siano banditi dal distretto dagli ufficiali nostri e dei nostri successori (*n. 112*)
67. Su quanti non debbano essere ritenuti banditi, qualora non compaiano nel relativo registro
68. Su quanti non debbano essere ritenuti sciolti dal bando, qualora, nel registro predetto, non compaiano garanzia e assoluzione
69. Su quanti non debbano essere sciolti dal bando senza la convocazione della parte, su richiesta della quale furono banditi
70. Su quanti non debbano essere banditi per non aver restituito un deposito
71. Sui diritti e sulle azioni giudiziarie, che non debbano essere ceduti ad altri
72. Sui debiti saldati, che non debbano essere reclamati
73. Sulle spese che il vinto debba risarcire alla parte vincente, sebbene abbia giurato di non calunniare
74. Sui debiti a interesse, che non si reclamino dopo un decennio (*n. 168*)

Terminano i capitoli degli statuti nuovi.

Grazie a Dio, amen.

Sottoscrizione (*n. 239*)

**STATUTI DI ROVERETO
DEL 1570**

INDICE

Proemio (*n. 2*)

MATERIA CIVILE

1. Sul giuramento di fedeltà da prestare fedelmente al serenissimo e augustissimo signore Ferdinando arciduca d'Austria, conte del Tirolo e ai suoi eredi e successori (*n. 5*)
2. Su quanti abbiano cospirato e congiurato a detrimento e contro il serenissimo principe Ferdinando e i suoi eredi successori e futuri nostri signori, e contro la terra di Rovereto e della giurisdizione (*n. 6*)
3. Sull'ufficio del pretore e sul modo di sindacare lui e il suo cavaliere (*n. 11*)
4. Sulle inchieste e sulle cause, che siano presentate, indagate e concluse davanti al signor pretore
5. Sulle citazioni
6. Sulla legittimazione, la costituzione e l'idoneità di chi compaia in giudizio
7. Sui procuratori che, senza revoca, non si intendano revocati per la comparizione dell'attore
8. Che il signor podestà sia tenuto a fornire un procuratore a chi lo richieda
9. Sui curatori, che debbano essere assegnati al muto, al sordo o al dissipatore, per una determinata cosa o causa e per un determinato tempo senza la compilazione d'un inventario
10. Sui libelli e sulle altre scritture e loro copie che debbano essere presentati e sulle garanzie, sul giuramento di portare un'accusa senza ricorrere a falso e sull'inizio del processo con citazione dei testimoni
11. Sulle prove, che debbano essere presentate entro il termine stabilito
12. Sui capitoli che possano essere ammessi
13. Sugli interrogatori, che debbano essere legittimati
14. Sulla pena per i testi citati che non compaiano
15. Su quali cause possano essere giudicate sommariamente
16. Sulla procedura nelle cause che non superino la somma di 5, 25 o 50 lire e sulle istanze che le riguardino
17. Sui termini per chi ammetta un debito
18. Sulla procedura per rispondere alle argomentazioni
19. Sulla morte e sull'essere figli di qualcuno, che debbano essere provati (*n. 93*)

20. Come si debbano esaminare i testi nelle cause ordinarie civili e criminali
21. Sulle festività e giorni festivi in onore di Dio (*n. 140*)
22. Sulle festività di vantaggio agli uomini (*n. 141*)
23. Che, qualora qualcuno sia stato citato un certo giorno per la lettura della sentenza e questa non sia stata pronunciata, il giudice possa produrla il giorno seguente
24. Che nessuno possa essere privato del possesso di un bene, se prima non sia stato dimostrato colpevole in un processo ordinario
25. Che non si possa presentare appello per una sentenza interlocutoria
26. Sull'affidamento delle cause
27. Sulle cause d'appello da giudicare
28. Che il vinto sia condannato al pagamento delle spese del vincitore
29. Sui carati spettanti al magnifico pretore
30. Sul salario del signor pretore, degli avvocati, del cancelliere e del commilitone o dell'ufficiale per i sopralluoghi
31. Sul salario e sulla ricompensa di avvocati e procuratori
32. Sulle azioni giudiziarie, che non debbano essere cedute ad altri
33. Sulle questioni che sorgano tra parenti e congiunti, che debbano essere rimesse ad un arbitrato e concluse
34. Sul salario di arbitri e arbitratori (*n. 33*)
35. Sui fideiussori, che debbano essere sollevati dalle fideiussioni
36. Sui fideiussori che detengano un diritto ceduto
37. Sulle cauzioni dei fideiussori che non debbano essere accettate dai creditori senza decreto giudiziario
38. Sulla procedura del fideiussore contro i debitori in via principale, i suoi eredi e beni
39. In quale modo debbano essere compiute le escussioni contro i debitori in via principale e i loro beni
40. In quale modo la moglie debba esigere un pegno dai beni del marito
41. Che i creditori possano pagare la dote alle mogli dei debitori
42. Sulle prescrizioni e sulle azioni giudiziarie, che non debbano essere intentate
43. Sui debiti usurari, che non debbano essere reclamati
44. Sul patto di rescissione dell'affitto, che non possa essere prescritto
45. Che nessuna prescrizione danneggi il proprietario
46. Che, qualora per tre anni dopo il venticinquesimo non sia stata chiesta ragione dell'amministrazione della tutela o della cura, non possa essere chiesta ulteriormente
47. Qualora per dieci anni una donna non abbia chiesto che si provvedesse alla sua dote, si ritenga sia già dotata
48. Sulla cattura e sul sequestro degli stranieri e per sospetto di fuga (*n. 225*)

49. Che nessuno si opponga a un pignoramento o agli ufficiali addetti ai pignoramenti
50. Sui pignoramenti, che non si debbano fare senza incarico
51. Che gli ufficiali prendano cauzioni sufficienti
52. Sul modo di procedere ai pignoramenti e sui beni che non si permette che siano pignorati
53. Sui creditori, che non debbano condurre pegni al di fuori del distretto
54. Sul termine stabilito per esigere pegni concordati o volontari
55. Sulle cauzioni che debbano essere restituite
56. Sui beni ipotecati
57. Sui debiti saldati, che non debbano essere reclamati
58. Che il bene, posseduto in punto di morte dal defunto, passi agli eredi (*n. 215*)
59. Sulle vendite, che debbano essere effettuate dai minori di 25 anni o dai loro tutori e curatori
60. In quale modo i figli di famiglia siano legalmente obbligati
61. Sugli alimenti, che debbano essere assolutamente assicurati al padre e alla madre
62. Che, riguardo all'appello, siano compresi maschi e femmine
63. Sulla donna che si sposi di propria volontà (*n. 86*)
64. Sui beni acquistati dalla moglie, che debbano essere compresi tra i beni del marito
65. Sugli emolumenti, i profitti e gli interessi dotali
66. Sui frutti e i redditi dei beni delle mogli, che debbano essere percepiti dai mariti
67. Che nessuna moglie, durante il matrimonio, possa effettuare una vendita senza la presenza di tre agnati o di tre cognati e del signor pretore (*n. 88*)
68. Sul guadagno che il marito trae dalla dote (*n. 87*)
69. Sulle investiture o i rinnovamenti delle locazioni
70. Che i conduttori in perpetuo debbano consegnare al locatore l'atto di locazione fatto a proprie spese
71. Sulla perdita degli atti riguardanti i propri possedimenti
72. Sui possedimenti tenuti a livello o in affitto da una persona senza figli o nipoti, che passino nelle mani del parente più stretto
73. Sulle terre che debbano essere mostrate al proprietario dai loro lavoratori o dagli enfiteuti
74. Sul pagamento degli affitti e relativa dimostrazione (*n. 182*)
75. Sui locatori, che debbano essere privilegiati nell'acquisizione dei frutti dei propri possedimenti
76. Che i locatori e i conduttori siano tenuti a informarsi vicendevolmente sulla conclusione del contratto, in modo che ciascuno di loro possa provvedere in altro modo (*n. 183*)

77. Sulla pena di caducità
78. Sui conduttori o gli enfiteuti che si occupino male del bene dato loro in conduzione o in enfiteusi (*n. 184*)
79. Sui danni a case e terre, che debbano essere denunciati al proprietario dagli abitanti o dai coloni
80. Su quanti abbiano venduto un possedimento, che siano tenuti a farlo inserire nel libro dell'estimo, nella partita dell'acquirente (*n. 186*)
81. Sulla successione testamentaria
82. Sulle successioni senza testamento e chi debba succedere
83. Chi, rimasti fratelli, sorelle e la sola madre, debba succedere al figlio o alla figlia che muoia senza testamento
84. Sulla successione per linea trasversale
85. Sugli oneri e le imposte, che debbano essere sopportate indifferentemente da cittadini e distrettuali
86. Pagamento delle steure e delle altre imposte, in che modo e da chi possano e debbano essere raccolte
87. Che tutti i beni siano assoggettati alle pubbliche imposte (*n. 185*)
88. Sul modo di tassare gli stranieri (*n. 188*)
89. Sulla matricola dei notai (*n. 128*)
90. Sui notai stranieri, che non debbano redigere atti (*n. 203*)
91. Sui notai, che nei propri atti e nelle sottoscrizioni debbano apporre giorno, mese, luogo, nome, cognome e luogo d'origine
92. Sui notai, tenuti a trascrivere le abbreviature degli atti nei protocolli (*n. 130*)
93. Sui protocolli e le scritture dei notai della giurisdizione deceduti (*n. 134*)
94. Sugli atti richiesti ai notai, che non debbano essere perduti
95. Su quanti abbiano fatto redigere documenti, che debbano pagare l'abbreviatura al notaio, e quando i notai possano o non possano rivelarli
96. Tassazione delle ricompense dei notai per gli atti
97. Tassazione da corrispondere al cancelliere per gli atti che debbano essere trascritti in cancelleria. In primo luogo nelle cause civili
98. Nelle cause penali
99. Ricompense degli ufficiali e del commilitone per le cause penali
100. Ricompense degli ufficiali per le cause civili
101. Sui massari delle ville, che debbano essere avvisati quando siano giunti da parte di sua Serenità mandati o commissioni degli illustrissimi signori
102. Sulla licenza per la convocazione del consiglio, che debba essere accordata dal signor pretore ai provveditori (*n. 22*)
103. Sulla presenza del signor pretore in consiglio (*n. 23*)
104. Che il signor pretore non impedisca che vengano presentate delle deliberazioni dai signori provveditori (*n. 24*)

105. Sulle norme del consiglio generale (*n. 10*)
106. Sulla procedura da seguire quando qualcuno voglia divenire cittadino di Rovereto (*n. 200*)
107. Sulle donne, che non debbano succedere nei beni e nei diritti comunali (*n. 89*)
108. Sull'ufficio dei provveditori della comunità e dei massari e dei giurati nelle ville (*n. 12*)
109. Sul giuramento del commilitone e degli ufficiali e sulle loro cauzioni (*n. 13*)
110. Sul sindacato nei confronti del signor pretore (*n. 26*)
111. Sul sindacato svolto dai signori provveditori nei confronti del cancelliere e degli ufficiali (*n. 29*)
112. Sul massaro, da nominare ogni anno (*n. 18*)
113. Sul cavaliere del comune (*n. 14*)
114. Che nessuno si opponga o ingiuri il cavaliere del comune (*n. 75*)
115. Sui *distinctores* (*n. 15*)
116. Sui proclami, che debbano essere fatti ogni anno dai signori provveditori
117. Sul sindaco della comunità (*n. 16*)
118. Sui pesi e le misure, che debbano essere corretti e marchiati
119. Sui venditori di vino al minuto e all'ingrosso
120. Sui venditori di pane (*n. 155*)
121. Sul pane da vendere, che si debba sempre mostrarlo al cavaliere del comune (*n. 156*)
122. Sul cuoio, che non debba essere venduto eccessivamente sporco (*n. 166*)
123. Sui mugnai
124. Sui remi, sui cerchi per le botti o sulle pertiche, di qualunque materiale siano
125. Sui barrocci e sui fasci di legna, che non debbano essere acquistati per essere poi rivenduti, né debbano essere portati fuori della giurisdizione
126. Sulla ricompensa per i lavoratori (*n. 178*)
127. Sui confini, che ogni anno debbano essere riconosciuti dai *distinctores* (*n. 41*)
128. Sulle strade che attraversino i comuni e il territorio, che si debbano tenere ben preparate e pulite (*n. 40*)
129. Su chi non abiti nei comuni (*n. 187*)
130. Sulle immondizie da non gettare nella roggia (*n. 37*)
131. Sugli incendi (*n. 124*)
132. Sulle opere di manutenzione dei prati (*n. 191*)
133. Sui venditori di panni, che siano obbligati a riferire se siano già stati bagnati o meno (*n. 167*)

134. Sui maiali, che non possano essere acquistati per essere poi rivenduti, se prima non siano stati portati a Rovereto o nei borghi (*n. 157*)
135. Sui grani e gli altri beni condotti in città per la vendita, che non debbano essere acquistati, se non dopo l'ora nona o il mattino seguente (*n. 177*)
136. Sui venditori di pietanze e cibi (*n. 165*)
137. Sui pesci che, per essere venduti, debbano essere portati a Rovereto
138. Sul mercato del lunedì a Rovereto (*n. 144*)
139. Sulle fiere che devono essere organizzate durante l'anno (*n. 142*)
140. Sulla calce, che debba essere venduta a peso
141. Sugli affitti e i redditi annuali
142. Sulle condanne e i proclami emanati dai provveditori e dai giurati
143. Sulle cause che debbano essere giudicate dai provveditori di Rovereto e dai massari delle ville
144. Sugli alberi e sulle vigne che debbano essere piantati (*n. 190*)
145. Su quanti conducano viveri e merci
146. Su quanti conducano maiali grassi attraverso il distretto, che ne debbano lasciare l'ottava parte
147. Sui grani da conservare da parte nei periodi di penuria
148. Sui beni che debbano essere venduti con lo stajo colmo
149. Sui beni che debbano essere venduti a braccia di seta o a braccia di panno
150. Sui venditori di paioli, che debbano vendere separatamente il ferro dal rame
151. Disposizione per la vendemmia (*n. 189*)
- [s.n.] Sui saltari che debbano essere eletti (*n. 19*)

MATERIA CRIMINALE

152. Su massari, giurati, sindaci di villaggi e pievanie, tenuti a denunciare omicidi e risse verificatisi nelle loro ville (*n. 83*)
153. Sugli uomini dei villaggi, tenuti a denunciare omicidi e risse al sindaco (*n. 85*)
154. In quali circostanze si possa procedere d'ufficio (*n. 218*)
155. Come si possa procedere nelle cause criminali
156. Come e quando il procuratore possa intervenire nelle cause criminali
157. Sulla procedura per i delitti contro i contumaci
158. In che modo, quando e per quali ragioni qualcuno possa essere sottoposto a tortura (*n. 226*)
159. Che per la tortura si richieda la presenza di due dei provveditori (*n. 227*)
160. Sull'esame dei testi

161. Sulle prove che possano essere ammesse nei casi dei soliti delitti commessi di nascosto
162. Sul modo di provare la fama pubblica nelle cause criminali
163. Sulla difesa da concedere al reo prima della condanna (*n. 217*)
164. Che, in presenza di un fideiussore, la persona detenuta per un crimine che richieda una pena pecuniaria, sia rilasciata (*n. 228*)
165. Che nella dilazione non si computi il giorno in cui il termine sia stato fissato
166. Che nelle cause relative a delitti, nei casi non chiariti dagli statuti, si proceda sulla base del diritto comune (*n. 221*)
167. Sulla commutazione della pena pecuniaria decisa in giudizio
168. Sulla remissione della pena per confessione spontanea o rappacificazione (*n. 230*)
169. Che, nelle cause criminali, la parte vinta sia condannato al pagamento delle spese della parte vincitrice (*n. 232*)
170. Sulle sentenze, che non debbano essere rese pubbliche nell'arengo senza la presenza di due dei provveditori (*n. 229*)
171. Che non si possa presentare appello alle sentenze relative a cause criminali (*n. 233*)
172. Su quanti abbiano bestemmiato Dio e sua madre, la vergine Maria (*n. 9*)
173. Su quanti abbiano insultato o minacciato qualcuno con animo irato (*n. 79*)
174. Sulle ingiurie (*n. 72*)
175. Su quanti abbiano definito meretrici delle donne oneste (*n. 77*)
176. Su quanti abbiano detto che persone di buona fama mentono (*n. 80*)
177. Su quanti abbiano pronunciato parole ingiuriose contro la comunità o alcun ufficiale della stessa e del signor pretore (*n. 74*)
178. Su schiaffi, pugni e altre percosse a mani nude (*n. 63*)
179. Sul togliere il cappello, sulle spinte e se qualcuno abbia fatto le fische (*n. 69*)
180. Sulle percosse lievi, che non si proceda contro i ragazzi (*n. 66*)
181. Sulle ferite e le percosse al volto o in testa, portate con spada, pietra o bastone
182. Sulla mutilazione di un membro (*n. 68*)
183. Sulla pena per chi, mascherato, percuota qualcuno (*n. 70*)
184. Come sia punito chi abbia tirato con l'arco in modo doloso o il proprietario della casa da cui qualcuno sia stato colpito
185. Su quanti siano accorsi agli strepiti a mano armata
186. Su quanti abbiano gridato: «Dai, fuori!», «Alle armi!»
187. Su quanti abbiano percosso o ferito qualcuno del seguito del signor pretore o un altro ufficiale del comune

188. Sulla pena per chi ingiuri, percuota o ferisca qualcuno dei signori provveditori nell'esercizio delle proprie funzioni (*n. 62*)
189. Su quanti picchino qualcuno di notte (*n. 71*)
190. Su omicidi, violenze e azioni infami, che debbano essere punite
191. Sui furti (*n. 45*)
192. Su quanti abbiano depredato qualcuno (*n. 47*)
193. Su quanti, consapevolmente, abbiano accolto un predone e i suoi beni (*n. 56*)
194. Sugli uomini delle contrade in cui sia stato commesso un furto, tenuti ad offrire aiuto alle persone lese (*n. 55*)
195. Su quanti abbiano rubato o depredato nei luoghi sacri
196. Sui predoni da strada (*n. 48*)
197. Su quanti abbiano depredato qualcosa durante i disordini provocati dal fuoco
198. Sul ladro sorpreso durante un furto, che debba essere presentato in curia
199. Su quanti rubino della legna (*n. 49*)
200. Che si possa catturare un servo ladro e trattenerlo (*n. 58*)
201. Qualora un furto sia stato compiuto ai danni del padre, del marito e del padrone, da parte del figlio, della moglie o del servo (*n. 59*)
202. Sulla pena per l'avvelenamento (*n. 44*)
203. Su quanti abbiano battuto moneta falsa
204. Su quanti abbiano fatto battere moneta falsa
205. Su quanti, consapevolmente, abbiano speso moneta falsa a Rovereto o nel distretto
206. Su quanti abbiano limato o raschiato qualche moneta
207. Su quanti abbiano falsificato il sigillo dei signori o del Comune di Rovereto o di qualunque altra persona (*n. 105*)
208. Sulla pena per quanti abbiano falsificato documenti conservati nell'archivio del Comune (*n. 106*)
209. Sulla pena per quanti abbiano falsificato qualche documento (*n. 107*)
210. Su quanti, consapevolmente, abbiano prodotto in giudizio qualche documento falso
211. Su quanti abbiano deposto il falso in una causa criminale
212. Su quanti abbiano deposto il falso in una causa civile
213. Su quanti abbiano giurato il falso in giudizio
214. Su quanti abbiano chiesto a qualche notaio di redigere un documento falso o a un teste di deporre il falso, in quale modo siano puniti
215. Sulla pena per gli ufficiali che riportino un'ambasciata o una relazione falsa
216. Quale procedura debbano seguire quanti abbiano accusato di falso e, qualora siano mancate le prove, come debbano essere puniti
217. Che la persona condannata per falso non possa ricoprire un pubblico ufficio (*n. 108*)

218. Su quanti, giocando, abbiano utilizzato carte e dadi falsi (*n. 136*)
219. Sugli incendiari (*n. 125*)
220. Su quanti, con violenza, abbiano avuto una relazione carnale con una donna maritata
221. Su quanti abbiano avuto una relazione carnale con una donna maritata col suo consenso
222. Sullo stesso argomento (*n. 90*)
223. Su quanti abbiano rapito la moglie di un altro (*n. 91*)
224. Sugli uomini che commettano adulterio
225. Su quanti abbiano avuto una relazione carnale con una donna vergine costretta con la forza, e quale pena debba essere inflitta
226. Su quanti abbiano sedotto e conosciuto carnalmente una donna vergine (*n. 98*)
227. Su lenoni e ruffiani, che debbano essere puniti (*n. 100*)
228. Sulle donne e sui loro parenti, tenuti a denunciare entro i termini le violenze fatte loro
229. Su quanti abbiano venduto qualche possedimento o bene mobile a due persone
230. Su quanti vendano come libero un bene livellario
231. Sulla pena per chi abbandoni un possedimento o lo trasferisca ad un altro contro la volontà della persona da cui gli sia stato riconosciuto
232. Sulla pena per chi abbia spostato i confini
233. Su quanti taglino o devastino vigne, alberi, campi o simili (*n. 194*)
234. Su quanti abbiano derubato qualcuno di un proprio possedimento
235. Su quanti siano entrati o abbiano occupato qualche possedimento senza l'uso della forza
236. Su quanti abbiano costruito una siepe, un muro, un muro a secco o qualche altro edificio su un possedimento altrui (*n. 197*)
237. Su quanti, con frode, abbiano provocato un'inondazione su un possedimento altrui
238. Su quanti abbiano distrutto e devastato strade e vie pubbliche
239. Sulle misure, che debbano essere corrette, e su quanti abbiano utilizzato misure false
240. Sulla ricompensa per gli accusatori
241. Che i banditi possano essere colpiti impunemente entro la giurisdizione (*n. 116*)
242. Su quanti abbiano accolto e nascosto in casa qualche malfattore (*n. 117*)
243. Su quanti abbiano catturato qualche bandito e sulla loro ricompensa (*n. 118*)
244. Su quanti abbiano preso e portato via dei pali da qualche possedimento

245. Su quanti, furtivamente, abbiano raccolto dell'uva da un possedimento altrui (*n. 54*)
246. Sui saltari che, furtivamente, abbiano raccolto uva e frutta durante l'esercizio delle proprie funzioni
247. Su quanti, furtivamente, abbiano raccolto erbaggi commestibili, rape e fave
248. Su quanti abbiano tagliato o rubato siepi altrui (*n. 196*)
249. Su quanti abbiano distrutto porte degli orti
250. Su quanti siano stati trovati in orti o luoghi altrui
251. Su quanti abbiano rubato legumi o grani da luoghi altrui
252. Su quanti abbiano tagliato erba o foglie in possedimento, campi e prati altrui
253. Su quanti abbiano rubato panico e miglio nei campi
254. Sui saltari che commettano frodi nell'esercizio delle loro funzioni
255. Sugli animali che mangino o devastino beni altrui
256. Su quanti abbiano sottratto erba tagliata o fieno dai campi altrui (*n. 195*)
257. Su quanti falsamente abbiano accusato una persona in base ad alcuno dei suddetti capitoli
258. Che il signor pretore, per quel che riguarda le pene contro i delinquenti, osservi gli statuti come sono (*n. 25*)
259. Sui provveditori (*n. 27*)
260. Sullo stesso argomento (*n. 28*)
261. Che non si deroghi agli statuti inclusi in questo volume con alcuna pratica contraria, né si possa dar loro qualche significato differente, ma si rispettino così come sono (*n. 237*)
262. Che non si possa rinunciare in alcun modo agli statuti (*n. 238*)

Formula di promulgazione (*n. 240*)

I TESTI STATUTARI

ABBREVIAZIONI E ORDINAMENTO DEI TESTI SELEZIONATI

I 240 capitoli statuari scelti per questa antologia e riportati nelle pagine seguenti sono raccolti in gruppi tematicamente omogenei, preceduti da un titolo che ne individui subito il contenuto. Vengono qui riuniti senza tenere conto della loro collocazione originaria all'interno degli statuti del 1425 o del 1570. Sono numerati progressivamente da 1 a 240. Per necessaria informazione, comunque, dopo il titolo del singolo capitolo si indica, tra parentesi tonde, la raccolta statutaria da cui è tolto e il numero che in tale raccolta il capitolo stesso ha. Si usano le seguenti abbreviazioni:

nova = gli *Statuti nuovi* della redazione del 1425

ant. = gli *Statuti antichi* della redazione del 1425

ciu. = il libro di *Materia civile* della redazione del 1570

crim. = il libro di *Materia criminale* della redazione del 1570.

Così, per esempio, quando s'incontra 27 SUI PROVVEDITORI (*crim.* 259) si indica anzitutto il numero del capitolo nella nostra antologia (il 27), poi il titolo del capitolo, infine la collocazione originaria del capitolo, che è il cap. 259 nel libro di *Materia criminale* dello statuto del 1570.

I testi del 1425 sono editi in *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538*, a cura di FEDERICA PARCIANELLO, con saggi introduttivi di MARCO BELLABARBA, GHERARDO ORTALI e DIEGO QUAGLIONI, Venezia 1991 (Corpus statutario delle Venezie, 9). I testi del 1570 sono editi in *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610 con la ristampa anastatica dell'edizione del 1617*, a cura di SILVANO GROFF, Venezia 1995 (Corpus statutario delle Venezie, 13).

I

PROEMI DELLE DUE RACCOLTE

I proemi che aprono le due raccolte statuarie fanno riferimento, innanzi tutto e secondo tradizione, all'autorità suprema, garante delle norme incluse negli statuti cittadini; in particolare, il primo (norma n. 1) ricorda come la conferma, datata al 1425, venga dalla Repubblica di Venezia, dopo la revisione degli statuti attuata sotto la supervisione del podestà Francesco Basadonna. Analoga funzione ha il capitolo introduttivo della seconda raccolta (n. 2), ma con il riferimento, in questo caso, all'arciduca Ferdinando d'Asburgo, impegnato a modificare ed aggiornare la normativa per renderla più aderente ad una realtà, che, con tutta evidenza, doveva essere molto cambiata nell'ultimo secolo e mezzo, dopo che nel 1510 Rovereto era passata sotto il dominio dell'Impero prima e della contea del Tirolo poi. In effetti, come si può cogliere già da un semplice raffronto degli indici dei due statuti, il testo legislativo subì profondi aggiustamenti nel corso della revisione cinquecentesca; insomma, anche a voler tralasciare le inutili ripetizioni, la raccolta precedente si dimostrava oramai insufficiente.

Un secondo elemento, però, spicca dalla lettura del proemio del 1425, ed è il riferimento ad un'altra autorità, questa volta ideale e morale (e verrebbe quasi da dire naturale, nell'ottica della sensibilità medievale), rappresentata da Dio, dalla vergine Maria e da san Marco. L'immagine del divino resta centrale anche nella definizione delle norme che regolamentano la vita associativa (cfr., in questo senso, anche la sezione III) e in suo onore si emanano gli statuti, ossia in rispetto ai suoi precetti. In questo caso, poi, vi è anche qualcosa di più: san Marco è, notoriamente, il protettore dello Stato veneziano: inserirlo in testa alla raccolta statutaria significava riconoscere implicitamente un valore ancor più forte al lavoro di revisione attuato col consenso di Venezia; gli statuti, insomma, sono prodotti nell'ambito della comunità roveretana, approvati da Venezia e, in qualche modo, la mano del legislatore è guidata dall'autorità divina e dei santi protettori.

I PROEMIO - 1425

Libro degli statuti del Comune e degli uomini di Rovereto, ad onore di Dio onnipotente e di sua madre, la Vergine gloriosa, e di san Marco evangelista, confermati alla comunità dal serenissimo ed eccellentissimo dominio nostro di Venezia, fatti al tempo dello spettabile e generoso signore Francesco Basadonna, onorevole podestà di Beseno e Rovereto in nome del dominio

ducale, scritto e copiato su mandato del podestà da me, Iacopo da Cremona, cittadino veneto e, al tempo, scrivano e cancelliere del detto signor podestà, col consenso, la volontà e l'ordine di ser Ognibene da Calliano, di ser *Uricius* d'Alemagna, del maestro Antonio Cimatore, di ser Domenico Baziglino, dei sapienti e degli altri uomini abitanti della stessa terra di Rovereto. Corrente l'anno del Signore nostro Gesù Cristo 1425, 1 agosto, indizione terza.

2 PROEMIO - 1570

Ferdinando per divina e favorevole clemenza arciduca d'Austria, duca di Borgogna, Stiria, Carinzia, Carniola, Württenberg ecc., conte d'Asburgo e del Tirolo eccetera. Con questa disposizione dichiariamo che, poiché i fedeli e diletti sudditi della nostra terra e distretto di Rovereto hanno umilmente affermato, con molte e supplichevoli petizioni, che i loro statuti, osservati nei tempi passati, non soddisfano alla varietà attuale delle questioni e che sono fissati anche per i casi emergenti spesso nuovi, e poiché, per ciò, ci hanno chiesto di riformare quegli stessi statuti per il bene e la quiete della loro comunità, aggiungendo le parti che fossero necessarie e prima d'ora omesse e cassando e annullando quelle cadute in desuetudine o inutili, perciò, dato che ci stanno a cuore i nostri suddetti sudditi di Rovereto e desideriamo che siano governati ordinatamente e regolarmente, con rapida deliberazione e tenuto consiglio, confermammo ed emendammo i detti loro statuti di nostra autorità.

II

LA FEDELITÀ AL POTERE CENTRALE (VENEZIA E ARCIDUCA D'AUSTRIA)

Anche in questa seconda sezione si presentano disposizioni sostanzialmente analoghe; si tratta, in entrambi i casi, di norme volte da una parte a legare gli individui alla superiore autorità veneziana o arciducatale attraverso un giuramento formale e solenne, e dall'altra a reprimere ogni forma di insubordinazione e ribellione alle suddette autorità. Per quanto concerne il dominio veneziano, la norma n. 3 elenca i pubblici ufficiali cui sia richiesto un giuramento di fedeltà e l'aiuto e il sostegno a Venezia. Quindi si fissano le pene (n. 4) per i traditori della comunità e di Venezia. Per quanto riguarda la prima norma d'età imperiale, invece, va notato come la comunità di Rovereto fosse considerata parte integrante di una giurisdizione maggiore, la contea tirolese. Quando i sudditi di tale contea avessero pronunciato un giuramento, automaticamente anche i cittadini roveretani sarebbero stati tenuti al medesimo atto (n. 5). Si stabiliscono poi le pene per i traditori dell'arciduca Ferdinando e della contea (n. 6); in questo caso, tuttavia, diversa è la procedura per la punizione dei traditori della città, quasi a sottolineare il diverso grado di importanza rivestito dall'autorità imperiale rispetto a quella cittadina.

3 SUL GIURAMENTO DI FEDELITÀ DA PRESTARE AL DOMINIO DUCALE DI VENEZIA E SULLA PENA PER GLI SLEALI (*ant. 1*)

Innanzi tutto stabiliamo e ordiniamo che tutti gli ufficiali, i consiglieri, i cittadini, i sindaci, gli anziani, i consoli e gli altri ufficiali della pievania e dei villaggi di Rovereto e le altre persone della medesima giurisdizione siano tenuti e debbano realmente giurare sui vangeli di aiutare e sostenere il dominio ducale e la comunità di Venezia in tutte le sue leggi, giurisdizioni e in tutti gli onori, di seguire lui, il suo capitano e le sue insegne con uomini, cavalli e armi tutte le volte che fosse necessario, di fare il possibile con ogni genere di ordini, e di eseguire con assoluta devozione e soggezione gli ordini impartiti dal dominio ducale di Venezia senza dolo e frode, di esercitare fedelmente il proprio ufficio e di offrire sempre consigli giusti e sinceri al dominio e al suo capitano; e, se venissero a sapere qualcosa che possa arrecare danno al dominio ducale o al suo capitano e al castello di Rovereto, quanto prima, da sé o tramite un proprio speciale messaggero, lo riveleranno al dominio ducale e al suo capitano; e, se dallo stesso dominio ducale o dal capitano o da qualche suo ufficiale o messaggero fossero messi a parte di qualche segreto, non lo sveleranno a nessuno e si rivolgeranno contro i suoi nemici e i ribelli.

4 SU QUANTI ABBIANO CONGIURATO O COSPIRATO A DETRIMENTO DEL DETTO DOMINIO DUCALE DEL TERRITORIO DI ROVERETO (*ant. 2*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualche individuo abbia cospirato o congiurato con qualche potente signore a danno o detrimento del dominio di Venezia o di Rovereto e dei suoi castelli, città e terre, qualora sia un nobile, gli sia tagliata la testa in modo che muoia, qualora sia del popolo sia messo alla forca e appeso per il collo in modo che muoia, qualora sia una donna sia arsa sul fuoco, come un infame e un traditore; salvo il diritto per il dominio di Venezia, o per chi in suo nome lo eserciti, di aggravare o alleviare liberamente le pene, in base al luogo, alle persone e ai tempi.

5 SUL GIURAMENTO DI FEDELITÀ DA PRESTARE FEDELMENTE AL SERENISSIMO E AUGUSTISSIMO SIGNORE FERDINANDO ARCIDUCA D'AUSTRIA, CONTE DEL TIROLO E AI SUOI EREDI E SUCCESSORI (*civ. 1*)

Stabiliamo e ordiniamo che, ogni qual volta i fedeli sudditi della contea tirolese abbiano prestato giuramento di fedeltà al serenissimo principe Ferdinando che governa al tempo presente o ai suoi successori, la comunità, il territorio e la giurisdizione di Rovereto, e tutti i suoi abitanti, in quanto parte costituente della suddetta contea tirolese, siano tenuti a prestare giuramento di fedeltà, secondo il tenore del capitolo che giurarono di osservare nel 1564.

6 SU QUANTI ABBIANO COSPIRATO E CONGIURATO A DETRIMENTO E CONTRO IL SERENISSIMO PRINCIPE FERDINANDO, I SUOI EREDI, SUCCESSORI E FUTURI NOSTRI SIGNORI, E CONTRO LA TERRA DI ROVERETO E DELLA GIURISDIZIONE (*civ. 2*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno, di qualsiasi stato o condizione, abbia commesso un crimine di lesa maestà o ribellione, o abbia provocato un tumulto o una sedizione, o abbia cospirato con qualche persona, comunità, potente signore a danno o detrimento del serenissimo principe Ferdinando e degli eredi o contro la contea tirolese, la pena debba essere riservata all'arbitrio del serenissimo principe e dei suoi successori. Qualora, invece, qualcuno abbia agito contro la comunità roveretana, in modo tale da non volgersi direttamente contro la persona del principe o la contea tirolese, sia punibile secondo la qualità del crimine commesso.

III

DISPOSIZIONI CONTRO I BESTEMMIATORI E GLI ERETICI

Significativamente, tra le prime disposizioni delle due raccolte normative (ma era prassi comune nella produzione statutaria medievale) compaiono alcune norme tese a reprimere ogni forma di eresia e a punire i bestemmiatori; la norma n. 7, relativa allo statuto d'epoca veneziana, fa riferimento a diverse forme di eresia, con riguardo particolare alle correnti catare: Desenzano, Bagnolo e Concorezzo, tutte località abbastanza vicine a Rovereto, erano state sede di altrettante comunità catare (il riferimento a gruppi ereticali tanto lontani nel tempo, sia detto per inciso, lascia intendere come la norma abbia un'origine piuttosto antica). Di seguito (n. 8) si definiscono le pene per i bestemmiatori di Dio e dei santi. In età imperiale, quest'ultima norma viene notevolmente ampliata (n. 9), addirittura con un breve campionario delle possibili ingiurie (verbali o meno) rivolte alla divinità; le pene previste, come si legge, vanno dall'ammenda alle punizioni corporali, talvolta anche molto dure, a sottolineare quanto si ritenessero gravi tali reati, soprattutto se reiterati.

7 SU QUANTI ABBIANO ACCOLTO GLI ERETICI E LI ABBIANO OSPITATI CONSAPEVOLMENTE IN CASA PROPRIA (*ant. 3*)

Stabiliamo e ordiniamo che nessuno debba ospitare in casa propria e consapevolmente catari, patarini, [...] poveri di Lione, catari della diocesi di Desenzano, di Bagnolo, di Concorezzo, albanesi, Dolcino con i suoi falsi apostoli e compagni e gli altri eretici della santa fede cattolica, né favorirli, né dare loro aiuto. E chi abbia agito consapevolmente in modo contrario, incorra nelle pene canoniche e civili.

8 SU QUANTI ABBIANO BESTEMMIATO DIO E SUA MADRE, LA VERGINE GLORIOSA (*ant. 4*)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia bestemmiato Dio, sua madre, la vergine Maria, i santi e le sante, sia condannato e punito con 100 soldi di piccoli veronesi per ciascuna occasione in cui abbia bestemmiato Dio e sua madre, la beata vergine, e con 60 soldi di piccoli veronesi per ciascuna occasione in cui abbia bestemmiato i suoi santi; qualora poi non abbia potuto pagare, per ogni occasione in cui, come detto, abbia bestemmiato, sia immerso tre volte nel fiume Adige. E chiunque possa farsi accusatore dei crimini predetti e riceva metà della pena, qualora attraverso di lui sia stata scoperta la verità.

9 SU QUANTI ABBIANO BESTEMMIATO DIO E SUA MADRE, LA VERGINE MARIA (*crim. 172*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia bestemmiato Dio e sua madre, la gloriosa vergine Maria, o i suoi santi o sante o qualcuno di questi, sia condannato e punito con 5 lire per ciascuna occasione in cui abbia bestemmiato Dio e la vergine, e con 3 lire per ciascuna occasione in cui abbia bestemmiato i suoi santi. Qualora poi non abbia corrisposto o potuto corrispondere la pena entro un giorno, per ciascuna occasione in cui abbia bestemmiato, venga immerso per tre volte nel fiume Leno e chiunque possa farsi accusatore e abbia la metà, se attraverso la sua accusa sarà stata scoperta la verità. Ugualmente, se qualcuno bestemmiando dicesse: «A dispetto di Dio», o «Della nostra signora», o «Cornuto», «Puttana», o parole simili, che allora, in quel caso, sia punito con 20 lire da assegnare per metà all'accusatore e per metà alla comunità e l'accusatore rimanga segreto. E se qualcuno in disprezzo di Dio, della beata vergine Maria, dei santi e delle sante si scagliasse contro le loro immagini con animo irato e le colpisse o facesse le fiche o sputasse contro tali immagini o facesse qualcosa di altrettanto turpe, allora a quel tale sia amputata la mano destra e tagliata la lingua come esempio per gli altri e i delitti non rimangano impuniti; e qualora qualcuno sia stato accusato di bestemmia, la terza volta sia punito col doppio e, se accusato più volte, sia punito in modo più duro ad arbitrio del signor pretore, cosicché possa fargli comminare pubblicamente anche tre colpi di corda, come esempio per gli altri, oltre la pena pecuniaria.

6 SU QUANTI ABBIANO COSPIRATO E CONGIURATO A DETRIMENTO E CONTRO IL SERENISSIMO PRINCIPE FERDINANDO, I SUOI EREDI, SUCCESSORI E FUTURI NOSTRI SIGNORI, E CONTRO LA TERRA DI ROVERETO E DELLA GIURISDIZIONE (*civ. 2*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno, di qualsiasi stato o condizione, abbia commesso un crimine di lesa maestà o ribellione, o abbia provocato un tumulto o una sedizione, o abbia cospirato con qualche persona, comunità, potente signore a danno o detrimento del serenissimo principe Ferdinando e degli eredi o contro la contea tirolese, la pena debba essere riservata all'arbitrio del serenissimo principe e dei suoi successori. Qualora, invece, qualcuno abbia agito contro la comunità roveretana, in modo tale da non volgersi direttamente contro la persona del principe o la contea tirolese, sia punibile secondo la qualità del crimine commesso.

III

DISPOSIZIONI CONTRO I BESTEMMIATORI E GLI ERETICI

Significativamente, tra le prime disposizioni delle due raccolte normative (ma era prassi comune nella produzione statutaria medievale) compaiono alcune norme tese a reprimere ogni forma di eresia e a punire i bestemmiatori; la norma n. 7, relativa allo statuto d'epoca veneziana, fa riferimento a diverse forme di eresia, con riguardo particolare alle correnti catarre: Desenzano, Bagnolo e Concorezzo, tutte località abbastanza vicine a Rovereto, erano state sede di altrettante comunità catarre (il riferimento a gruppi ereticali tanto lontani nel tempo, sia detto per inciso, lascia intendere come la norma abbia un'origine piuttosto antica). Di seguito (n. 8) si definiscono le pene per i bestemmiatori di Dio e dei santi. In età imperiale, quest'ultima norma viene notevolmente ampliata (n. 9), addirittura con un breve campionario delle possibili ingiurie (verbali o meno) rivolte alla divinità; le pene previste, come si legge, vanno dall'ammenda alle punizioni corporali, talvolta anche molto dure, a sottolineare quanto si ritenessero gravi tali reati, soprattutto se reiterati.

7 SU QUANTI ABBIANO ACCOLTO GLI ERETICI E LI ABBIANO OSPITATI CONSAPEVOLMENTE IN CASA PROPRIA (*ant. 3*)

Stabiliamo e ordiniamo che nessuno debba ospitare in casa propria e consapevolmente catari, patarini, [...] poveri di Lione, catari della diocesi di Desenzano, di Bagnolo, di Concorezzo, albanesi, Dolcino con i suoi falsi apostoli e compagni e gli altri eretici della santa fede cattolica, né favorirli, né dare loro aiuto. E chi abbia agito consapevolmente in modo contrario, incorra nelle pene canoniche e civili.

8 SU QUANTI ABBIANO BESTEMMIATO DIO E SUA MADRE, LA VERGINE GLORIOSA (*ant. 4*)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia bestemmiato Dio, sua madre, la vergine Maria, i santi e le sante, sia condannato e punito con 100 soldi di piccoli veronesi per ciascuna occasione in cui abbia bestemmiato Dio e sua madre, la beata vergine, e con 60 soldi di piccoli veronesi per ciascuna occasione in cui abbia bestemmiato i suoi santi; qualora poi non abbia potuto pagare, per ogni occasione in cui, come detto, abbia bestemmiato, sia immerso tre volte nel fiume Adige. E chiunque possa farsi accusatore dei crimini predetti e riceva metà della pena, qualora attraverso di lui sia stata scoperta la verità.

9 SU QUANTI ABBIANO BESTEMMIATO DIO E SUA MADRE, LA VERGINE MARIA (*crim. 172*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia bestemmiato Dio e sua madre, la gloriosa vergine Maria, o i suoi santi o sante o qualcuno di questi, sia condannato e punito con 5 lire per ciascuna occasione in cui abbia bestemmiato Dio e la vergine, e con 3 lire per ciascuna occasione in cui abbia bestemmiato i suoi santi. Qualora poi non abbia corrisposto o potuto corrispondere la pena entro un giorno, per ciascuna occasione in cui abbia bestemmiato, venga immerso per tre volte nel fiume Leno e chiunque possa farsi accusatore e abbia la metà, se attraverso la sua accusa sarà stata scoperta la verità. Ugualmente, se qualcuno bestemmiando dicesse: «A dispetto di Dio», o «Della nostra signora», o «Cornuto», «Puttana», o parole simili, che allora, in quel caso, sia punito con 20 lire da assegnare per metà all'accusatore e per metà alla comunità e l'accusatore rimanga segreto. E se qualcuno in disprezzo di Dio, della beata vergine Maria, dei santi e delle sante si scagliasse contro le loro immagini con animo irato e le colpisse o facesse le fiche o sputasse contro tali immagini o facesse qualcosa di altrettanto turpe, allora a quel tale sia amputata la mano destra e tagliata la lingua come esempio per gli altri e i delitti non rimangano impuniti; e qualora qualcuno sia stato accusato di bestemmia, la terza volta sia punito col doppio e, se accusato più volte, sia punito in modo più duro ad arbitrio del signor pretore, cosicché possa fargli comminare pubblicamente anche tre colpi di corda, come esempio per gli altri, oltre la pena pecuniaria.

IV UFFICIALI E PUBBLICHE FUNZIONI: STRUTTURE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

La sezione raccoglie 26 norme relative alle cariche pubbliche della città di Rovereto. Si riportano, innanzi tutto, le disposizioni che definiscono i criteri di nomina dei pubblici ufficiali e va notato come esse siano state inserite quasi tutte con la revisione cinquecentesca. Un solo capitolo d'età veneziana, infatti, riguardava i criteri d'elezione, e per di più per un istituto di secondaria importanza com'era quello degli stimatori della carne (n. 17). D'altra parte, l'ordinamento comunale più antico prevedeva comunque la presenza di tali disposizioni relative alle nomine, semplicemente esse non erano incluse nella raccolta statutaria. Fra le norme in questione un posto di rilievo spetta, ovviamente, a quelle relative al consiglio generale cittadino (n. 10), di origine sicuramente molto antica, cui ogni anno, il 29 dicembre, spettava il compito di eleggere i provveditori della città ossia il consiglio dei venticinque, l'organo legislativo più importante in Rovereto. Vista la rilevanza del compito, la norma risulta alquanto elaborata e minuziosa. Seguono poi altre disposizioni, relative al giuramento sia dei provveditori, sia di altri pubblici ufficiali (dal commilitone del pretore agli stimatori pubblici della carne, fino agli ufficiali dei villaggi della circoscrizione) investiti dai provveditori di un ruolo sicuramente minore, ma non per questo meno significativo per la vita cittadina (nn. 11-19). È invece lo statuto più antico a definire la durata delle cariche degli ufficiali pubblici nominati dal consiglio cittadino (n. 20), fissata in quattro mesi. Sempre dalla medesima raccolta si trae il capitolo che sancisce le pene per gli ufficiali della comunità che commettano degli illeciti nell'esercizio delle proprie funzioni (n. 21). Seguono poi alcune norme che regolano l'attività delle magistrature principali e le eventuali pene per gli inadempienti: tre capitoli, ad esempio, definiscono le modalità dell'attività del consiglio cittadino (nn. 22-24); in altri casi si definiscono i compiti degli stimatori della carne, o dei sindaci (nn. 30-31), o dei preconi (ossia i banditori) del Comune (n. 32), o ancora i compensi per gli arbitri incaricati di definire i compromessi. Per il ruolo molto importante che i saltari (con funzione di polizia rurale) svolgevano nella custodia delle campagne, due norme tendono a definirne le pene in caso di furto o frode (nn. 34-35). Secondo quella che era una prassi diffusa, infine, alcuni capitoli ribadivano come ci si dovesse attenere scrupolosamente agli statuti nell'emanazione delle sentenze, e ricordavano che l'attività del pretore, del cancelliere del Comune e degli ufficiali, alla conclusione del loro mandato, sarebbe stata sottoposta a revisione e sindacato (nn. 24-28).

10 SULLE NORME DEL CONSIGLIO GENERALE (*civ. 105*)

A) Stabiliamo che il 29 dicembre di ogni anno, durante la festa di san Tommaso di Canterbury, nostro protettore, subito dopo pranzo debba riunirsi secondo l'uso antico il consiglio generale, convocato il giorno precedente dall'ufficiale e dalla campana della torre; e vi debba partecipare una persona per ciascuna casa e ciascun focolare, che abiti nel nostro Comune e paghi i tributi sulle cose e sulle persone e che non sia minore di 21

anni, pena 3 lire meranesi, a meno che non abbia avuto una valida scusante, valutata nei tre giorni successivi dal magnifico signor pretore; né possa essere provveditore, qualora non abbia compiuto il venticinquesimo anno; e tale pena sia assegnata alla comunità e immediatamente sia annotata nel libro consiliare, e i signori provveditori eletti paghino di tasca propria, qualora non l'abbiano riscossa. E qualora il capofamiglia fosse vivo, sano e non decrepito, sia tenuto a presentarsi personalmente in consiglio, ma se fosse decrepito, malato o assente, allora il figlio maggiore che si trovi in patria (ma che non abbia comunque meno di 21 anni), venga al consiglio e abbia diritto di parola. Il figlio di famiglia, poi, che viva separatamente dal padre, con un'abitazione e un focolare propri e che paghi gli oneri comunali, entri in consiglio e abbia diritto di parola, qualora ne abbia l'età, come detto sopra. E qualora qualcuno del Comune di Rovereto abbia abitato fuori dal territorio o in altro Comune, non possa venire in consiglio, ma ne stia lontano, senza tuttavia danno per i suoi diritti finché viva nel nostro Comune. Ugualmente, qualora qualcuno del Comune abbia lavorato presso un'altra persona come fattore o servo, non possa venire in consiglio, finché conservi tale ruolo. Ugualmente, qualora più abitanti con un focolare siano stati eletti contemporaneamente come consiglieri o nel consiglio generale o in quello dei venticinque, possano e debbano essere ballottati, ma solo uno di loro, il più votato, resti in consiglio, purché abbia raggiunto la suddetta età. In tale consiglio generale, alla presenza del magnifico signor pretore in carica, si eleggano per scrutinio i migliori e più validi per governare la comunità, e i provveditori siano gli ultimi in tale operazione e possano eleggere qualcuno se, probò e idoneo, sia stato dimenticato per incuria e lo scrutinio sia reso pubblico; [...] e fatto e reso pubblico lo scrutinio, se qualcuno volesse entrare in consiglio, una volta iniziato il ballottaggio non sia più ammesso, ma se ne vada. Ugualmente, durante il ballottaggio, ciascuno sieda al proprio posto e voti fedelmente e con sincerità, senza conservare la ballotta in mano, pena 1 ragnese da assegnare alla comunità, e la privazione della carica in consiglio.

B) Ugualmente, quando qualcuno sarà ballottato e l'ufficiale avrà detto: «Il tale viene ballottato», chi gli sia affine fino al secondo grado, o i suoi agnati e cognati fino al terzo grado secondo il diritto civile, esca immediatamente dal consiglio e il massaro debba stare presso le porte del consiglio e tenere il conto di chi esce e riferire fedelmente il numero al cancelliere; e chi non sia uscito, incorra nella pena di 3 lire meranesi da assegnare alla comunità e riscuotersi da parte dei futuri provveditori, a rischio di pagare di tasca propria; e chiunque sia uscito non possa rientrare, se non terminata la votazione e portati i bossoli al tavolo del magnifico signor pretore e dei provveditori. Ugualmente, qualora qualcuno abbia voluto dire qualcosa in consiglio, si debba alzare e andare alla cattedra collocata

IV UFFICIALI E PUBBLICHE FUNZIONI: STRUTTURE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

La sezione raccoglie 26 norme relative alle cariche pubbliche della città di Rovereto. Si riportano, innanzi tutto, le disposizioni che definiscono i criteri di nomina dei pubblici ufficiali e va notato come esse siano state inserite quasi tutte con la revisione cinquecentesca. Un solo capitolo d'età veneziana, infatti, riguardava i criteri d'elezione, e per di più per un istituto di secondaria importanza com'era quello degli stimatori della carne (n. 17). D'altra parte, l'ordinamento comunale più antico prevedeva comunque la presenza di tali disposizioni relative alle nomine, semplicemente esse non erano incluse nella raccolta statutaria. Fra le norme in questione un posto di rilievo spetta, ovviamente, a quelle relative al consiglio generale cittadino (n. 10), di origine sicuramente molto antica, cui ogni anno, il 29 dicembre, spettava il compito di eleggere i provveditori della città ossia il consiglio dei venticinque, l'organo legislativo più importante in Rovereto. Vista la rilevanza del compito, la norma risulta alquanto elaborata e minuziosa. Seguono poi altre disposizioni, relative al giuramento sia dei provveditori, sia di altri pubblici ufficiali (dal commilitone del pretore agli stimatori pubblici della carne, fino agli ufficiali dei villaggi della circoscrizione) investiti dai provveditori di un ruolo sicuramente minore, ma non per questo meno significativo per la vita cittadina (nn. 11-19). È invece lo statuto più antico a definire la durata delle cariche degli ufficiali pubblici nominati dal consiglio cittadino (n. 20), fissata in quattro mesi. Sempre dalla medesima raccolta si trae il capitolo che sancisce le pene per gli ufficiali della comunità che commettano degli illeciti nell'esercizio delle proprie funzioni (n. 21). Seguono poi alcune norme che regolano l'attività delle magistrature principali e le eventuali pene per gli inadempienti: tre capitoli, ad esempio, definiscono le modalità dell'attività del consiglio cittadino (nn. 22-24); in altri casi si definiscono i compiti degli stimatori della carne, o dei sindaci (nn. 30-31), o dei preconi (ossia i banditori) del Comune (n. 32), o ancora i compensi per gli arbitri incaricati di definire i compromessi. Per il ruolo molto importante che i saltari (con funzione di polizia rurale) svolgevano nella custodia delle campagne, due norme tendono a definirne le pene in caso di furto o frode (nn. 34-35). Secondo quella che era una prassi diffusa, infine, alcuni capitoli ribadivano come ci si dovesse attenere scrupolosamente agli statuti nell'emanazione delle sentenze, e ricordavano che l'attività del pretore, del cancelliere del Comune e degli ufficiali, alla conclusione del loro mandato, sarebbe stata sottoposta a revisione e sindacato (nn. 24-28).

10 SULLE NORME DEL CONSIGLIO GENERALE (*civ. 105*)

A) Stabiliamo che il 29 dicembre di ogni anno, durante la festa di san Tommaso di Canterbury, nostro protettore, subito dopo pranzo debba riunirsi secondo l'uso antico il consiglio generale, convocato il giorno precedente dall'ufficiale e dalla campana della torre; e vi debba partecipare una persona per ciascuna casa e ciascun focolare, che abiti nel nostro Comune e paghi i tributi sulle cose e sulle persone e che non sia minore di 21

anni, pena 3 lire meranesi, a meno che non abbia avuto una valida scusante, valutata nei tre giorni successivi dal magnifico signor pretore; né possa essere provveditore, qualora non abbia compiuto il venticinquesimo anno; e tale pena sia assegnata alla comunità e immediatamente sia annotata nel libro consiliare, e i signori provveditori eletti paghino di tasca propria, qualora non l'abbiano riscossa. E qualora il capofamiglia fosse vivo, sano e non decrepito, sia tenuto a presentarsi personalmente in consiglio, ma se fosse decrepito, malato o assente, allora il figlio maggiore che si trovi in patria (ma che non abbia comunque meno di 21 anni), venga al consiglio e abbia diritto di parola. Il figlio di famiglia, poi, che viva separatamente dal padre, con un'abitazione e un focolare propri e che paghi gli oneri comunali, entri in consiglio e abbia diritto di parola, qualora ne abbia l'età, come detto sopra. E qualora qualcuno del Comune di Rovereto abbia abitato fuori dal territorio o in altro Comune, non possa venire in consiglio, ma ne stia lontano, senza tuttavia danno per i suoi diritti finché viva nel nostro Comune. Ugualmente, qualora qualcuno del Comune abbia lavorato presso un'altra persona come fattore o servo, non possa venire in consiglio, finché conservi tale ruolo. Ugualmente, qualora più abitanti con un focolare siano stati eletti contemporaneamente come consiglieri o nel consiglio generale o in quello dei venticinque, possano e debbano essere ballottati, ma solo uno di loro, il più votato, resti in consiglio, purché abbia raggiunto la suddetta età. In tale consiglio generale, alla presenza del magnifico signor pretore in carica, si eleggano per scrutinio i migliori e più validi per governare la comunità, e i provveditori siano gli ultimi in tale operazione e possano eleggere qualcuno se, probato e idoneo, sia stato dimenticato per incuria e lo scrutinio sia reso pubblico; [...] e fatto e reso pubblico lo scrutinio, se qualcuno volesse entrare in consiglio, una volta iniziato il ballottaggio non sia più ammesso, ma se ne vada. Ugualmente, durante il ballottaggio, ciascuno sieda al proprio posto e voti fedelmente e con sincerità, senza conservare la ballotta in mano, pena 1 ragnese da assegnare alla comunità, e la privazione della carica in consiglio.

B) Ugualmente, quando qualcuno sarà ballottato e l'ufficiale avrà detto: «Il tale viene ballottato», chi gli sia affine fino al secondo grado, o i suoi agnati e cognati fino al terzo grado secondo il diritto civile, esca immediatamente dal consiglio e il massaro debba stare presso le porte del consiglio e tenere il conto di chi esce e riferire fedelmente il numero al cancelliere; e chi non sia uscito, incorra nella pena di 3 lire meranesi da assegnare alla comunità e riscuotersi da parte dei futuri provveditori, a rischio di pagare di tasca propria; e chiunque sia uscito non possa rientrare, se non terminata la votazione e portati i bossoli al tavolo del magnifico signor pretore e dei provveditori. Ugualmente, qualora qualcuno abbia voluto dire qualcosa in consiglio, si debba alzare e andare alla cattedra collocata

davanti al signor pretore e ai provveditori, e li parli; poi, torni al proprio posto e si faccia avanti un'altra persona per parlare; nel frattempo, gli altri tacciano e lo ascoltino tranquillamente e i signori provveditori controllino che non si generino confusione, tumulto e strepiti, e chi non abbia osservato le regole, sia condannato ad 1 ragnese da esigersi subito da parte dei futuri signori provveditori, a rischio di pagare di tasca propria. Ugualmente, che lo spoglio di ciascuna votazione sia pubblico e palese e sia svolto sul banco dal signor pretore e dai provveditori, e il cancelliere tenga nota dei voti, mentre tutti gli altri assistono, ma ciascuno seduto al proprio posto, e che nessuno corra al tavolo del signor pretore.

C) Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, nominato ed eletto il consiglio dei venticinque con l'aggiunta, secondo quanto stabilito sopra, il consiglio generale sia sciolto e rimanga il consiglio dei venticinque, e qualora siano presenti venti consiglieri compreso il magnifico pretore, siano eletti i nuovi provveditori, e possa essere eletto anche un assente, purché faccia parte del consiglio dei venticinque, altrimenti no, e fra le persone elette e ballottate che abbiano avuto il maggior numero di suffragi, rimangano e si nominino i provveditori per l'anno successivo. Nella votazione si segua la procedura suddetta, che gli affini fino al secondo grado e i cognati fino al terzo escano, a rischio della pena già detta, e il massaro controlli e riferisca al cancelliere chi è uscito. E chi sia stato nominato provveditore non possa rifiutare l'incarico, pena 50 ragnesi da assegnare alla comunità e da esigersi da parte dei signori provveditori, a rischio di pagare di tasca propria, a meno che non vi sia una qualche ragione considerata legittima dal magnifico signor pretore. Ugualmente, che il consiglio si possa tenere sempre quando abbiano potuto essere presenti diciannove persone presso il magnifico signor pretore, né si chiami alcuno dell'aggiunta. Anzi, se entrasse alcuno dell'aggiunta, i consiglieri si alzino ed escano; se invece non siano stati presenti diciannove consiglieri, allora tutti i nomi di quelli dell'aggiunta siano inseriti nel bossolo e il primo estratto a sorte sia convocato e così di seguito finché non si raggiunga il numero necessario di diciannove. Ugualmente, suonata la campana del consiglio, con un margine di tempo di circa mezz'ora, secondo la consuetudine, se qualcuno del consiglio personalmente convocato non si sia presentato senza una valida ragione, immediatamente sia condannato dal signor pretore a 36 carantani, e la condanna sia trascritta nel libro consiliare, e immediatamente, su incarico del signor pretore, l'ufficiale prelevi dei pegni e questi siano venduti; e qualora i signori provveditori non abbiano fatto eseguire subito tale pignoramento, incorrano in una pena doppia da assegnare alla comunità. Ugualmente, che chiunque faccia parte del consiglio, sentita la campana, anche qualora non sia stato convocato personalmente, possa venire ed entrare in consiglio.

11 SULL'UFFICIO DEL PRETORE E SUL MODO DI SINDACARE LUI E IL SUO CAVALIERE (*civ. 3*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che il signor podestà, eletto e confermato secondo la forma dei privilegi della comunità e della terra di Rovereto, alla presenza del capitano roveretano, sia tenuto e debba innanzi tutto giurare su sacri vangeli di essere fedele a sua serenità, e di osservare le leggi, gli statuti, i privilegi e le consuetudini della comunità e della giurisdizione di Rovereto; e che, nei giorni festivi e non festivi, eccetto quelli in onore di Dio, sia tenuto anche a rendere giustizia nelle cause trattate con procedura sommaria a chiunque lo chieda, secondo le esigenze, ammettendo tutti coloro che ricorrano a lui per avere giustizia. Nelle cause ordinarie, invero, sia tenuto e debba sedere al banco consueto per tre giorni alla settimana, cioè lunedì, mercoledì e venerdì, dopo l'ora nona, eccettuati i giorni fissati dallo statuto sulle festività, e lì rimanere secondo le esigenze, suonata però, prima che sieda, per tre volte la campanella e con un certo intervallo. Nei giorni di martedì, giovedì e sabato debba attendere alle cause criminali e definirle, ma non sia perciò impedito a farlo ogni altro giorno o momento e possa allora procedere nelle cause criminali nei modi che ritenga opportuni, tuttavia secondo la forma dei presenti statuti; e qualora non si sia seduto e non abbia reso giustizia, per ciascuna occasione incorra di fatto nella pena di 4 ragnesi da trattenere dal suo salario, e il signor cancelliere sia tenuto compilare e tenere una nota e mostrarla agli spettabili provveditori, pena 30 carantani, a meno che un impedimento legittimo non abbia ostacolato lo stesso magnifico pretore. Ugualmente, sia tenuto a procurare, assoldare e in ogni momento mantenere un cavaliere, col quale si riunisca assieme alla spettabile comunità [...] e che sia tenuto ad esercitare fedelmente il proprio incarico assieme agli altri ufficiali, secondo gli ordini del commilitone e degli ufficiali, per i quali si veda all'interno di questo volume degli statuti. Ugualmente, in conformità all'elezione e alla conferma, sia tenuto a restare in carica per sedici mesi, né possa restituire lo scettro finché non ne verrà eletto e confermato un altro, e, durante il suo ufficio, il pretore non possa assentarsi dal territorio e dalla giurisdizione di Rovereto senza ordine o licenza dei signori provveditori. E, avuta la licenza, sia tenuto a provvedere di un luogotenente idoneo, né, peraltro, possa stare fuori dal territorio e dalla giurisdizione per oltre tre giorni, a meno che non vi sia un legittimo impedimento, e qualora abbia mancato o non abbia provveduto o sia stato assente, perda il doppio del salario previsto per il periodo di assenza. Ugualmente, sia tenuto, all'inizio del proprio mandato, a far leggere i proclami e le grida secondo la consuetudine. Allo stesso modo, concluso l'incarico, il signor pretore sia tenuto e debba restare a Rovereto almeno per dieci giorni col suo cavaliere, affinché, su istanza dei *gravatores*, due sindaci possano procedere e sindacare, sindaci che, eletti dal consiglio della

comunità e da un terzo sindaco nominato dal signor capitano, abbiano la piena e assoluta facoltà di valutare, assolvere, condannare e passare in rassegna le loro sentenze, esclusi assolutamente gli appelli per le cause presentate davanti a loro contro pretore e cavaliere. E durante questa revisione, ogni giorno, di mattina e di sera, il signor podestà e il cavaliere siano tenuti a presentarsi nel luogo previsto di fronte agli stessi sindacatori, con o senza un procuratore o un avvocato, e debbano rispondere ai reclami e alle lagnanze presentati contro di loro, e, quello stesso giorno o il seguente, intentare un processo producendo dei testimoni, altrimenti sia ritenuto intentato e si proceda ulteriormente, e in prima comparizione debbano presentare, ad arbitrio dei signori sindacatori, una garanzia idonea di rispettare la legge e sottostare alla sentenza. E trascorsi questi dieci giorni, qualora non siano state definite dai signori sindacatori, le cause e le lagnanze siano concluse quanto più rapidamente possibile secondo le necessità imposte dalle stesse, cosicché, dopo dieci giorni precisi, il pretore e il cavaliere non siano più tenuti a risiedere ulteriormente a Rovereto, ma solo i loro garanti restino obbligati per la sentenza, e in base alla condanna inflitta al pretore e al cavaliere, questi e i loro fideiussori siano tenuti a pagare la pena, aggiunto che sia da osservare e considerare valida qualunque decisione sia stata presa di comune accordo da due dei tre sindacatori, sia nella procedura che nel giudizio, fosse pure assente o contrario il terzo.

12 SULL'UFFICIO DEI PROVVEDITORI DELLA COMUNITÀ E DEI MASSARI E DEI GIURATI NELLE VILLE (*civ. 108*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che ogni anno, nominato il consiglio dei venticinque e i provveditori, appena costoro siano stati eletti, debbano giurare nelle mani del magnifico signor pretore di essere fedeli al serenissimo principe Ferdinando d'Asburgo, nostro graziosissimo signore, di esercitare fedelmente e in modo diligente le proprie mansioni per il bene pubblico, di preferirlo assolutamente all'interesse privato e di occuparsi di ciò che è utile alla comunità, trascurando l'inutile, e subito, in onore e in omaggio a Dio e con timore della sua maestà divina, siano tenuti a prendere il registro dei precetti spirituali della comunità che si trova in archivio e riconoscerli, e con tutto l'impegno far in modo che abbiano il proprio compimento e non siano trascurati, bensì osservati ed eseguiti precisamente, affinché, per aver dimenticato il sentimento religioso, non succeda a noi ciò che succede a chi, avendolo scordato, benché potente è destinato al crollo e alla distruzione. E prima di tutto siano tenuti a far in modo che, qualora ne siano sprovviste, la nostra terra e comunità abbiano un curato probo e idoneo e un maestro di scuola di buoni costumi e preparato tanto in grammatica quanto in aritmetica, entrambe sommamente importanti e necessarie per reggere bene e ordinatamente uno stato e una

comunità; in terzo luogo, far in modo che abbiano un predicatore nel periodo della quaresima. E, per quanto riguarda le questioni spirituali che dovessero spettare loro, i massari e i giurati siano tenuti a comportarsi allo stesso modo nei villaggi e sui monti.

13 SUL GIURAMENTO DEL COMMILITONE E DEGLI UFFICIALI E SULLE LORO CAUZIONI (*civ. 109*)

Ugualmente, [il consiglio dei venticinque e i provveditori] debbano far in modo che il commilitone del signor pretore e gli ufficiali della sua curia giurino e versino una cauzione nel modo sotto indicato.

In primo luogo, il cavaliere del magnifico signor pretore sia tenuto col suo aiutante, qualora ne abbia uno, o col vice commilitone, a giurare nelle mani del signor pretore fedeltà a sua serenità, il nostro graziosissimo signore, e di compiere il proprio servizio fedelmente, con diligenza e senza riguardo per alcuno; inoltre, che fornisca, per sé e per il proprio aiutante, un'adeguata garanzia di comportarsi fedelmente senza frodare alcuno e di pagare ciò che sarà dovuto; ugualmente, che il commilitone e il suo aiutante, qualora l'abbiano voluto, possano esercitare le funzioni degli ufficiali, nei modi e con le ricompense stabilite negli statuti. E che tutti gli ufficiali, nelle mani del magnifico signor pretore, giurino fedeltà a sua serenità e allo stesso signor pretore e di svolgere le proprie mansioni senza riguardi e frodi contro alcuno e di osservare i seguenti capitoli. Innanzi tutto, forniscano un'adeguata garanzia di amministrare fedelmente e per quanto riguarda la concussione; inoltre, che ciascun ufficiale sia tenuto a far la guardia per una settimana, pena 5 lire meranesi; e ancora, che, trascorsa la settimana, ciascun ufficiale sia tenuto a pulire e scopare il palazzo del magnifico signor pretore, dove si rende giustizia, e la loggia di fronte, pena 10 carantani; inoltre, l'ufficiale di guardia non si possa allontanare dal territorio e dai borghi senza permesso del signor pretore, pena 10 lire meranesi; poi, suonata la campanella del palazzo, ciascun ufficiale di guardia corra immediatamente dal signor pretore, e qualora suoni più a lungo del solito, debbano accorrere anche gli altri ufficiali presenti nel territorio che l'abbiano sentita, pena 1 ragnese per ciascuno e ciascuna occasione. Ugualmente, nei giorni festivi tutti gli ufficiali e il commilitone siano tenuti a presentarsi davanti al magnifico signor pretore, al momento della sua messa, a meno che non abbiano ottenuto una dispensa o non vi sia un impedimento ritenuto ragionevole dal signor pretore, e ad accompagnare sua magnificenza in chiesa a messa e, successivamente, a palazzo o dove fosse necessario, pena 1 ragnese per ciascuno e ciascuna occasione; allo stesso modo siano tenuti, ogni volta che vengano convocati dal commilitone, a seguirlo per eseguire gli incarichi assegnati dal signor pretore, pena 1 ragnese ciascuno per ciascuna occasione e la detenzione nel carcere del signor pretore. E, a pena di spergiuro, non debbano rivelare ad

alcuno gli incarichi assegnati, qualora debbano catturare qualcuno, a rischio delle stesse pene e di quelle che si possono infliggere secondo il diritto comune; a rischio della medesima pena, poi, siano tenuti, quanto prima, a denunciare all'ufficio della cancelleria i pegni, le risse e tutti i delitti visti, conosciuti o di cui abbiano sentito parlare. Inoltre che ricevano la parte loro spettante, assegnata dai proclami del magnifico signor pretore e, secondo l'antichissima consuetudine, ricevano la metà delle condanne [...].

14 SUL CAVALIERE DEL COMUNE (*civ. 113*)

Ugualmente, stabiliamo che i provveditori, assieme ai colleghi uscenti come sopra, siano tenuti a nominare dei validi e probi cavalieri del Comune, uno del consiglio, qualora si sia potuto trovare, e uno del Comune, per questo che è, in uno Stato, l'incarico più grato a Dio, se esercitato con carità cristiana, e sempre i signori provveditori siano tenuti a ricevere dai medesimi cavalieri appena nominati il giuramento di svolgere la propria funzione fedelmente e senza alcuna frode.

15 SUI *DISTRINCTORES* (*civ. 115*)

Ugualmente, stabiliamo che i nuovi provveditori debbano nominare due *distrinctores* del Comune, ricevendo da loro il giuramento di esercitare il proprio incarico con fedeltà e senza frode.

16 SUL SINDACO DELLA COMUNITÀ (*civ. 117*)

Ugualmente, stabiliamo che i signori provveditori durante il primo consiglio siano tenuti a provvedere [alla nomina di] un sindaco che difenda le leggi della comunità sia intentando processi che con la difesa, giurando di esercitare in modo fedele e diligente il proprio incarico, guadagnando quanto riscosso dai colpevoli e dalle persone condannate dalla comunità.

17 SUGLI STIMATORI DELLA CARNE, CHE DEBBANO ESSERE ELETTI (*ant. 173*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che vengano eletti dei soprastanti onesti e di buona reputazione che sorvegliano i macellai, stimino le carni e provvedano a che non si usino pesi falsi o venga venduta una carne per un'altra o che i macellai trasgrediscano agli statuti.

18 SUL MASSARO, DA NOMINARE OGNI ANNO (*civ. 112*)

Ugualmente, stabiliamo che i provveditori, non appena siano stati eletti ed abbiano giurato, siano tenuti, assieme ai loro predecessori, a nominare un nuovo e valido massaro, e qualora la persona cui sia toccato l'incarico non si dimostrasse capace ed idonea, ne eleggano un altro, a spese di quello incompetente, e al nuovo eletto spetti il salario pubblico del territorio che d'ora in poi deve essere di 6 ragnesi, quantunque in passato fosse solo di 4; e i signori provveditori siano tenuti a far giurare questo massaro di ese-

guire il proprio incarico e di obbedire ai provveditori in tutto ciò che occorresse, e di non commettere frodi; e, per l'autorità del capitolo «Sulle fideiussioni», siano tenuti a ricevere una cauzione idonea con rinuncia e, qualora il massaro non abbia fornito o non abbia voluto fornire un fideiussore, i provveditori debbano provvedere a nominarne un altro valido, in modo che la comunità sia assicurata riguardo a ciò di cui egli si occupa, come steure e soldi, pena, per i signori provveditori, di pagare di tasca propria, qualora non abbiano osservato quanto prescritto.

19 SUI SALTARI CHE DEBBANO ESSERE ELETTI (*civ. s.n.*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che i provveditori siano tenuti a nominare cinque saltari, compreso uno destinato alla custodia di Sant'Ilario, fra le persone cui spetti a rotazione la saltaria, o fra gli stranieri, qualora il consiglio abbia deciso così. E se la persona cui spetti l'incarico non fosse idoneo e capace, o non se ne offrisse un altro capace ai signori provveditori, che questi ultimi ne trovino uno capace, a spese del primo. E i cinque saltari custodiscano e sorvegliano la campagna di Rovereto, tanto in montagna quanto in pianura, incluse le terre di Sant'Ilario e le località di quella contrada, come fossero del Comune e della Regola di Rovereto, e così si intenda e si proceda ad opera del Comune di Rovereto, non essendoci alcun impedimento in contrario. E ai cinque si paghi quanto abbia decretato il consiglio perché si occupino della custodia per tutto l'anno (come fanno anche i nostri vicini) per la salvaguardia della nostra campagna e dei frutti e per porre rimedio a danni e furti che ci riguardino. E, qualora non siano in grado di consegnare i danneggiatori, se il danno sia stato arrecato di giorno, siano tenuti a risarcirlo di tasca propria, considerata la qualità del danno e del luogo e il danno sia considerato procurato di giorno, se non sia risultato altrimenti per testimoni o congetture.

20 SULLA DURATA DELLE CARICHE DEGLI UFFICIALI PUBBLICI (*ant. 145*)

Ugualmente, tutti gli ufficiali eletti dal consiglio e dal Comune di Rovereto debbano restare in carica per quattro mesi, e otto giorni prima del termine siano tenuti a notificarlo al signore, pena 40 soldi di veronesi; e trascorsi i quattro mesi, non si debbano più occupare della suddetta funzione, a pena di 100 soldi di veronesi. E chi sia stato eletto, per oltre un anno non possa essere assegnato ad alcun ufficio [...].

21 SUGLI UFFICIALI CHE COMMITTANO FRODE NEL PROPRIO UFFICIO (*ant. 94*)

Ugualmente, qualora un ufficiale della comunità abbia commesso una frode nell'esercizio delle proprie funzioni, o abbia preso o sottratto qualcosa oltre il salario riconosciutogli (a meno che non abbia preso cibi o bevande che possano essere consumati in pochi giorni), o abbia ricevuto

in dono qualcosa che valga più di 20 soldi, paghi al signore, in base alla frode commessa, 50 soldi o più ad arbitrio del signore stesso o di un suo ufficiale, e restituisca ciò che ha sottratto, né sia mai più eletto o assegnato a qualche ufficio.

22 SULLA LICENZA PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, CHE DEBBA ESSERE ACCORDATA DAL SIGNOR PRETORE AI PROVVEDITORI (*civ. 102*)

Poiché dove c'è un consiglio c'è benessere, stabiliamo e ordiniamo che il signor pretore che di volta in volta controllerà Rovereto in nome del serenissimo principe Ferdinando nostro signore, sia tenuto, quando gli sia chiesto dai signori provveditori della terra di Rovereto o da uno solo di loro, a concedere che si tenga consiglio nel palazzo del Comune o in luoghi attigui, e non possa né debba vietarlo, pena la privazione del salario.

23 SULLA PRESENZA DEL SIGNOR PRETORE IN CONSIGLIO (*civ. 103*)

Ugualmente, stabiliamo che, convocato il consiglio, il magnifico signor pretore nel nome di sua serenità debba venire personalmente in consiglio chiamato o meno dai signori provveditori, e là essere presente, presiedere e stare finché la seduta non sia finita e, mancando sua magnificenza o un sostituto, non si possa tenere consiglio.

24 CHE IL SIGNOR PRETORE NON IMPEDISCA CHE VENGANO PRESENTATE DELLE DELIBERAZIONI DAI SIGNORI PROVVEDITORI (*civ. 104*)

Ugualmente, stabiliamo che il signor pretore non possa in alcun modo impedire né vietare che in consiglio si propongano e si votino le deliberazioni, a meno che non vadano contro la maestà e l'onore di sua serenità [Ferdinando d'Asburgo] o le arrechino danno, o siano contrari alla forma degli statuti, e sua magnificenza costringa tutti a votare sinceramente a favore o meno; e le deliberazioni possano essere proposte solo dal signor pretore o dai signori provveditori.

25 CHE IL SIGNOR PRETORE, PER QUEL CHE RIGUARDA LE PENE CONTRO I DELINQUENTI, OSSERVI GLI STATUTI COME SONO (*crim. 258*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che il signor pretore sia tenuto e debba imporre in modo puntuale le pene ordinarie, fissate dagli statuti contro i delinquenti; e qualora abbia proceduto diversamente, lo stesso signor pretore sia tenuto a corrispondere il doppio di ciò che, contravvenendo allo statuto, abbia ommesso di imporre, e a buon diritto si compensi la somma col suo salario o con gli altri suoi beni, se il salario non fosse sufficiente. Allo stesso modo, qualora lo statuto preveda una certa pena per un certo delitto, ma si scopra che ne è fissata una maggiore da un'altra disposizione, si debba imporre quest'ultima, altrimenti sia tenuto a saldare la differenza lo stesso signor pretore, o con il suo salario o con i suoi beni personali. E laddove gli statuti parlino semplicemente di addizione o dimi-

nuzione della pena ad arbitrio del signor pretore, la pena si intenda aumentata o diminuita a suo arbitrio solo considerata la qualità del fatto e la condizione delle persone coinvolte, respinte tutte le altre interpretazioni, in modo comunque che tali modifiche non possano superare la metà della pena prevista per tale delitto dallo statuto.

26 SUL SINDACATO NEI CONFRONTI DEL SIGNOR PRETORE (*civ. 110*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che i provveditori in carica siano tenuti a far in modo che, concluso l'incarico del magnifico signor pretore e secondo le consuetudini della comunità, si proceda a sindacare lo stesso pretore e il suo cavaliere, secondo i privilegi e gli usi di questa giurisdizione.

27 SUI PROVVEDITORI (*crim. 259*)

I signori provveditori, i massari e i giurati delle ville siano tenuti, pena la restituzione del doppio di quello che estorsero, ad osservare i suddetti statuti per quanto riguarda le condanne che debbano essere pronunciate dal loro ufficio, né possano, a rischio della medesima pena, derogare direttamente o indirettamente ai detti statuti con nuovi capitoli o ordini, né alterarli, ma, nei casi in cui questi statuti abbiano vigore, li debbano rispettare alla lettera in ragione dei danni provocati in campagna o altrove, tenuto conto di pesi e misure e senza travalicare le proprie competenze.

28 SULLO STESSO ARGOMENTO (*crim. 260*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che i signori provveditori o il consiglio di Rovereto non possano proporre alcuna deliberazione che deroghi agli statuti o contravvenga ad alcuno di loro, senza la conferma del serenissimo principe Ferdinando, arciduca d'Austria ecc., nostro clementissimo signore, pena la nullità della delibera e il pagamento di 50 ragnesi per chi faccia tale proposta.

29 SUL SINDACATO SVOLTO DAI SIGNORI PROVVEDITORI NEI CONFRONTI DEL CANCELLIERE E DEGLI UFFICIALI (*civ. 111*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che i signori provveditori siano tenuti a sindacare i cancellieri e tutti gli scrivani della cancelleria, secondo le norme della cancelleria, e gli ufficiali sia nel corso del proprio mandato sia una volta finito, come e per quante volte sarà loro sembrato opportuno, e in nessun modo permettano che si estorca qualcosa ai sudditi e ai poveri della giurisdizione, e se ciò avvenisse, debbano indagare e punire, riservato al magnifico signor pretore il diritto di infliggere un castigo più duro, al di là dell'inchiesta dei signori provveditori.

30 SULLE QUESTIONI RELATIVE A STRADE, CONFINI, ACQUE, STILLICIDI E EDIFICI, CHE DEBBANO ESSERE DEFINITE DAI SINDACI (*ant. 129*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che ogni rissa o questione relativa a strade, confini, acque, canali, stillicidi, edifici, case e muri e altri simili casi che debbano essere valutati sul posto, sia giudicata e definita dai sindaci di Rovereto in forma sommaria e senza presentazione di alcun libello.

31 SUGLI STIMATORI CHE ABBIANO OMESSO DI STIMARE (*ant. 174*)

Ugualmente, qualora i soprastanti o alcuno di loro abbiano omissso di stimare [quanto di loro competenza] o l'abbiano fatto in modo disonesto o negligente, per ciascuna occasione paghino 20 soldi al signore se neglenti, 60 se disonesti, e siano rimossi dalla carica. E i suddetti soprastanti siano tenuti a denunciare tali comportamenti lo stesso giorno o al massimo il seguente con giuramento, a rischio della suddetta pena.

32 SUI PRECONI CHE ABBIANO FATTO UNA FALSA AMBASCIATA (*ant. 46*)

Ugualmente, qualora un messaggero della curia di Rovereto abbia trasmesso o riferito un'ambasciata falsa, sia condannato a 10 lire di piccoli veronesi, e qualora non l'abbia pagata entro dieci giorni, gli si debba amputare la lingua; e sia privato per sempre dell'incarico di messaggero.

33 SUL SALARIO DI ARBITRI E ARBITRATORI (*civ. 34*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualche questione da definire attraverso un compromesso fosse affidata ad alcuno della giurisdizione di Rovereto, l'arbitro o l'arbitratore possa riceverè, per la sua sentenza definitiva, il cinque per cento, in modo tale, tuttavia, che, per quanto sia, la somma non possa superare la cifra di 10 ragnesi.

34 SUI SALTARI CHE, FURTIVAMENTE, ABBIANO RACCOLTO E VENDUTO DELL'UVA (*ant. 97*)

Ugualmente, qualora qualche saltaro delle vigne abbia raccolto furtivamente dell'uva o l'abbia venduta nell'esercizio delle sue funzioni, o qualora, con frode, abbia concesso oltre il dovuto alle persone precedentemente ricordate, paghi 100 soldi al signore, e se non avrà potuto pagare, sia messo alla berlina e lì stia per un giorno, quindi, un altro giorno, sia frustato per la città e restituisca il doppio alla parte lesa. E qualora per soldi, amicizia o timore o per qualsiasi altro motivo non abbia chiamato in giudizio chi commetta tali danni, o abbia commesso qualche frode nell'esercizio delle sue funzioni, paghi 60 soldi di veronesi per ciascuna occasione e restituisca il doppio alla parte lesa; e qualora non abbia potuto pagare, stia alla berlina per un giorno.

35 SUI SALTARI DI CAMPAGNA CHE COMMITTANO FRODI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI (*ant. 106*)

Ugualmente, qualora qualche saltaro di campagna, durante lo svolgimento delle sue mansioni, abbia commesso una frode nell'esercizio delle proprie funzioni, o abbia ricevuto compensi o doni da qualcuno per consentire che alcuni animali pascolino, o qualora, per denaro, amicizia, ricompensa o altra ragione, non abbia denunciato chi causasse dei danni, per ciascuna occasione e in base alla gravità del delitto paghi 3 o più lire di veronesi ad arbitrio del signor podestà o di un suo ufficiale del consiglio e del Comune di Rovereto.

V

IGIENE PUBBLICA, BENI E DIRITTI DELLA COMUNITÀ

Si tratta di norme tese a regolare alcuni aspetti della vita pubblica; innanzi tutto, si fissano alcuni divieti riguardanti l'impeciamento delle navi in città (n. 36), lo smaltimento dei rifiuti o la costruzione di latrine presso la roggia che fornisce acqua a Rovereto (n. 37). Quindi, si stabiliscono le pene per chi occupi o devasti vie o beni pubblici (nn. 38-39); un capitolo dello statuto cinquecentesco, poi, stabilisce che ciascun Comune della giurisdizione, ivi incluso quello di Rovereto, sia tenuto a mantenere agibili vie e ponti pubblici: saranno i provveditori e i massari delle ville a dover affidare l'incarico a muratori o bovari, che, da parte loro, non avranno la possibilità di rifiutarsi (n. 40). Un'ultima norma ordina che ogni anno alcuni ufficiali verifichino i confini del Comune in modo che siano sempre rispettati (n. 41).

36 SULL'IMPECIAMENTO DELLE NAVI E LA COLATURA DEL SEGO, CHE NON SI FACCIANO A TERRA (*ant. 109*)

Che nessuno debba dare la pece ad imbarcazioni, né colare il sego, né fare una fornace entro le mura cittadine; e chiunque abbia agito in modo contrario, paghi 40 soldi per l'impeciamento, 20 per ogni volta che abbia colato del sego e 10 lire di veronesi e il sequestro della fornace nel terzo caso.

37 SULLE IMMONDIZIE DA NON GETTARE NELLA ROGGIA (*civ. 130*)

Ugualmente, stabiliamo a beneficio di tutti che nessuno, presso la roggia interna dalla quale si trae l'acqua per vivere e far bere gli animali, tenga latrine o scarichi o altre analoghe sporcizie, contigui o che si riversino in detta roggia o nella via pubblica, e qualora qualcuno ne abbia, li rimuova, pena la corresponsione di 25 ragnesi per ogni contravvenzione.

38 SU QUANTI, CONSAPEVOLMENTE, ABBIANO OCCUPATO QUALCHE VIA COMUNE O VICINALE, QUALCHE FIUME O RUSCELLO (*ant. 33*)

Ugualmente, qualsiasi persona della città e del distretto di Trento¹ che consapevolmente occupasse qualche via comune o vicinale, fiume o ruscello della città e del distretto, li debba abbandonare spontaneamente e velocemente entro quindici giorni da quando gli sia stato notificato e comunicato nel luogo di residenza; e qualora non l'abbia fatto, paghi 10 lire di piccoli veronesi, e nondimeno sia costretto ad evacuare la strada e il ruscello. E i sindaci e gli ufficiali siano tenuti a denunciare tutto ciò al signore o al vicario e all'occupante entro quindici giorni da quando l'abbia saputo, pena 60 soldi di veronesi.

39 SU QUANTI ABBIANO ROVINATO O DEVASTATO STRADE O VIE PUBBLICHE (*ant. 47*)

Ugualmente, qualora qualcuno, senza valida ragione, abbia rovinato o devastato con zappe, pali di ferro o in qualunque altro modo qualche strada o via pubblica, sia punito o condannato, per ciascuna occasione, a 40 soldi di piccoli e alla risistemazione delle vie e delle strade.

40 SULLE STRADE CHE ATTRAVERSINO I COMUNI E IL TERRITORIO, CHE SI DEBBANO TENERE BEN PREPARATE E PULITE (*civ. 128*)

Ugualmente, stabiliamo che ogni Comune della giurisdizione sia tenuto a mantenere aperti e agibili le vie pubbliche e i ponti fino ai propri confini, pena la corresponsione di 5 ragnesi e dei danni con interessi subiti da uno straniero o da qualunque altra persona a causa delle loro mancanze, e nessuno nel territorio o nei borghi tenga sentine o letame, pena 1 ragnese per ciascuna volta in cui gli sia stato ordinato di eliminare sentine e letame e non l'abbia fatto entro tre giorni; e i signori provveditori e i massari delle ville possano affidare la sistemazione delle vie e dei ponti a muratori e bovari, che facciano come a loro sembri meglio, con giusta ricompensa, e possano imporre loro una pena di 20 carantani ed esigerla, qualora non abbiano voluto obbedire immediatamente, e farla salire a 1/2 ragnese, qualora si imbattano in una persona ostinata. E nessuno cui fosse stato ordinato, possa addurre come pretesto un privilegio o altra scusa, ma obbedisca, ricevuta una giusta ricompensa; e qualora i signori provveditori

¹ Il riferimento a Trento si spiega col fatto che la normativa statutaria di Rovereto del 1425 risulta in larga parte esemplata sul materiale legislativo di quella città. Nel copiare questi statuti capitò che non si provvedesse alla cancellazione del nome di Trento e alla sua sostituzione con quello di Rovereto; il fatto, utile allo storico per meglio individuare le origini dello statuto roveretano, non deve peraltro trarre in inganno; qui e altrove, in sostanza e dal nostro punto di vista, è come se non comparisse il nome di Trento, ma piuttosto quello di Rovereto.

o i massari, dopo che sia stato loro notificato, abbiano trascurato di compiere i lavori necessari, incorrano nella pena di 2 ragnesi ciascuno per ciascuna occasione.

41 SUI CONFINI, CHE OGNI ANNO DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DAI *DISTRINCTORES* (*civ. 127*)

Ugualmente, stabiliamo che i provveditori debbano far in modo che ogni anno i loro *distrinctores* e i saltari esaminino e valutino tutti i confini del Comune e, se qualcuno non fosse rispettato, corrano ai ripari, e i massari delle ville e delle montagne siano tenuti a fare altrettanto.

VI DISPOSIZIONI CONTRO GLI OMICIDI

Settore molto importante e delicato di un sistema legislativo, quello che punisce il reato di omicidio. Sono gli statuti più antichi a fissare le pene tanto per gli esecutori quanto per i mandanti (nn. 42-43); un capitolo della normativa successiva, invece, prevede la pena per chi avveleni o faccia avvelenare qualcuno (n. 44). La spettacolare durezza della punizione prevista per tali reati chiarisce quale importanza si desse alla loro repressione e come la pena fosse ritenuta un deterrente. Peraltro, oggi colpisce il fatto che fossero previste pene molto più leggere e pecuniarie per gli assassini che si fossero rappacificati con i parenti della vittima: a sottolineare il valore chiaramente risarcitorio della pena. Altro significativo elemento è la differente dignità delle persone: la pena è tanto più grave quanto più "degn" sia la persona offesa, sia cioè nobile o comune cittadino.

42 SU QUANTI ABBIANO UCCISO QUALCUNO (*ant. 133*)

Qualora qualcuno con una spada o qualunque altro mezzo abbia ucciso una persona, se entro trenta giorni l'assassino si sarà rappacificato con il parente più stretto del defunto cui spetti di diritto l'eredità, sia condannato a 200 lire di veronesi; e se il parente fosse un minore, che il suo tutore possa legittimamente rappacificarsi per tale morte. E qualora, avendo lo stesso grado di parentela, a più persone spetti l'eredità, almeno due terzi debbono acconsentire alla rappacificazione, altrimenti, se sarà approvata da un numero minore di persone [aventi diritto], non abbia alcun valore. E qualora la rappacificazione non si ottenga entro i trenta giorni, al colpevole sia tagliata la testa; e ciò se non sia stato provato che abbia ucciso per legittima difesa. Lo stesso valga anche per la donna, salvo che, laddove si dice che l'uomo deve essere decapitato, la donna sia bruciata sul fuoco in modo che muoia.

43 SU QUANTI ABBIANO PAGATO PER FAR UCCIDERE QUALCUNO (*ant. 17*)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia pagato per far uccidere una persona, se nobile sia decapitato, altrimenti sia messo alla forca e appeso per il

collo in modo che muoia; e qualora qualcuno abbia ricevuto denaro da una o più persone per uccidere qualcuno, come assassino debba essere trascinato [legato] alla coda di un asino, e poi debba essere messo alla forca e appeso per il collo in modo che muoia. E qualora qualcuno abbia pagato solo perché una o più persone siano ferite, senza l'intenzione di uccidere, paghi 200 lire di veronesi, e, se non avrà potuto pagare entro un mese, gli sia amputata una mano. E qualora qualcuno abbia ricevuto denaro per ferire una qualche degna persona o un nobile, allora sia condannato a 400 lire di veronesi, e, se non avrà potuto pagare, gli siano amputati una mano e un piede; qualora poi abbia ricevuto denaro per ferire un'altra persona, meno degna, allora sia condannato a 200 lire di veronesi, e, se non avrà potuto pagare, gli sia amputata una mano, ammesso che le percosse non si siano verificate. Altrimenti, qualora la persona percossa sia morta, il mandante sia decapitato e l'esecutore impiccato; ugualmente, qualora la persona percossa non sia morta, colui che ha inferto le ferite, qualora abbia colpito il volto e gli abbia mutilato qualche membro, sia messo alla forca; qualora poi abbia percossa il corpo, gli siano amputati un piede e una mano.

44 SULLA PENA PER L'AVVELENAMENTO (*crim. 202*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque abbia avvelenato un'altra persona, sia che questa muoia sia che non muoia, benché il veleno sia stato somministrato, sia arso sul fuoco in modo che muoia, e nella medesima pena incorra il mandante o chiunque abbia fornito aiuto, consigli o appoggio nel commettere i suddetti crimini. Qualora, invece, abbia preparato un veleno o qualcos'altro per avvelenare, quand'anche non abbia ceduto il detto veleno, gli sia tagliata la mano destra e sia condannato all'esilio perpetuo. E in nessuno di questi casi sia ammesso il beneficio della rappacificazione o della confessione e per ridurre le occasioni di avvelenamento stabiliamo che, senza espressa autorizzazione del giudice, né gli speciali né altre persone vendano o mettano a disposizione alcun tipo di veleno a rischio di una pena imposta ad arbitrio del giudice stesso, considerata a qualità e la condizione delle persone.

VII I FURTI

Un altro ambito molto importante nella gestione della cosa pubblica era la repressione dei furti; la normativa statutaria, anche in questo caso, prevedeva una casistica alquanto articolata. Si propone una selezione di 15 norme riguardante questa disciplina; si noterà, fin dalla prima disposizione che riguarda i furti in generale (n. 45), la puntigliosa analisi e la varietà dei casi proposti: i furti nei luoghi sacri o ai

danni di privati (nn. 46-47), i predoni da strada o i ladri di legname (nn. 48-49); attenzione particolare, poi, è dedicata ai furti nelle proprietà agricole (uva, frutta e verdura), segnale evidente di quale fosse il settore basilare dell'economia locale, settore che meritava di essere quindi tutelato in modo più preciso (nn. 50-54). Si prevedono, in genere, pene pecuniarie di varia entità, ma talvolta anche corporali (si veda ancora il capitolo n. 45). Alcune disposizioni, inoltre, definiscono i doveri dei cittadini, tenuti a soccorrere le persone che abbiano subito un furto (n. 55) e a non dar alcun aiuto o rifugio ai ladri (n. 56); qualora poi ne sorprendano uno in flagrante, dovranno, nei limiti del possibile, catturarlo e consegnarlo alle autorità (n. 57). Due norme dello statuto cinquecentesco, infine, riguardano la possibilità per un padre, un marito o un padrone di catturare e punire personalmente un figlio, la moglie o un servo che si sia reso colpevole di furto ai sui danni: segno tangibile che, ancora in pieno XVI secolo, alcuni ambiti della vita privata risultavano regolati da una forma arcaica di diritto familiare, che in tal modo andava sovrapponendosi alle pubbliche autorità.

45 SUI FURTI (*crim. 191*)

Stabiliamo e ordiniamo che chiunque commetta un furto a Rovereto o nel distretto, per il primo colpo che superi la somma di 20 ragnesi, se maschio, sia impiccato, se femmina, sia arsa sul fuoco; per il primo colpo, invece, che non superi la suddetta somma né sia inferiore a 8 ragnesi, sia frustato e bandito per sempre; per una cifra inferiore, sia punito ad arbitrio del giudice. Per il secondo furto inferiore ai 20 ragnesi, il ladro sia frustato e gli sia amputato l'orecchio destro, quindi sia bandito per sempre. Per il terzo o per i successivi, poi, superiore o superiori alla somma di 10 ragnesi, anche collegati ai furti precedenti per quanto commessi al di fuori della giurisdizione di Rovereto, sia impiccato. Qualora, poi, non superi la somma di 10 ragnesi e per il primo e il secondo colpo non sia stato punito, allora sia condannato per i primi due furti come detto, mentre per il terzo sia punito ad arbitrio del signor podestà, anche all'amputazione di qualche membro, considerata la qualità dell'individuo e del delitto commesso.

46 SU QUANTI ABBIANO RUBATO E DEPREDATO NEI LUOGHI SACRI (*ant. 135*)

Ugualmente, qualora qualcuno, con la violenza, abbia depredata o derubato qualche chiesa, monastero, ospedale o qualche luogo sacro, sia messo alla forca e appeso per il collo in modo che muoia e si risarcisca la parte lesa.

47 SU QUANTI ABBIANO DEPREDATO QUALCUNO (*crim. 192*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque abbia depredata una persona, sia punito secondo il diritto comune. E il pretore e il Comune siano tenuti con giuramento a far in modo che si renda ragione del fatto, e dopo che sia stato denunciato il furto al pretore, il predone debba essere

citato e gli si debba fissare un termine di otto giorni per la comparizione, e qualora si sia rifiutato di presentarsi all'autorità, sia bandito. E dopo dieci giorni dall'emanazione del bando, il giudice e la comunità siano tenuti, col giuramento suddetto, a fare tutto il possibile contro il malfattore, e i suoi beni siano annotati.

48 SU LADRI E PREDONI DA STRADA (*crim. 196*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia derubato o depredato una persona per le strade di Rovereto o per le strade pubbliche della città e della giurisdizione, sia messo alla forca e appeso per il collo e si risarcisca la parte lesa.

49 SU QUANTI RUBINO DELLA LEGNA (*crim. 199*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque sia stato sorpreso a rubare legna nelle case o dai focolari, lungo le rive dei fiumi o nei posti in cui li legnami si trasportano o si vendono, o altrove, sia punito, per ciascuna occasione, fino a 10 lire e oltre ad arbitrio del pretore, considerati il fatto e le persone, e inoltre sia condannato al risarcimento completo del danno; e qualora la legna, portata via da un'inondazione, sia stata raccolta da qualcuno, il proprietario non possa riprendersela, se non dopo aver pagato una ricompensa.

50 SU QUANTI, FURTIVAMENTE, ABBIANO RACCOLTO DELL'UVA DA UN VIGNETO ALTRUI (*ant. 96*)

Ugualmente, chiunque, furtivamente, abbia raccolto dell'uva da un vigneto altrui, per ciascuna occasione paghi al signore 5 soldi, se di giorno, se di notte, invece, il doppio, e altrettanto alla parte lesa. E qualora non abbia potuto pagare, sia frustato per la città e messo alla berlina.

51 SU QUANTI, FURTIVAMENTE, ABBIANO RACCOLTO FRUTTA O VERDURE COMMESTIBILI (*ant. 98*)

Ugualmente, chiunque furtivamente abbia raccolto frutta, rape, verdure o rose in orti o in terre recintate, paghi per ciascuna occasione 20 soldi di veronesi, qualora il frutto valga meno di 5 soldi, e, se di valore maggiore, paghi 40 soldi se di giorno, il doppio se di notte, e restituisca il doppio alla parte lesa; e qualora non abbia potuto pagare, sia messo alla berlina per un giorno. E chiunque possa farsi accusatore e si creda ad un unico teste di buona reputazione.

52 SU QUANTI SIANO STATI TROVATI IN ORTI ALTRUI (*ant. 101*)

Ugualmente, qualora qualcuno, senza il permesso del proprietario, sia stato scoperto in orti o vigne o campi recintati altrui nel periodo in cui vi si trovino frutta e verdure, anche qualora non abbia causato dei danni, paghi il banno suddetto.

53 SU QUANTI SIANO STATI TROVATI A RACCOGLIERE ERBAGGI IN VIGNE, CAMPI E PRATI ALTRUI (*ant. 103*)

Ugualmente, qualora un servo o un erbaiolo o qualsiasi altra persona che raccolga erbaggi sia stata trovata in altrui campi, o vigne o prati mentre danneggia legumi o biade, o mentre li riunisce in fasci o li porta via, paghi, per ciascuna occasione, 20 soldi di veronesi se di giorno, il doppio se di notte; e qualora non abbia potuto pagare, sia messo alla berlina per un giorno e risarcisca la parte lesa.

54 SU QUANTI, FURTIVAMENTE, ABBIANO RACCOLTO DELL'UVA DA UN POSSEDIMENTO ALTRUI (*crim. 245*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque, furtivamente, abbia raccolto dell'uva o altri frutti da un vigneto, da un orto o da altri possedimenti altrui, sia condannato a 4 carantani per ciascun grappolo d'uva, se rubato di giorno, al doppio se di notte; e allo stesso modo a 4 carantani per ogni mela, pera, fico e altri frutti e al risarcimento del danno alla parte lesa, e metà della pena sia assegnata all'accusatore; e qualora non abbia potuto pagare sia messo alla berlina per un giorno intero. Se poi, in una sola volta, avrà preso dieci grappoli d'uva, o dieci mele, pere, fichi o altri frutti, sia condannato a 1 ragnese; la seconda volta, a 2 ragnesi e in entrambi i casi sia messo alla berlina per un giorno. Qualora poi il luogo fosse circondato da un muro o da una siepe, allora incorra nel doppio della suddetta pena, né si creda al proprietario del terreno che asserisca di aver concesso l'autorizzazione prima che fosse causato il danno, a meno che non giuri sui vangeli di aver concesso tale permesso.

55 SUGLI UOMINI DELLE CONTRADE IN CUI SIA STATO COMMESSO UN FURTO, TENUTI AD OFFRIRE AIUTO ALLE PERSONE LESE (*crim. 194*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, nella contrada in cui sia stato commesso un furto, tutti gli abitanti che si siano accorte dei disordini, qualora siano in numero sufficiente, siano tenuti ad accorrere per bloccare il ladro e trattenerlo; se invece fossero pochi, debbano gridare e tentare di impedire che commetta il suddetto misfatto. E qualora qualcuno abbia ommesso di farlo, sia condannato a 5 lire.

56 SU QUANTI, CONSAPEVOLMENTE, ABBIANO ACCOLTO UN PREDONE E I SUOI BENI (*crim. 193*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che quanti, consapevolmente, abbiano accolto in casa o in altro luogo un predone o dei beni depredati o rubati e non li abbiano consegnati alla giustizia entro otto giorni, siano condannati a 100 lire e alla restituzione della refurtiva o al pagamento di una cifra analoga; e qualora sia stato intimato loro di restituire i beni o consegnare il predatore alla giustizia entro otto giorni e loro si siano rifiu-

tati di farlo, siano puniti come se dovesse essere punito un malfattore. Lo stesso valga per i ladri, e chi, consapevolmente, abbia acquistato beni rubati, li perda e paghi alla comunità il valore del bene acquistato.

57 SU QUANTI SIANO STATI SORPRESI DURANTE UN FURTO (*ant. 85*)

Ugualmente, qualora qualcuno sia stato sorpreso durante un furto, quelli che lo hanno sorpreso lo catturino, se possibile, e lo conducano in curia; e chi abbia agito in modo contrario, paghi al signore 10 lire di veronesi; e si creda a chi lo ha catturato, qualora sia di buona reputazione.

58 CHE SI POSSA CATTURARE UN SERVO LADRO E TRATTENERLO (*crim. 200*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che a ciascuno sia lecito, senza autorizzazione del podestà, catturare impunemente un proprio servo, di qualunque sesso sia, se, a suo avviso, fosse stato commesso un furto da lui o da lei, e possa trattenerli per ventiquattro ore; e sia una libera decisione di chi lo cattura portarlo dal signor podestà o liberarlo, né, per tutto ciò, il podestà debba ingiuriare in alcun modo il padrone, e qualora questi abbia trattenuto il servo per un tempo superiore a quello fissato, paghi 25 lire.

59 QUALORA UN FURTO SIA STATO COMPIUTO AI DANNI DEL PADRE, DEL MARITO E DEL PADRONE, DA PARTE DEL FIGLIO, DELLA MOGLIE O DEL SERVO (*crim. 201*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora un figlio abbia commesso un furto ai danni del padre o della madre, o un nipote ai danni del nonno o del bisnonno o dello zio paterno, una moglie ai danni del marito, un servo ai danni del padrone, qualora si sia trattato di un furto di lieve entità, non vogliamo in alcun modo che il signor pretore possa procedere contro i colpevoli anche se su istanze delle persone che abbiano subito il furto, ma costoro li castigino liberamente. Se però il furto è stato grave, allora il pretore non proceda contro i rei, se non solo su querela delle persone che lo abbiano subito, e i delinquenti siano puniti ad arbitrio del signor pretore, considerate la gravità del furto e la qualità delle persone, e purché non si imponga la pena capitale. Tuttavia, per semplice volontà del padre o della madre, del marito o del padrone, del nonno o dello zio paterno, si possa perdonare il crimine al figlio, alla moglie, al servo o al nipote fino all'emanazione della sentenza e anche mentre questa viene emanata, e, in questo caso, i rei vengano rilasciati impunemente; dopo l'emanazione della sentenza, invece, non se ne possa più modificare il tenore. Che il furto sia lieve o grave, lo stabilisca l'arbitrio del pretore una volta valutate la qualità delle persone e la quantità e dei beni rubati.

VIII

PERCOSSE, RISSE, INSULTI E VIOLENZE

Notevole spazio è riservato, negli statuti, alla repressione di reati che, vista anche la messe cospicua di norme volte a reprimerli, dovevano verificarsi assai di frequente. Si riportano, innanzi tutto, le disposizioni che definiscono le pene per i casi di percosse (nn. 60-71); si noterà, ancora una volta, come il legislatore si sia preoccupato di regolamentare ogni aspetto del problema. Ad esempio, nn. 60-62, si prevedono in genere pene più severe nel caso in cui la parte lesa sia un ufficiale del Comune impegnato nell'esercizio delle proprie funzioni; la norma 62 dice chiaramente che «qualora una persona abbia ingiuriato a parole alcuno dei signori provveditori o un massaro dei villaggi o i giurati nell'esercizio delle proprie funzioni, sia condannato al quadruplo della pena prevista per le ingiurie a danno di altri». Saranno altre norme, dunque, a preoccuparsi di determinare le pene per chi abbia percosso comuni cittadini (nn. 63-71) e, anche in questo caso, le differenze sociali comporteranno una diversa gradazione della pena. Ma le definizioni legate allo status sociale e ai compiti svolti nell'ambito della comunità non sono l'unico aspetto interessante; trasversalmente a ciò, si chiarisce il diverso grado di gravità riconosciuto ai reati: altra cosa, insomma, è colpire una persona con le mani nude, ad esempio con uno schiaffo o un pugno (nn. 63-65), altra cosa colpirla con un bastone o una pietra (n. 67). Tutto ciò influisce, come è ovvio, sulla consistenza della pena, che può andare dalla sanzione pecuniaria a quella corporale. A pesare, in questo caso, è sia la gravità del danno arrecato (se, cioè, vi sia stato o meno spargimento di sangue), sia il luogo in cui il reato è stato consumato (a questo proposito, si veda la norma n. 63, laddove dice che «qualora queste percosse siano state inferte in chiesa, nel palazzo del Comune o davanti al pretore o presso l'abitazione dell'ingiuriato, il reo possa essere condannato fino a 50 lire, considerata la condizione delle persone e del fatto»). Si prevedono poi alcuni casi particolari: ad esempio, si stabilisce di non procedere contro i ragazzi nel caso di percosse lievi (n. 66), mentre, all'opposto si fissano pene più severe qualora le percosse provochino mutilazioni (n. 68); e ancora si fissa la pena sia nel caso in cui il reo abbia semplicemente spinto o tolto alla parte lesa (con un atto ritenuto allora specialmente offensivo) il cappello o l'abbia ingiuriata con gesti osceni (n. 69), sia qualora agisca mascherato o di notte, circostanze, queste, che prevedono un deciso aggravio (nn. 70-71). Discorso analogo va fatto per il reato di ingiuria, per il quale si vedano le norme 72-80. Anche in questo caso la condizione della parte lesa (se pubblico ufficiale, nn. 73-75, o comune cittadino, ma sempre con le opportune differenziazioni) incide sulla pesantezza della pena, come anche il luogo in cui le ingiurie siano state pronunciate. Va notato, poi, come per questo specifico reato il legislatore tenda a difendere l'onorabilità delle donne attraverso l'emanazione di due apposite norme (nn. 76-77: nonostante siano pressoché identiche, si riportano le disposizioni incluse in entrambi gli statuti), che, se da una parte sollevano la condizione della donna ad un ruolo autonomo degno di attenzione particolare, d'altra parte sanciscono ancora una volta la sua sostanziale subordinazione alla comunità maschile: essere definita meretrice aveva rilevanza particolare, perché particolare era la condizione delle prostitute da una parte e delle donne dall'altra. Allo stesso

modo, andava difesa l'onorabilità delle persone più degne, prevedendo pene particolarmente severe per chi le accusasse di mentire (n. 80). Per concludere, un secondo aspetto trattato dal legislatore riguardava la repressione e la denuncia di tali reati: innanzi tutto, si faceva espresso divieto a chiunque di prender parte alle risse, se non per dividere le parti (n. 81); inoltre, gli abitanti dei villaggi in cui si fossero verificati i suddetti reati, erano tenuti ad avvisare i sindaci o i massari (nn. 84-85), in modo che poi costoro, a loro volta, potessero darne comunicazione alle autorità cittadine (nn. 82-83).

60 SU QUANTI ABBIANO FERITO QUALCUNO DEL SEGUITO DEL SIGNOR PODESTÀ (*ant. 131*)

Stabiliamo che, qualora qualcuno abbia ferito o percosso un membro del seguito del signor podestà, se ci sarà stato spargimento di sangue, sia punito e condannato al doppio della pena prevista dallo statuto che inizia: «Qualora qualcuno con spada, pietra»², in considerazione della persona percossa.

61 SU QUANTI ABBIANO PERCOSSO GLI UFFICIALI DEL SIGNOR PODESTÀ NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI (*ant. 132*)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia percosso con una spada, una pietra, un bastone o con un altro oggetto il signor podestà, il capitano o il vicario del signor podestà nell'esercizio delle loro funzioni, se ne sarà conseguito spargimento di sangue, gli debba essere amputata la mano con cui ha colpito, salva la possibilità per il signor podestà di commutare liberamente la pena corporale in pena pecuniaria; e se non ci sarà stato spargimento di sangue, sia condannato a 200 lire di veronesi; e qualora non abbia potuto pagare, gli sia amputata la mano con cui ha colpito.

62 SULLA PENA PER CHI INGIURI, PERCUOTA O FERISCA QUALCUNO DEI SIGNORI PROVVEDITORI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI (*crim. 188*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora una persona abbia ingiuriato a parole alcuno dei signori provveditori o un massaro dei villaggi o i giurati nell'esercizio delle proprie funzioni, sia condannato al quadruplo della pena prevista per le ingiurie a danno di altri. Se invece avrà alzato le mani [contro qualcuno di loro], oltre al quadruplo della pena gli si infliggano irrevocabilmente e davanti a tutti tre colpi di corda, e sia bandito per un anno.

2 Cfr. il n. 67, in questa medesima sezione.

63 SU SCHIAFFI, PUGNI E ALTRE PERCOSSE A MANI NUDE (*crim. 178*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia percosso un altro in volto con uno schiaffo o un pugno, sia punito con 20 lire, se non vi sia stato spargimento di sangue, oppure, con 20 lire o meno (fino alla somma di 5 lire), ad arbitrio del signor pretore, considerata la qualità delle persone e del fatto; qualora, invero, il colpo sia stato assestato in altra parte del corpo, se senza spargimento di sangue, sia condannato a 5 lire, altrimenti, a 10 lire o meno, ad arbitrio del signor pretore, come sopra. Qualora queste percosse siano state inferte in chiesa, nel palazzo del Comune o davanti al pretore o presso l'abitazione dell'ingiuuriato, il reo possa essere condannato fino a 50 lire, considerata la condizione delle persone e del fatto.

64 SU QUANTI ABBIANO SCHIAFFEGGIATO QUALCUNO CON ANIMO IRATO (*ant. 5*)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia schiaffeggiato una persona nel palazzo vescovile, sia punito e condannato a 25 lire di piccoli veronesi, e, se altrove, fino a 20 lire di piccoli veronesi, considerata la qualità della persona e del fatto. Salva la possibilità, per la parte lesa, di un'azione civile secondo il diritto ordinario, in modo che, a causa di tale pena, il procedimento per oltraggio non possa essere mai considerato rimesso, sebbene abbia sporto denuncia o formulato l'accusa la parte lesa; e in merito a tali questioni si possa procedere d'ufficio³.

65 SU QUANTI, CON ANIMO IRATO, ABBIANO PERCOSSO QUALCUNO CON UN PUGNO O CON UNA MANO (*ant. 8*)

Ugualmente, qualora qualcuno, con animo irato o in malo modo, con un pugno o con una mano abbia percosso alcuna persona in volto e non ci sia stato spargimento di sangue, sia punito e condannato a 20 lire di piccoli veronesi, e, se in altra parte del corpo, a 60 soldi di piccoli veronesi; e qualora abbia percosso [qualcuno] in volto con un pugno o con una mano e ci sia stato spargimento di sangue, paghi fino a 30 lire di piccoli veronesi, considerata la qualità della persona. Salva la possibilità, per la parte lesa, di intentare un'azione legale, come [è specificato] sopra nello statuto sugli schiaffi⁴.

3 La condanna in sede penale non esaurisce il diritto del danneggiato di rivalersi in sede civile.

4 Cfr. *supra* n. 64.

66 SULLE PERCOSSE LIEVI, CHE NON SI PROCEDA CONTRO I RAGAZZI
(*crim. 180*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che per percosse lievi, graffi o altri lievi delitti non si proceda contro i ragazzi che litigano fra loro; il pretore consigli ai genitori dei ragazzi o ai parenti di castigarli.

67 SU QUANTI, CON ANIMO IRATO, ABBIANO PERCOSSO QUALCUNO CON
SPADA, PIETRA, BASTONE O ALTRE ARMI (*ant. 7*)

Ugualmente, qualora qualcuno, con animo irato, abbia percosso alcuna persona con una spada, una pietra o un bastone o con qualunque altra arma, e per effetto delle percosse la persona colpita non sia morta né abbia perduto alcun membro, e qualora le percosse siano state inferte sul capo, in volto o sul collo, qualora ci sia stato spargimento di sangue, sia condannato e punito con 50 lire di piccoli veronesi, qualora non ci sia stato, sia condannato e punito con 25 lire di piccoli veronesi. Qualora, invece, le percosse siano state inferte in altra parte del corpo, se con spargimento di sangue, paghi 25 lire di piccoli veronesi, altrimenti, ne paghi 15. Salva la possibilità, per la parte lesa, di intentare un'azione legale.

68 SULLA MUTILAZIONE DI UN MEMBRO (*crim. 182*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora una persona abbia percosso qualcuno e gli abbia mutilato un membro, fosse anche un solo dito, sia condannato al doppio della pena prevista nel caso in cui non ci sia stata mutilazione. E qualora non abbia potuto pagare la pena, sia punito con pena simile al danno arrecato, salva la possibilità, per la parte lesa, di intentare un'azione legale.

69 SUL TOGLIERE IL CAPPELLO, SULLE SPINTE E SE QUALCUNO ABBIA
FATTO LE FICHE (*crim. 179*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia spinto lievemente o scappellato qualcuno o abbia fatto le fiche, sia condannato a 3 lire, purché, tuttavia, la persona offesa con la spinta non abbia subito alcuna lesione, né sia caduto in terra; in questo caso il reo possa essere condannato a pena più severa, considerate lesione e qualità della persona.

70 SULLA PENA PER CHI, MASCHERATO, PERCUOTA QUALCUNO (*crim. 183*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora una persona mascherata, in un luogo o in un tempo sconveniente, abbia percosso qualcuno con spargimento di sangue, gli si amputi la mano che usa abitualmente e gli si strappi un occhio; qualora non vi sia stato spargimento di sangue, sia condannato a 100 lire e bandito per due anni o a pena diversa ad arbitrio del signor pretore e al risarcimento dei danni e degli interessi alla parte lesa. Qualora, invece, a carnevale, in una semplice rissa, una persona abbia

ferito o offeso in altro modo qualcuno, con o senza spargimento di sangue sia condannato al doppio della pena indicata nello statuto sulle ferite e le altre percosse; e qualora abbia colpito qualcuno con dolo o volontariamente, sia punito come detto sopra in principio, e in tutti i casi si possa procedere d'ufficio o su istanza del denunciante, utilizzando anche la tortura ad arbitrio del giudice, considerate le occasioni e le persone coinvolte. Inoltre, si intenda mascherato chiunque abbia il volto coperto del tutto o in parte, in modo che non lo si possa riconoscere facilmente, salva sempre la possibilità, per la parte lesa, di intentare un'azione legale.

71 SU QUANTI PICCHINO QUALCUNO DI NOTTE (*crim. 189*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque abbia percosso o ferito qualcuno o abbia commesso qualche delitto di notte, sia punito col doppio della pena prevista per le percosse inferte di giorno.

72 SULLE INGIURIE (*crim. 174*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque abbia pronunciato ingiurie contro alcuno, sia condannato a 2 lire; e che, qualora le abbia pronunciate a palazzo o davanti al pretore, sia condannato a 5 lire o più o meno, ad arbitrio del signor pretore, considerata la qualità della persona e delle parole pronunciate, salva la possibilità, per la parte lesa, di intentare un'azione per ingiurie.

73 SU QUANTI ABBIANO PRONUNCIATO PAROLE INGIURIOSE CONTRO LA
COMUNITÀ O I SUOI UFFICIALI (*ant. 143*)

Ugualmente, chiunque abbia pronunciato parole ignominiose o ingiuriose contro la suddetta comunità, o alcuno della comunità in merito alla stessa, o alcun ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, paghi, per ciascuna occasione, fino a 100 soldi di veronesi in base al delitto e alla persona, ad arbitrio del signor podestà. E qualora si sia rifiutato di pagare la pena, sia rinchiuso in fondo alla torre e lì rimanga per quindici giorni o più, ad arbitrio del suddetto.

74 SU QUANTI ABBIANO PRONUNCIATO PAROLE INGIURIOSE CONTRO LA
COMUNITÀ O CONTRO ALCUN UFFICIALE DELLA STESSA E DEL SIGNOR
PRETORE (*crim. 177*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque abbia pronunciato, per fatti inerenti la loro attività, parole ingiuriose o ignominiose contro la comunità o contro alcun ufficiale della stessa o del pretore, corrisponda 10 lire e più, secondo la qualità del delitto, per ciascuna occasione e, qualora non sia in grado di pagare, sia posto in carcere e lì stia per quindici giorni o più o meno, ad arbitrio del signor pretore, e, se qualcuno avrà oltraggiato un massaro o un giurato dei villaggi, sia punito con la medesima pena.

75 CHE NESSUNO SI OPPONGA O INGIURII IL CAVALIERE DEL COMUNE
(*civ. 114*)

Ugualmente, stabiliamo che nessuno osi opporsi al cavaliere del Comune intenzionato a svolgere il proprio incarico, sia in strada, sia qualora abbia voluto entrare in una casa per indagare ed esaminare, pena 5 ragnesi per ogni ingiuria e 10 per ogni azione.

76 SU QUANTI ABBIANO DEFINITO MERETRICE QUALCHE DONNA ONESTA
(*ant. 28*)

Ugualmente, qualora qualcuno, con animo irato, abbia definito meretrice qualche donna onesta, sia punito per ciascuna occasione con 10 lire di piccoli veronesi.

77 SU QUANTI ABBIANO DEFINITO MERETRICI DELLE DONNE ONESTE
(*crim. 175*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno, con animo irato, abbia definito meretrice una donna onesta, sia punito per ciascuna occasione con 10 lire, salva la possibilità, per la parte lesa, di intentare un'azione legale.

78 SU QUANTI ABBIANO INSULTATO QUALCUNO CON ANIMO IRATO
(*ant. 6*)

Ugualmente, qualora qualcuno con animo irato abbia insultato alcuna persona, pronto a colpirla col coltello sguainato o con altre armi, senza però aver messo a segno il colpo, sia condannato e punito per ciascuna occasione fino a 10 lire di piccoli veronesi, ad arbitrio del giudice.

79 SU QUANTI ABBIANO INSULTATO O MINACCIATO QUALCUNO CON ANIMO IRATO (*crim. 173*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia insultato una qualche persona con animo irato, minacciando con un coltello sguainato o con altre armi e volendo percuoterlo, non avendolo percosso, sia condannato e punito con 10 lire o meno ad arbitrio del giudice, per ciascuna occasione in cui si sia scagliato contro e abbia minacciato.

80 SU QUANTI ABBIANO DETTO CHE PERSONE DI BUONA FAMA MENTONO
(*crim. 176*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno, con animo irato, abbia detto ad alcuno di buona e onesta fama: «Tu menti», per ciascuna occasione sia condannato e punito con 10 lire, se lo avrà detto entro il palazzo del Comune davanti al pretore; se fuori, sia condannato a 5 lire, fatto salvo il diritto per l'ingiuriato di poter ribattere: «Tu menti».

81 SU QUANTI, A MANO ARMATA, ACCORRERANNO AGLI STREPITI (*ant. 11*)
Ugualmente, nessuno debba accorrere ai tumulti a mano armata con lo scopo di dar manforte ad alcuna delle parti; e chi abbia agito in modo contrario, sia punito, per ciascuna occasione, con 10 lire di veronesi. Salva la possibilità di correre armati dietro ai malfattori per catturarli.

82 SUI SINDACI DELLE PIEVANIE, TENUTI A DENUNCIARE OMICIDI E RISSE VERIFICATISI NELLE PROPRIE PIEVANIE (*ant. 9*)

Ugualmente, i sindaci delle pievanie del distretto di Rovereto, sotto giuramento, siano tenuti e debbano, da sé o attraverso un proprio legittimo messaggero, denunciare al signor podestà gli omicidi, le ferite, le risse, gli eccessi, gli incendi, i furti, le violenze e tutti gli altri delitti compiuti nei villaggi della propria pievania e nel suo territorio e distretto, entro il terzo giorno da quando si siano verificati e il delitto sia stato loro reso noto o sia pubblicamente conosciuto. E chiunque abbia agito in modo contrario, sia punito per ciascuna occasione con 25 lire di piccoli veronesi.

83 SUI MASSARI, GIURATI O SINDACI DI VILLAGGI E PIEVANIE, TENUTI A DENUNCIARE OMICIDI E RISSE VERIFICATISI NELLE LORO VILLE
(*crim. 152*)

Stabiliamo e ordiniamo che i massari delle pievanie e dei villaggi della giurisdizione di Rovereto, sotto giuramento, siano tenuti e debbano denunciare al signor pretore, da sé o attraverso un proprio legittimo messo, omicidi, lesioni, risse, intemperanze, incendi, furti, violenze e qualunque altro delitto commesso, di giorno o di notte, nelle ville della propria pievania e nel proprio territorio e distretto, entro il terzo giorno da quando siano stati commessi e da quando siano noti a loro o pubblicamente; e chiunque abbia agito in modo contrario, sia punito per ciascun caso e ciascuna occasione con 15 lire meranesi.

84 SUGLI UOMINI DEI VILLAGGI, TENUTI A DENUNCIARE AL SINDACO OMICIDI E RISSE (*ant. 10*)

Ugualmente, gli uomini dei villaggi delle pievanie siano tenuti e debbano denunciare o far denunciare al proprio sindaco o ai suoi collaboratori tali⁵ reati il giorno in cui siano stati commessi, o quello successivo. Qualora non lo abbiano fatto, siano puniti per ciascun caso con 60 soldi di piccoli veronesi.

5 Cfr. *supra* n. 82.

85 SUGLI UOMINI DEI VILLAGGI, TENUTI A DENUNCIARE OMICIDI E RISSE AL SINDACO (*crim. 153*)

Ugualmente, gli uomini di villaggi e pievanie siano tenuti e debbano denunciare o far denunciare al proprio massaro o ai giurati o al sindaco o ai suoi collaboratori tutti i fatti suddetti⁶ nel giorno in cui fossero compiuti, o in quello successivo; qualora non l'abbiano fatto, siano puniti per ciascun caso e ciascuna occasione con 50 lire meranesi.

IX
LE DONNE E LA FAMIGLIA

Alcuni capitoli statutari mirano a regolamentare i rapporti tra i coniugi definendo una serie di diritti e doveri loro spettanti; ciò che ne risulta è, ancora una volta, una chiara predominanza della figura maschile su quella femminile. In primo luogo, si ribadisce che la donna non ha la possibilità di scegliere liberamente il proprio marito; anzi, qualora decida di sposare una persona non degna del rango della famiglia cui appartiene, potrà essere esclusa del tutto dalla successione paterna (n. 86). Del resto, anche altre disposizioni mettono in relazione la donna e il problema dell'eredità; la norma 87, ad esempio, stabilisce che metà dei beni (ivi inclusa la dote) di una donna sposata, morta senza figli, passino al marito. Altre disposizioni limitano la facoltà della donna nel disporre dei propri beni: le vendite andranno effettuate sotto la supervisione di un certo numero di parenti (n. 88); allo stesso modo è fatto divieto assoluto alle donne di succedere nei diritti d'uso sui beni appartenenti alla comunità (n. 89). Molto significative anche altre due disposizioni, la prima delle quali stabilisce che, qualora una donna lasci il marito, perda ogni suo bene a vantaggio del coniuge (n. 90), mentre la seconda determina la pena prevista per chi rapisca una donna al legittimo marito (n. 91). Riguardo a tali norme, almeno due sono le considerazioni che vanno fatte: da una parte si noti lo stretto nesso tra donna e patrimonio: per meglio controllare l'elemento femminile la società ne limita fortemente la capacità di gestione dei beni, fino a prevederne la sottrazione nel caso in cui qualcuna commetta qualche atto illecito a danno del marito, ciò che ribadisce il ruolo preponderante della componente maschile entro il nucleo familiare; in secondo luogo, la norma 91 dimostra come la donna fosse tutelata non tanto come singolo individuo, quanto in relazione al gruppo sociale cui apparteneva: quanto più elevata è la famiglia di origine tanto più grave sarà la pena per il rapitore, e ciò non tanto per difendere i diritti delle donne, quanto piuttosto l'onorabilità del gruppo familiare. Per quanto concerne più in generale la posizione femminile, poi, si rinvia anche all'ultima tra le disposizioni in materia di commercio (n. 161), in cui si fa espresso divieto alle donne di recarsi in piazza ad acquistare del pesce. Un secondo, ridotto gruppo di disposizioni (nn. 92-93) stabilisce infine come si debba procedere al riconoscimento dell'appartenenza di un individuo ad un determinato nucleo familiare: in questo caso

⁶ Cfr. *supra* n. 83.

sarà la fama pubblica a chiarire la situazione. È dunque la comunità a sancire l'appartenenza di un soggetto ad una famiglia.

86 SULLA DONNA CHE SI SPOSI DI PROPRIA VOLONTÀ (*civ. 63*)

Stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualche donna di propria volontà, senza consenso del padre o del fratello, sposi un infame o una persona di condizione molto inferiore alla sua, sia esclusa di fatto dalla successione paterna, materna e fraterna, e ciò qualora si sia sposata prima del ventesimo anno; se abbia sposato una persona di condizione molto inferiore alla sua dopo il ventesimo anno, sia privata di una metà delle eredità suddette. E tale metà passi ai fratelli maschi o ai loro discendenti, se ve ne siano, o, se non ci fossero fratelli maschi, passi alla madre e alla sorella, se le ha, oppure agli altri maschi discendenti dai più stretti parenti maschi o, se non ve ne siano, femmine.

87 SUL GUADAGNO CHE IL MARITO TRAE DALLA DOTE (*civ. 68*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora una donna congiunta in matrimonio e dotata sia morta senza figli o figlie procreati nel corso di un qualsiasi matrimonio, in quel caso il marito guadagni metà della dote, dei beni parafernali, degli altri beni e del patrimonio, con le rendite tanto dei beni parafernali e del patrimonio che pure non sia incluso nella dote, quanto della dote stessa, e col solo onere delle spese funebri per sua moglie, secondo le proprie condizioni, intendendo sempre un matrimonio consumato con congiunzione carnale, che sia considerato tale qualora il marito abbia portato con sé la moglie (o viceversa) e abbiano abitato assieme.

88 CHE NESSUNA MOGLIE, DURANTE IL MATRIMONIO, POSSA EFFETTUARE UNA VENDITA SENZA LA PRESENZA DI TRE AGNATI O DI TRE COGNATI E DEL SIGNOR PRETORE (*civ. 67*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che nessuna donna, durante il matrimonio, possa o debba donare parte dei suoi beni ad alcuna persona senza la presenza del signor pretore e di tre dei suoi più stretti agnati maschi e maggiori di 25 anni, a cui vada aggiunto il padre, qualora lo abbia, oppure, mancandone uno o tutti, alla presenza di tre dei suoi più stretti cognati maschi e maggiori di 25 anni, cosicché gli agnati possano essere sostituiti dai cognati o, in loro assenza, da vicini o amici. Qualora abbia agito in modo contrario, la donazione non abbia valore e sia cassata, né sia di danno ai successori della donna. Lo stesso valga per qualsiasi altra vendita o alienazione, che non possa essere realizzata se non per una ragione legittima e con le suddette formalità. E in qualunque caso (eccetto che nelle donazioni), qualora i parenti abbiano rifiutato di intervenire o non siano stati presenti, allora il signor podestà o il giudice sia tenuto e debba

indicare tre cittadini di Rovereto di età consona, che debbano controllare e verificare se la vendita o l'alienazione abbia efficacia, se dipenda veramente da una necessità, e il giuramento fatto in occasione dei suddetti contratti, [nel caso siano state] omesse le formalità di rito, non sia considerato valido e sia ritenuto estorto con dolo in base al presente statuto. Salvo che col presente statuto non si deroghi alla disposizione «Sul guadagno che il marito trae dalla dote», e, pur rispettando le formalità di rito, non possa donare, alienare o disporre altrimenti dei propri beni a svantaggio del marito.

89 SULLE DONNE, CHE NON DEBBANO SUCCEDERE NEI BENI E NEI DIRITTI COMUNALI (*civ. 107*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, come si osserva fin dai tempi antichi a Rovereto, [cioè] che nessuna donna succeda nei diritti e nei beni della comunità e comunali, così a sua volta debba essere stabilito in tutti gli altri villaggi e comuni di tutta la giurisdizione; così, [...] i deputati degli stessi comuni, incaricati di riformare questi statuti, riferirono che in tal senso si era stabilito in ciascun villaggio.

90 SU QUANTI ABBIANO AVUTO UNA RELAZIONE CARNALE CON UNA DONNA MARITATA COL SUO CONSENSO (*crim. 222*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora una donna maritata sia fuggita o se ne sia andata o separatamente dal marito conduca vita disonesta unendosi ad alcun altro, tale donna, di diritto e di fatto, perda la dote, tutti i beni parafernali e qualunque altro bene possieda, e questi finiscano in mano a suo marito e ai suoi eredi. Qualora non abbia dote né beni, allora, su richiesta dello stesso marito, la donna sia frustata per tutta Rovereto e quindi bandita.

91 SU QUANTI ABBIANO RAPITO LA MOGLIE DI UN ALTRO (*crim. 223*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno senza modestia e pudore e contro la volontà del marito abbia osato corrompere e portar via da Rovereto e dal suo distretto una donna sposata, sia messo subito in carcere e, qualora tale donna fosse una cittadina e appartenesse ad una famiglia eccellente, sia condannato a morte.

92 CHE NESSUNO PROVI DI ESSERE FIGLIO DEL PROPRIO PADRE, SE NON PER PUBBLICA FAMA (*nova 48*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno avesse la necessità di dimostrare in qualche procedimento [legale] di essere figlio di qualcuno o che sia morto il padre o la persona cui sostiene di dover succedere, lo dimostri solamente per fama pubblica; e chi opponendosi abbia

negato la veridicità delle sue affermazioni, in modo che fosse necessario dimostrarla, qualora sia stata comprovata legittimamente, sia punito con 60 soldi di piccoli veronesi.

93 SULLA MORTE E SULL'ESSERE FIGLI DI QUALCUNO, CHE DEBBANO ESSERE PROVATI (*civ. 19*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, per provare la morte di una persona o di essere figli di qualcuno, sia sufficiente la pubblica fama.

X

LA VIOLENZA SESSUALE E L'ADULTERIO

Altra significativa serie di norme riguarda la violenza sessuale e l'adulterio; ancora una volta, dal quadro emerge una figura femminile decisamente sotto tutela. Se infatti, in relazione al primo reato, i capitoli in questione mirano certamente a punire e reprimere i casi di violenza e abuso sessuale, è d'altro canto vero che sta a cuore innanzi tutto l'onorabilità del gruppo parentale e del marito della donna violentata; non a caso, infatti, si fa riferimento più volte ad una possibile rappacificazione con la vittima sia materiale (la donna), che, per così dire, morale (il marito) delle violenze, *conditio sine qua non* per poter ottenere la commutazione della pena capitale in pena pecuniaria o tutt'al più detentiva (nn. 94-95). Alcune disposizioni, poi, tendono a reprimere i casi di adulterio (nn. 96-98); in ciascun caso si prevedono pene sia per il seduttore che per la moglie infedele, sottolineando in tal modo come la donna fosse considerata soggetto di corruzione: si prevede, infatti, la pena per la moglie, non per il marito adultero. Inoltre, ma solo nella redazione cinquecentesca degli statuti, si ordina che, in caso di corruzione di una vergine, il reo debba sposare la propria amante o comunque «dotarla in modo consono». Un ulteriore capitolo, quindi, stabilisce il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione di una denuncia per violenza sessuale, trascorso il quale ne è prevista la decadenza; si noti, anche in questo caso, come la facoltà di querelare qualcuno sia non solo della vittima, bensì anche dei suoi familiari, a conferma che la donna non è che un tassello nel più ampio mosaico rappresentato dalla famiglia: è innanzi tutto quest'ultimo l'elemento che va tutelato. Del resto, si tratta di una mentalità profondamente radicata nella società occidentale. Un'ultima norma prevede pene infamanti e mutilazioni per mezzane e ruffiani, corruttori di donne oneste, sia vergini che sposate.

94 SU QUANTI, CON VIOLENZA, ABBIANO AVUTO UNA RELAZIONE CARNALE CON UNA DONNA MARITATA (*ant. 12*)

Qualora qualcuno, con violenza, abbia avuto una relazione carnale con una donna maritata e onesta, gli sia tagliata la testa, in modo che muoia, qualora non si sia rappacificato col marito e con la donna oltraggiati; se, invece, si sarà rappacificato con loro, allora sia punito con una pena pecuniaria, ad arbitrio del signore; la quale rappacificazione debba essere defi-

nita entro un mese dalla perpetrazione del delitto, passato il quale non abbia valore. E, qualora fosse donna disonesta, sia condannato a 100 lire di piccoli veronesi, qualora non abbia ottenuto la rappacificazione; qualora, invece, si sia rappacificato col marito e con la donna oltraggiati entro un mese, sia condannato a 50 lire di veronesi, e se non avrà potuto pagare, stia in carcere ad arbitrio del signore.

95 SU QUANTI ABBIANO AVUTO UNA RELAZIONE CARNALE CON UNA DONNA VERGINE (*ant. 14*)


Ugualmente, qualora qualcuno, con violenza, abbia avuto una relazione carnale con una donna vergine, sia condannato a morte, a meno che, entro un mese, non si sia rappacificato con la donna violentata e col suo parente più prossimo; qualora si sia rappacificato con lei, sia condannato a 200 lire veronesi e, se non avrà potuto pagarle, stia in carcere ad arbitrio del signore. E qualora non fosse vergine né maritata e di buona fama, sia condannato a 200 lire veronesi, qualora non abbia ottenuto la rappacificazione; qualora, invece, l'abbia ottenuta, sia condannato a 100 lire veronesi, e, se non avrà potuto pagare, stia in carcere ad arbitrio del signore, come sopra.

96 SU QUANTI ABBIANO AVUTO UNA RELAZIONE CARNALE CON UNA DONNA MARITATA COL SUO CONSENSO (*ant. 13*)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia avuto una relazione carnale con una donna maritata col suo consenso o non costretta, qualora la donna godesse di buona fama, l'uomo sia condannato a 200 lire di veronesi, se, come detto sopra, non si sarà rappacificato; qualora, invece, si sia rappacificato col marito, paghi 50 lire, e se non avrà potuto pagare, stia in carcere ad arbitrio del signore; e la donna sia punita con la pena legale. E se la donna godesse di cattiva reputazione e fosse considerata un'adultera, allora l'uomo sia condannato a 15 lire di veronesi, qualora non abbia ottenuto la rappacificazione col marito; qualora, invece, l'abbia ottenuta, allora non sia condannato affatto; e la donna sia condannata a 10 lire di veronesi entro un mese, o sia frustata pubblicamente per la città.

97 SU QUANTI ABBIANO SEDOTTO E CONOSCIUTO CARNALMENTE UNA DONNA VERGINE (*ant. 15*)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia sedotto una qualche donna vergine e l'abbia conosciuta carnalmente col suo consenso e senza costrizione, qualora abiti col padre e questi goda di buona fama e l'atto sia stato compiuto senza la sua volontà, paghi 50 lire di veronesi, ma, se sarà avvenuto con la volontà del padre, non paghi nulla; qualora poi ella non abbia il padre o, pur avendolo, viva con qualcun altro, paghi 100 soldi di piccoli veronesi.



TAV. I - Statuti di Rovereto (Rovereto, Biblioteca civica «Tartarotti», cod. 11), c. 7r, contenente il proemio e la parte iniziale degli Statuta antiqua (1425).

uentum absq[ue] ulla alia scita et ip[s]is t[er]minis elapsis si debitor no[n]
solueat ad instanciam creditorum pignori possit pro ut i alio sta-
tuto sup[er] hoc edito d[omi]netur.

DE Vendentibus Rem immobilem Duobus

Statuto de his qui rem immobilem duobus p[er]sonis ven-
diderit. Decretum salubre fuisse accidit q[uo]d qui
venderit rem alienam sciens ipsa alienatio no[n] valeat
Et venditor nihilominus teneat ad p[ar]tis Restitutionem
secundo emptori et ad sibi restitendum omnia expensas et interesse
que passus esse dicit emptor pro quibus sibi credat cu[m] iura-
mento suo. Et talis venditor i libris. xxv. etiam p[er]dant appli-
candis coram Honoreo pro causa blatorum dicti coram. Et pro
p[er]ditiis ipse venditor i carcere possit ad requisitionem empto-
ris etiam si terrigena esset si no[n] solueat ut sup[er].

DE T[er]mino Statuendo ad exigendum pignora

Corigentes statuta de t[er]mino statuendo ad exigendum pignora
Et statuta quibus venditiones fieri debeant. Subanno q[uo]
accepta tenentur sup[er] re mobili. Ip[s]o facto debitor curat t[er]minu[m]
decem dierum otinorum ad exigendum pignori absq[ue] eo q[uo]d alius t[er]minu[m]
statuat quibus elapsis dicta res sup[er] qua accepta fuerit tenentur
duobus diebus faciantur p[er] p[re]conem quibus duobus diebus elap-
sis p[ri]ma die iudicium sequitur alq[ue] alia extimacione dicitur bona
mobilia plus offerentur et vendantur nisi dimissum fuerit
de voluntate creditorum. Et q[uo]d ipsa res que venditur sit sibi res si co-
muni odia potest et talis venditio habeat pro legitima et suffi-
cienti. In q[uo]d ip[s]am capi vel opponi no[n] possit. Si vero
res sup[er] qua accepta esset tenentur esset i mobiliis. Hec forma

FERDINANDVS, Diuina fauente clementia, Archidux
Austriae, Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae et Wir-
tembergae etc. Comes Habsburgi et Tyrolis etc. Tenore praesentium
fatemur, Quod cum fideles dilecti terrae nostrae et districtus
Roboretani, subditi, multis suis supplicibus libellis nobis ob-
latis humiliter exposuerint: Statuta illorum retroactis ob-
seruata temporibus non satisfacere praesentium uarietati
ac statui, et nouis subinde casibus emergentibus, Saecro nos
rogauerint, ut illa ipsa eorum statuta ad utilitatem et
quietem eiusdem communitatis reformaremus; ea quae
necessaria et antehac omisa essent de nouo addendo, quae
autem in desuetudinem abiierint, uel alias inutilia sunt refe-
cando et annullando. Quapropter cum praesati subditi nostri
Roboretani nobis curae sint, eosq[ue] nos optimo iure et ordine
regi cupiamus; commemorata eorum statuta, auctoritate
nostra, matura deliberatione consiliorum, adhibito in eum qui
sequitur modum, confirmauimus et emendauimus.

TAV. IV - Statuti di Rovereto, c. 52r. Capitoli aggiunti agli statuti del 1425, approvati da Venezia e trasmessi con ducale del gennaio 1463. Si notano, di mani diverse, le note marginali, i titoli e la numerazione dei capitoli, nonché il rinvio al cap. 26 degli Statuta nova (per il cap. 25).

TAV. V - Statuta roboretana (Rovereto, Biblioteca civica «Tartarotti», ms. Ar. c 36.2) c. IIr, contenente il proemio agli statuti roveretani del 1570.

CRIMINALIA.

De Massarijs iuratis seu Syndicis villarum
et plebatuum tenentibus denunciare homi-
cidia et rixas factas in eorum villis.

Cap: Cij:

Statuimus et ordinamus; Quod Massarij plebatuum et vil-
larum iurisdictionis Roboreti, iuramento Sacramenti teneantur
et debeant per se vel per suum legitimum nuncium denun-
ciare D. Praetori omnia homicidia, uulnerationes, rixas in-
solentias, incendia, latrocinia, uolentias seu quaecumque alia
delicta facta et commissa de die uel de nocte in villis sui
plebatui et in eius territorio et districtu infra tertium diem
postquam facta fuerint et maleficium ejusdem notum
fuerit uel fama publica inde erit; et qui contrafecerit
puniatur pro unoguoz et unaguaz uice in libr quindeci
mar.

De Hominibus villarum tenentibus
denunciare Syndico homicidia et
rixas. Cap: Cij:

Item quod homines villarum et plebatuum teneantur
et debeant denunciare uel denunciari facere suo massa-
rio sine iuratis aut syndico uel eius domui uel familia
omnia praedicta et singula eo die uel sequenti die facta
fuerint quod si non fecerint puniantur pro unoguaz et
unaguaz uice in libr quinquaginta maran.

TAV. VI - Statuta roboretana, c. 69 v, con i capp. 152-153 che aprono il libro II (Criminalia) negli statuti roveretani del 1570.

CRIMINALIA.

De Massarijs iuratis Syndicis
Villarum et plebatuum obsequis denunciare
homicidia et rixas factas in eorum villis.

Cap: 152.

Statuimus quod Massarij plebatuum et Villarum iurati
Roboreti iuramento teneantur et debeant per se uel
per suum legitimum nuncium denunciare Dno Prae-
sidi homicidia, uulnerationes, rixas, insolentias, inco-
nta, incendia, uolentias seu quaecumque alia delicta
facta et commissa de die uel de nocte in villis sui plebatui
et in eius territorio et districtu infra tertium diem
postquam facta fuerint, maleficium notum fuerit uel
fama publica inde erit, et qui contrafecerit, sua no-
denunciacione, puniatur pro unoguaz et unaguaz uice
in libr quindecim maran, et aliter arbitrio D. Prae-
sidi.

De Hominibus villarum tene-
ntibus denunciare Syndico homicidia et rixas.
Cap: 153.

Item quod homines Villarum et plebatuum teneantur et de-
beant denunciare uel denunciari facere suo Massario si-

TAV. VII - Statuti di Rovereto (Rovereto, Biblioteca civica «Tartarotti», ms. Ar. b 30.28), c. [111r], con i capp. 152-153 che aprono il libro II (Criminalia - 1570) nel codice statutario del 1610.

98 SU QUANTI ABBIANO SEDOTTO E CONOSCIUTO CARNALMENTE UNA DONNA VERGINE (crim. 226)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia sedotto una donna vergine e l'abbia conosciuta carnalmente col suo consenso e senza costrizione, sia tenuto a sposarla o a dotarla in modo consono.

99 SULLE DONNE E SUI LORO PARENTI, TENUTI A DENUNCIARE LE VIOLENZE FATTE LORO (ant. 16)

Ugualmente, le donne o i loro parenti, madri, nonni, nonne o fratelli siano tenuti e debbano denunciare tali violenze al podestà o al suo vicario entro quindici giorni da quando siano state commesse; altrimenti, trascorsi i quindici giorni, non si creda che sia stata fatta violenza.


100 SU LENONI E RUFFIANI, CHE DEBBANO ESSERE PUNITI (crim. 227)

Ugualmente, poiché spesso capita che con la mediazione di mezzane e donnacce, vergini, donne maritate o altre donne vengono sedotte per commettere stupro, fornicazione o adulterio con grave ingiuria per la famiglia, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualche donna o qualche uomo abbia svolto lenocinio di qualche vergine o donna considerata tale o maritata o altro, in tal caso il mezzano o la mezzana, legato su un asino, circoli per tutta la città, gli sia strappato un occhio, sia bandito per sempre e per sempre sia tenuto per infame; e il lenocinio sia considerato provato grazie alla deposizione e alla testimonianza giurata della donna ingannata e sedotta, stante il concorso di alcuni indizi.

XI

DISPOSIZIONI CONTRO I FALSARI

Una serie di norme piuttosto nutrita mira a reprimere il reato di falso. Anche in questo campo, gli statuti distinguono diverse circostanze e diversi gradi di colpevolezza; innanzi tutto, si mira a colpire con pene alquanto dure sia chi abbia coniato o fatto coniare monete false, sia chi le abbia consapevolmente spese (nn. 101-103); ma si prevedono pene severe anche per chi raschi o limi le monete in modo da ridurne il valore reale, reato tipico del mondo medievale, quando il valore intrinseco della moneta equivaleva appunto a quello reale (n. 104). Su un altro piano, alcune norme miravano a reprimere la falsificazione di sigilli (n. 105) o documenti (nn. 106-107), pubblici o privati; in ogni caso le pene previste erano piuttosto severe, segno forse di quanto concreto fosse il pericolo che tali evenienze si potessero verificare; inoltre, il n. 107 sanciva, per i pubblici ufficiali come per i procuratori, gli avvocati e i notai, la sospensione dalla propria carica e matricola. Un ultimo capitolo (n. 108), inserito però solo nello statuto del 1570 a ribadire e chiarire quanto affermato dallo statuto di cui al n. 107, riguarda una pena accessoria, ossia l'esclusione da ogni pubblico ufficio per chi si macchi del reato di falso,



TAV. VIII - Statuti di Rovereto, c. [174v], con l'atto di promulgazione sottoscritto dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo degli statuti roveretani del 1610 (Innsbruck, 10 dicembre 1610).

e ciò per disincentivare i malintenzionati e mettere al riparo la struttura pubblica da ufficiali inaffidabili e disonesti.

101 SU QUANTI ABBIANO BATTUTO MONETA FALSA (*ant. 18*)

Qualora qualcuno abbia battuto moneta falsa nella città di Trento o nella sua diocesi, sia arso sul fuoco.

102 SU QUANTI ABBIANO FATTO BATTERE MONETA FALSA (*ant. 19*)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia fatto battere monete false nella città e nella diocesi di Trento, se nobile gli sia tagliata la testa come a un falsario, se del popolo sia arso sul fuoco.

103 SU QUANTI ABBIANO SPESO CONSAPEVOLMENTE MONETA FALSA NELLA CITTÀ O NELLA DIOCESI DI TRENTO (*ant. 20*)

Ugualmente, qualora qualcuno, sapendolo, abbia speso moneta falsa nella città di Trento o nella sua diocesi, se in modica quantità, gli si debba amputare la mano destra, se in grande quantità, sia arso sul fuoco. Per modica quantità si intenda fino a 3 lire, per grande quantità si intenda oltre le 3 lire di veronesi. Salvo che per soldi possa riscattare la mano, ad arbitrio del signore.

104 SU QUANTI ABBIANO LIMATO O RASCHIATO QUALCHE MONETA (*ant. 21*)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia limato o raschiato qualche moneta per una quantità superiore alle 3 lire di piccoli veronesi, sia punito con 400 lire di piccoli veronesi, e se non le avrà pagate entro un mese, gli sia amputata la mano destra. E, qualora qualcuno abbia limato o raschiato qualche moneta per un valore fino alle 3 lire, allora sia condannato a 100 lire di veronesi, e se non le avrà potute pagare, stia in carcere ad arbitrio del signore.

105 SU QUANTI ABBIANO FALSIFICATO IL SIGILLO DEI SIGNORI O DEL COMUNE DI ROVERETO O DI QUALUNQUE ALTRA PERSONA (*crim. 207*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia falsificato il sigillo dei signori, del pretore, del Comune o di qualunque altra persona, sia punito secondo la disposizione del diritto comune.

106 SULLA PENA PER QUANTI ABBIANO FALSIFICATO DOCUMENTI CONSERVATI NELL'ARCHIVIO DEL COMUNE (*crim. 208*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora per l'avvenire qualcuno abbia falsificato o fatto falsificare qualche atto pubblico o privato, conservato nell'archivio pubblico del Comune di Rovereto, o in cancelleria, o in

alcun altro luogo pubblico ove si tengano i registri del Comune, le condanne, i bandi o le altre scritture, o qualora abbia strappato un foglio da un volume, sia condannato all'amputazione della mano destra e al pagamento di 25 ragnesi e nondimeno sia tenuto a risarcire la parte lesa.

107 SULLA PENA PER QUANTI ABBIANO FALSIFICATO QUALCHE DOCUMENTO (*crim. 209*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia fatto o fatto fare qualche documento falso, o abbia falsificato o fatto falsificare degli atti pubblici o qualche condanna o testimonianza o qualsiasi altra scrittura pubblica, o anche un documento o un registro privato ai quali spetti piena fiducia in base alle norme di statuti o privilegi, sia condannato a 300 lire e, qualora non abbia potuto pagare, gli sia amputata una mano e, se giudice, notaio, avvocato o procuratore, sia privato dell'ufficio e di ogni vantaggio, utile, onore e dell'amministrazione di ogni società o collegio di cui facesse parte, e sia cancellato dalla relativa matricola. Qualora poi qualcuno abbia falsificato qualche scrittura privata o un registro proprio o altrui cui spetti piena fiducia, sia punito al quadruplo della cifra di cui si parla nell'atto in questione, cancellando tutto ciò che è falso, e il volume venga depositato immediatamente in cancelleria presso il pretore e non sia attendibile se favorevole a chi vi ha scritto qualcosa, ma solo se a lui contrario; e in qualunque caso sia tenuto a risarcire danni e interessi alla parte a cui svantaggio fossero stati compiuti i suddetti atti, e nondimeno, chi, corrotto con i soldi, abbia prodotto o fatto produrre il documento, sia tenuto a corrispondere alla parte lesa il quadruplo della cifra a lui pagata. Nel caso che commetta il falso per la seconda volta, sia punito a 300 lire e all'amputazione di una mano e qualora non avesse denaro, sia punito ad arbitrio del pretore. Per la terza volta e quelle successive, sia arso sul fuoco.

108 CHE LA PERSONA CONDANNATA DI FALSO NON POSSA RICOPRIRE UN PUBBLICO UFFICIO (*crim. 217*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che qualunque persona sia stata condannata per falso, non possa esercitare alcun ufficio pubblico a Rovereto e nel distretto né essere avvocato o procuratore.

XII

LA REPRESSIONE DELLA FALSA TESTIMONIANZA E DELLE TRUFFE

Alcune disposizioni statutarie si occupano dei reati di falsa testimonianza e truffa; nel primo caso, in particolare, va notata la distinzione tra la testimonianza e il giuramento falsi (nn. 109-110). In entrambe le circostanze, comunque, la pena previ-

sta è, almeno in prima istanza, di tipo pecuniario; solo nel primo dei due capitoli, in caso di mancata corresponsione della somma fissata, se ne prevede una corporale dalla simbologia alquanto evidente. Ma, come detto, si colpisce anche il reato di truffa, in qualche modo contiguo alla falsa testimonianza; ancora una volta si fa riferimento ad una pena di tipo pecuniario.

109 SU QUANTI ABBIANO TESTIMONIATO IL FALSO IN GIUDIZIO (*ant. 24*)
Qualora qualche persona abbia testimoniato il falso in giudizio a danno o detrimento di qualcuno, sia punito e condannato come falsario a 100 lire di piccoli veronesi; e qualora non abbia pagato entro un mese, gli sia amputata la lingua.

110 SU QUANTI ABBIANO GIURATO IL FALSO IN GIUDIZIO (*ant. 27*)
Ugualmente, qualora qualcuno abbia giurato il falso in giudizio, sia punito e condannato a 60 soldi di piccoli veronesi per ogni giuramento falso. Qualora il giuramento non sia stato denunciato dalla controparte, non lo si punisca affatto e non si indaghi sullo spergiuro.

111 SU QUANTI ABBIANO VENDUTO CONSAPEVOLMENTE QUALCHE POSSEDIMENTO O BENE MOBILE ALTRUI (*ant. 138*)
Ugualmente, qualora qualcuno consapevolmente abbia venduto a un terzo qualche possesso o bene mobile altrui, per il bene immobile sia condannato a 25 lire di veronesi e per il bene mobile a 10 lire di veronesi e alla restituzione della somma.

XIII I BANDITI

Settore alquanto delicato della cosa pubblica era l'amministrazione della giustizia e la certezza della pena; in questo senso, è piuttosto significativo che diverse disposizioni statutarie si occupino dei banditi, di coloro, cioè, che erano stati colpiti da un bando che vietava loro la presenza in città e nel suo territorio. L'attribuzione di una pena di questo tipo, va detto, in genere era dettata dal fatto che i malfattori si erano resi irreperibili prima della celebrazione del processo; si trattava, in sostanza, di una soluzione spesso imposta dalla debolezza delle istituzioni e dalle difficoltà che incontrava l'azione repressiva e di polizia. A tal fine gli statuti prevedono tutta una serie di norme tese a regolamentare la materia; ecco allora, per esempio, che il vicario dovrà far redigere e tenere aggiornato un registro contenente i nomi di tutti i banditi (n. 112), che peraltro saranno considerati tali solo se compariranno effettivamente nel suddetto libro (n. 113). Si fissano anche i criteri attraverso i quali il nome di un bandito potrà essere cancellato dal registro (n. 114), ma, soprattutto, in perfetta sintonia con quanto al tempo avveniva in altre realtà, si stabilisce che chiunque scopra un bandito entro la giurisdizione di Rovereto potrà impunemente picchiarlo e perfino ucciderlo (n. 116); di più: si prevedono ricom-

pense per chi catturi qualche bandito e lo consegni alla forza pubblica (n. 118). Parallelamente, com'è ovvio, si fissa la pena (pecuniaria ma non solo: la definizione rimane significativamente incerta) per chi dia ricovero ai rei condannati al bando (n. 117), anche se, in tale norma, si insinua il principio del privilegio sociale, che garantirebbe un trattamento particolare alle persone di maggior rango.

112 SU QUANTI SIANO BANDITI DAL DISTRETTO DAGLI UFFICIALI NOSTRI O DEI NOSTRI SUCCESSORI (*nova 66*)
Stabiliamo che, qualora un ufficiale, nostro o dei nostri successori, abbia bandito qualcuno, sia tenuto, pena 25 lire di piccoli veronesi o più ad arbitrio nostro o dei nostri successori, a comunicare entro otto giorni il nome del bandito e il bando al vicario, in modo che costui possa farli trascrivere nel registro cittadino.

113 SU QUANTI NON DEBBANO ESSERE RITENUTI BANDITI, QUALORA NON COMPAINO NEL REGISTRO DEI BANDITI DEL COMUNE (*ant. 120*)
Ugualmente, nessuno debba essere ritenuto bandito, a meno che non compaia nel registro dei banditi del Comune di Rovereto.

114 SU QUANTI NON DEBBANO ESSERE RITENUTI SCIOLTI DAL BANDO, QUALORA, NEL REGISTRO PREDETTO, NON COMPAINO GARANZIA E ASSOLUZIONE (*ant. 121*)
Ugualmente, nessuno sia considerato sciolto dal bando, a meno che, nel registro dei banditi del Comune di Rovereto, non compaiano la sua garanzia e l'assoluzione dal bando.

115 CHE NESSUNO POSSA ESSERE BANDITO PER QUALCHE CAUSA PECUNIARIA, CIVILE O CRIMINALE (*nova 25*)
Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che nessun abitante del territorio o del distretto di Rovereto possa essere bandito per qualche causa pecuniaria, sia civile che criminale [...].

116 CHE I BANDITI POSSANO ESSERE COLPITI IMPUNEMENTE ENTRO LA GIURISDIZIONE (*crim. 241*)
Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque per qualsiasi ragione sia stato bandito dalla giurisdizione di Rovereto, qualora sia stato trovato entro tale giurisdizione, possa essere percosso e ucciso impunemente da chiunque, a meno che non sia stata fissata un'altra pena.

117 SU QUANTI ABBIANO ACCOLTO E NASCOSTO IN CASA QUALCHE MALFATTORE (*crim. 242*)
Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque consapevolmente abbia nascosto o accolto in casa qualche bandito dalla giurisdizione di Rovereto

o un malfattore, e non l'abbia consegnato alla curia né abbia notificato il fatto, sia punito con 25 ragnesi e ad arbitrio del signor pretore, considerata la qualità del fatto e delle persone.

118 SU QUANTI ABBIANO CATTURATO QUALCHE BANDITO E SULLA LORO RICOMPENSA (*crim. 243*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia catturato e consegnato alle forze della comunità un individuo bandito per omicidio, furto o altro reato per il quale sia prevista dagli statuti la pena di morte, gli si diano 100 lire dei beni del bandito, qualora ne abbia, altrimenti sia tenuta a versarle la comunità di Rovereto. Qualora invece siano stati degli ufficiali del Comune a catturare tale bandito, abbiano la metà del premio suddetto. Ma con questo statuto non si deroghi ai precedenti che comminano una determinata pena o riconoscano un compenso a chi catturi o uccida un bandito.

XIV
GLI INCENDI

Una nutrita serie di statuti mira a regolare e combattere il rischio degli incendi in città, che, com'è comprensibile, era fortemente sentito, anche per le difficoltà connesse al loro spegnimento, e ciò fondamentalmente per due ragioni; innanzi tutto per questioni logistiche: poiché, infatti, le città medievali si presentavano come agglomerati di case molto vicine le une alle altre, costruite con largo impiego di legname, era facile che un incendio sviluppatosi in un edificio si diffondesse anche alle costruzioni attigue; in secondo luogo, la mancanza di strumenti adeguati rendeva assai difficile intervenire per lo spegnimento delle fiamme. Ecco allora che, innanzi tutto, si ordina ai cittadini di custodire in modo appropriato i fuochi nella casa in cui abitano, sia propria o in affitto (nn. 119-120); allo stesso modo, si fa espresso divieto a chiunque di girare per la città con fuochi accesi - fatte le debite eccezioni - nelle notti ventose, quando, evidentemente, era più facile provocare un incendio (n. 121). Qualora poi questi si verificassero, un secondo nucleo di norme definisce le operazioni di spegnimento. A giudicare dalle disposizioni, in questi casi doveva mettersi in moto una macchina alquanto sofisticata che prevedeva innanzi tutto che i facchini accorressero nel luogo dell'incendio con recipienti pieni d'acqua (n. 122); ma anche dalle case vicine gli uomini erano tenuti a precipitarsi per aiutare nelle operazioni (n. 123). Nel frattempo, come detto al n. 124 (norma introdotta, però, solo nella redazione cinquecentesca degli statuti), il responsabile dell'orologio della torre, imitato in ciò dai monaci, avrebbe dovuto cominciare a suonare la campana per richiamare l'attenzione di tutti i cittadini, in modo che costoro potessero accorrere per dare il proprio contributo. Inoltre, per facilitare le operazioni, si predisponavano due servizi di trasporti e di scale, entro e fuori le mura. Ciascuna delle norme ricordate, riporta infine le pene previste per chi non si adoperi secondo quanto è ordinato: la salvaguardia della città è un

dovere civico a cui nessuno può sottrarsi, il bene pubblico è da anteporre a qualsiasi considerazione personale. La norma 125, fissa le pene per gli incendiari, distinguendo però tra dolo e colpa, tra volontarietà, cioè, ed incidente, fosse anche per incuria. Si noti nel primo caso l'estrema durezza e il deciso simbolismo della pena: impiccagione e rogo. Le ultime norme qui raccolte, infine, stabiliscono l'una il codice di comportamento per chi trovi oggetti smarriti durante gli incendi, l'altra la pena per chi, approfittando della confusione, sottragga beni altrui.

119 SULLA CURA DEL FUOCO IN CASA PROPRIA (*ant. 88*)

Chiunque, nella propria abitazione, sia tenuto a curare fuoco e luci. E qualora si incendiasse solo la propria casa, senza danno per altri, si occupi unicamente dei danni di quella; se invece, a causa di questo incendio, bruciasse la casa di uno o più vicini, risarcisca la persona o le persone lese. E se nell'incendio sia provato il dolo, nondimeno sia punito secondo la legge scritta.

120 SULLA CURA DEL FUOCO E DELLE LUCI IN CASA ALTRUI (*ant. 87*)

Ugualmente, chiunque sia tenuto a curare e custodire fuoco e luci in casa propria o in quella in cui abiti a titolo gratuito o a pagamento, affinché non scoppi un incendio; e, qualora prenda fuoco la casa in cui abita, paghi 10 lire di veronesi e, se il fuoco supererà il tetto dell'abitazione, per negligenza debba pagare al signore 25 lire di veronesi e risarcisca il danno al padrone di casa; oppure, debba condurre alla curia colui che abita con lui e per la cui negligenza sia scoppiato l'incendio, ed egli stesso debba pagare le pene suddette. E se non potesse pagare, in cambio della pena di 10 lire di veronesi debba giacere nella torre per due mesi, per quella di 25 lire per tre mesi e per quella di 50 lire per mezzo anno.

121 SULLE FORNAIE, TENUTE, DI NOTTE, A NON PORTARE ALCUN LUME PER LA CITTÀ QUANDO CI SIA VENTO (*ant. 92*)

Ugualmente, di notte, quando ci sia vento, nessuna fornaiia o altra persona debba portare un lume o un fuoco per la città, se non candele o lucerne; e chi abbia agito in modo contrario, paghi, per ciascuna occasione, 20 soldi al signore.

122 SUI FACCHINI, TENUTI AD ACCORRERE AL FUOCO CON LE BRENTI (*ant. 90*)

Ugualmente, ogni facchino sia tenuto ad accorrere immediatamente al fuoco con le brenti e a portare acqua per quanto gli sia possibile; e chi non corresse o tardasse a venire, paghi al signore 100 soldi, e se non potesse pagare, stia nella torre per un mese, a meno che non ci sia una ragione valida.

123 SU QUANTI SIANO TENUTI AD ACCORRERE AL FUOCO (*ant. 89*)

Ugualmente, per ciascuna casa e ciascuna masseria almeno un uomo debba accorrere al fuoco con gli strumenti necessari per spegnerlo; e chi abbia agito in modo contrario, paghi al signore 20 soldi di veronesi, a meno che non ci sia una ragione valida.

124 SUGLI INCENDI (*civ. 131*)

Ugualmente, stabiliamo che, nel caso di un incendio nel territorio o nei borghi o nei villaggi (che Dio non voglia), di giorno o di notte, subito la persona incaricata di occuparsi dell'orologio corra alla torre e suoni la campana per dare il segnale di incendio, e il monaco con le sue campane faccia altrettanto, e non smetta finché non sarà ordinato dai provveditori, pena la perdita del salario, e tutti i torchiatori e coloro che portano vino, siano tenuti ad accorrere con le brente e a portare acqua nel luogo dell'incendio per spegnerlo, pena 2 ragnesi ciascuno, e i *distrinctores* in carica, a rischio della stessa pena, siano tenuti a correre da quanti abbiano carri e, in nome del signor pretore, a ordinare loro che subito portino acqua con i loro mezzi laddove si sia sviluppato l'incendio, pena l'immediata corresponsione di 2 ragnesi; e affinché si possa provvedere più facilmente a tali problemi, i signori provveditori siano tenuti, a spese della comunità, a predisporre un servizio di trasporti e di scale da conservare in due luoghi pubblici, entro e fuori la città, cui si possa far ricorso nei casi di incendio (che Dio ce ne liberi!).

125 SUGLI INCENDIARI (*crim. 219*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia appiccato o fatto appiccare un incendio doloso nella casa ove alcuno abiti o comunque abitabile, o in altro edificio sacro o religioso, [...] o in una capanna in cui qualcuno abiti o tenga gli animali, o abbia incendiato il bosco e ne sia seguito l'incendio di tutti o parte dei suddetti edifici, o qualora abbia dato fuoco a qualcosa provocando l'incendio di tali beni, sia arso sul fuoco mentre è appeso al cappio, in modo che muoia, e sia condannato al pagamento del doppio del danno subito dalla parte lesa, e qualora non sia stato catturato, sia bandito per sempre da Rovereto e distretto e condannato alla suddetta pena. Chi poi abbia appiccato o fatto appiccare un incendio ad altri beni e qualora ne sia conseguito un danno superiore alle 25 lire, sia condannato a 50 lire e alla restituzione alla parte lesa del danno raddoppiato; qualora, invece, sia stato inferiore alle 25 lire, sia condannato a 25 lire e alla restituzione alla parte lesa del danno raddoppiato; e tutto ciò valga per gli incendi dolosi; per quelli non dolosi ma colposi, invece, il colpevole sia tenuto al risarcimento del danno.

126 SU QUANTI POSSEGGANO OGGETTI TROVATI DURANTE UN INCENDIO, CHE LI RESTITUISCANO O LI PRESENTINO AL CAPITANO (*ant. 92 bis*)

Ugualmente, qualora qualcuno, durante un incendio, abbia trovato qualcosa, la restituisca lo stesso giorno o la presenti al capitano o al vicario e, qualora non la restituisca, sia punito a termini di legge.

127 SU QUANTI ABBIANO DEPREDATO O SOTTRATTO QUALCOSA DURANTE I DISORDINI PROVOCATI DAL FUOCO (*ant. 91*)

Ugualmente, chiunque abbia depredato o sottratto qualcosa a qualcuno quando a Rovereto sia scoppiato un incendio o durante i conseguenti disordini, sia punito a termini di legge.

XV FUNZIONI DEI NOTAI

Figura centrale per la vita delle città medievali, il notaio riveste un ruolo duplice, operando sia come professionista che come pubblico ufficiale. Data l'estrema importanza di questa figura, ovunque le istituzioni comunali mirarono a regolarne rigidamente l'attività; per quanto riguarda Rovereto, il primo dei seguenti capitoli statutari che si occupi della materia (n. 128) ordina la redazione di una matricola, sorta di elenco contenente tutti i nomi dei notai riconosciuti e attivi in città e nel distretto: requisito indispensabile per appartenervi è la cittadinanza roveretana⁷. Il notaio deve quindi attenersi a determinate norme nello svolgimento delle proprie funzioni, prima delle quali è la registrazione dei documenti richiesti dalla o dalle parti, negli appositi registri di abbreviature (nn. 129-130). Per certificare tali atti, poi, dovrà apporre la data (indicando, oltre al giorno, il luogo) e il proprio nome, elementi immancabili perché il documento abbia valore (n. 131). Ma la normativa definisce anche le pene (solitamente pecuniarie, ma non solo) per i notai che redigano documenti falsi (n. 132) o da invalidare per incompatibilità (n. 133). Infine, si stabilisce che gli eredi di ogni notaio debbano consegnare tutta la sua documentazione alle autorità cittadine, incaricate di conservarla per ogni necessità (n. 134).

128 SULLA MATRICOLA DEI NOTAI (*civ. 89*)

Stabiliamo e ordiniamo che d'ora in poi il magnifico signor pretore e i provveditori della comunità redigano una matricola dei notai e vi appongano i nomi dei notai di Rovereto e del distretto che conducano una vita onesta e di buona fama, i nomi di quanti vi abbiano abitato per dieci anni,

⁷ A tale proposito, però, si veda anche quanto indicato nei capitoli riportati qui sotto, ai nn. 201-203, tra le disposizioni riguardanti gli stranieri.

qualora godano di buona reputazione come detto sopra, e quelli degli altri notai non originari o abitanti nel distretto di Rovereto e gli stranieri non possano esercitare il notariato in città e nel distretto, e gli atti e i documenti da loro redatti non abbiano alcun valore, fatto salvo quanto detto nel capitolo «Sui notai stranieri». Ugualmente, chiunque voglia essere incluso nella suddetta matricola, debba essere approvato e presentato dal signor pretore e dai provveditori in carica.

129 SUI NOTAI, TENUTI A SCRIVERE NEL REGISTRO LE PROPRIE IMBREVIA-
TURE (*ant. 58*)

Ugualmente, ciascun notaio debba e sia tenuto a registrare le abbreviature nel registro e non nelle sue carte sciolte; e, qualora abbia agito in modo contrario, per ciascuna occasione paghi al signore 20 soldi di veronesi e, a rischio della stessa pena e della restituzione del danno e degli interessi, debba scrivere nel registro delle abbreviature degli atti e dei contratti, prima di consegnare l'atto alle parti, e le abbreviature degli atti siano trascritte nei quaderni, a rischio della stessa pena.

130 SUI NOTAI, TENUTI A TRASCRIVERE LE IMBREVIAZIONI DEGLI ATTI NEI
PROTOCOLLI (*civ. 92*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che ogni notaio debba e sia tenuto a scrivere le abbreviature dei propri atti in libri rilegati e non in cedole, e qualora abbia agito in modo contrario, per ciascuna occasione paghi 3 lire alla comunità; e di anno in anno sia tenuto a predisporre un protocollo rilegato ove annotare e rendere per esteso gli atti richiesti e pubblicati ogni giorno, pena 10 lire per ciascun documento non registrato nel protocollo.

131 SUI NOTAI, CHE NEI PROPRI ATTI E NELLE SOTTOSCRIZIONI DEBBANO
APPORRE GIORNO, NOME, COGNOME E LUOGO D'ORIGINE (*nova 43*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che qualunque notaio che rediga atti o documenti pubblici nel territorio e distretto di Rovereto, sia tenuto e debba apporre il giorno in cui il documento sia stato redatto o il contratto celebrato, il proprio nome e il cognome col nome del padre e la città o il luogo d'origine, pena 10 lire per ciascuna omissione.

132 SUI NOTAI CHE, CONSAPEVOLMENTE O CON FRODE, ABBIANO REDAT-
TO QUALCHE DOCUMENTO FALSO (*ant. 22*)

Ugualmente, qualora qualche notaio, consapevolmente e con frode, abbia redatto documenti falsi, per il primo atto falso sia condannato e punito

con 300 lire di veronesi e sia privato per sempre della carica notarile come falsario, e, se non avrà potuto pagare, gli sia amputata la mano destra. Per il secondo atto gli sia amputata la mano destra; per il terzo documento e oltre, sia arso sul fuoco come falsario.

133 SUI NOTAI CHE ABBIANO REDATTO ATTI PER UNA CAUSA IN CUI
SIANO STATI AVVOCATI (*ant. 56*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che nessun notaio osi o presuma redigere atti per cause in cui sia stato avvocato; e chi abbia agito in modo contrario, paghi 20 soldi di veronesi, e la scrittura non abbia valore e risarcisca la parte lesa.

134 SUI PROTOCOLLI E LE SCRITTURE DEI NOTAI DELLA GIURISDIZIONE
DECEDUTI (*civ. 93*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora un notaio che eserciti la professione entro la giurisdizione, sia morto senza lasciare figli o eredi notai, i signori provveditori, i massari e i giurati delle località in cui sia morto, siano tenuti e debbano fare in modo che gli eredi del defunto, alla loro presenza, consegnino i protocolli inventariati e ogni altra scrittura pubblica del defunto o di qualsiasi altro notaio deceduto di cui il primo conservasse degli atti, ad un legale notaio della giurisdizione in cambio di una ricompensa da stabilirsi tra le due parti, pena la perdita di validità delle scritture per gli eredi, nel caso in cui rifiutassero di consegnarle, e di 5 ragnesi per i provveditori, i massari e i giurati che non adempissero ai propri doveri, la terza parte dei quali sia assegnata all'accusatore, e il residuo alla comunità.

XVI REGOLAMENTAZIONE DEL GIOCO

Uno squarcio interessante sulla vita quotidiana di Rovereto lo aprono le seguenti norme, tese a regolamentare il gioco d'azzardo entro la città, che doveva essere un problema piuttosto diffuso (n. 135). Per tale tipo di reato si prevedevano pene pecuniarie che potevano divenire anche corporali in caso di recidiva nell'utilizzo di carte o dadi falsi (n. 136). Dalle disposizioni, poi, pare di capire che solo uno fra i diversi giochi coi dadi fosse ritenuto legale, ossia la tavola reale, e che la durezza della pena era molto maggiore se il reato veniva consumato nel corso della notte (che peraltro è sempre un'aggravante). Si faceva poi espresso divieto di prestare soldi ai giocatori (n. 137), come si prevedevano multe sia per i gestori di locali ove si praticassero questi giochi (n. 138), sia per chi, non partecipandovi direttamente, comunque si impegnasse a tenere il punteggio (n. 139). Tuttavia, è evidente che le autorità non potevano pensare di impedire in forma assoluta che si giocasse in città; proprio a questo proposito si prevedeva che, nel corso delle feste

ordinate, si potesse giocare, benché solo di giorno; inoltre, anche durante le fiere cittadine era prevista la possibilità di giocare a dadi, ma solo entro l'area della piazza principale; per quest'ultima norma, però, si veda il capitolo n. 143, entro la sezione dedicata alle attività commerciali.

135 SU QUANTI ABBIANO GIOCATO A DADI, D'AZZARDO E A QUALUNQUE ALTRO GIOCO A PUNTI (*ant. 42*)

Che nessuno, tanto della città quanto dei borghi, dei castelli o delle località della diocesi di Rovereto, debba giocare a dadi né d'azzardo né al gioco della *vacheta* né a qualche gioco a punti, eccetto che al gioco della tavola reale. E chi abbia agito in modo contrario, sia condannato per ciascuna occasione a 60 soldi di veronesi se di giorno, al doppio se di notte. Salvo che possa giocare nelle feste ordinate, ma solo di giorno e non di notte. E chiunque possa farsi accusatore, come sopra.

136 SU QUANTI, GIOCANDO, ABBIANO UTILIZZATO CARTE E DADI FALSI (*crim. 218*)

Uguualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno, giocando, abbia utilizzato consapevolmente carte o dadi falsi, la prima volta sia condannato a 50 lire e, qualora, giocando, fosse sorpreso una seconda volta a utilizzare tali dadi o carte falsi, incorra in una pena di 100 lire, sia frustato pubblicamente nei luoghi solitamente designati e sia bandito per un anno dalla giurisdizione di Rovereto. Qualora poi abbia osato utilizzare carte e dadi falsi come sopra per una terza volta, sia condannato in perpetuo alla trirème e comunque sia tenuto alla restituzione dei soldi o dei beni guadagnati.

137 SU QUANTI ABBIANO PRESTATO DENARO AI GIOCATORI (*ant. 43*)

Uguualmente, qualora qualcuno abbia prestato denaro a chi gioca a dadi, d'azzardo, alla *vacheta*, o a qualunque altro gioco a punti, eccettuato il gioco della tavola reale, sia punito, per ciascuna persona e per ciascuna occasione, con 100 soldi di piccoli veronesi se di giorno, al doppio se di notte; e chiunque possa farsi accusatore, come sopra, ma non abbia diritti sui suoi denari. E tutto ciò, qualora non abbia prestato denaro nei giorni festivi.

138 SUGLI ABITANTI DI CASE O TAVERNE IN CUI SI SIA GIOCATO (*ant. 44*)

Uguualmente, qualora qualcuno abbia giocato in casa o nella taverna di un'altra persona, l'abitante, l'oste o l'ostessa sia condannato, per ciascuna occasione, a 60 soldi di piccoli veronesi se di giorno, al doppio se di notte. E chiunque possa farsi accusatore, come sopra.

139 SU QUANTI CONTINO I PUNTI E SU QUANTI PARTECIPINO AI GIOCHI (*ant. 45*)

Uguualmente, tutti quelli che contano i punti di questi giochi e le altre persone che partecipano, siano condannate, per ogni occasione, a 20 soldi di veronesi ciascuno; colui che abbia partecipato e tenuto i punti, sia condannato a 60 soldi di piccoli veronesi se di giorno, al doppio se di notte. E chiunque possa farsi accusatore, come sopra.

XVII
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FESTIVITÀ

Norme di assoluta rilevanza sono quelle che riguardano la definizione delle festività cittadine; se ne possono riconoscere sostanzialmente di due tipi: da una parte abbiamo quelle legate alla sfera religiosa (n. 140), dall'altra quelle relative alle attività dell'uomo o a feste e riti probabilmente di ormai lontana tradizione. Per quanto riguarda il primo nucleo (n. 140), va sottolineato, peraltro in perfetta sintonia con la generale situazione del mondo medievale, l'alto numero di giorni festivi riconosciuti, circa una novantina, a rimarcare, se mai fosse necessario, il ruolo preponderante che il mondo del divino ricopriva nelle coscienze e nell'immaginario dell'uomo medievale o della prima età moderna. La seconda norma, invece, fissa, come detto, le feste legate essenzialmente alle attività dell'uomo. I lunghi periodi collegati alle messi e alla vendemmia devono intendersi non tanto come giorni festivi in senso stretto, ma come giorni in cui cessano alcune delle normali attività cittadine, in particolare quelle giudiziarie. L'impegno massimo deve essere dedicato ad operazioni lavorative essenziali per la vita economica della comunità. Si noti poi come per le date si ricorra alle festività religiose.

140 SULLE FESTIVITÀ E GIORNI FESTIVI IN ONORE DI DIO (*civ. 21*)

Gennaio:

giorno della circoncisione del nostro signore Gesù Cristo o epifania, inclusi i tre giorni seguenti

s. Antonio (il giorno 17)

s. Sebastiano (20)

febbraio:

purificazione della beata vergine (2)

s. Biagio (3)

s. Matteo apostolo (24)

marzo:

s. Gregorio (12)

s. Giuseppe confessore, sposo della beata vergine (19)

annunciazione della beata vergine (25)

tutti i venerdì del mese

aprile:

otto giorni prima e otto dopo la pasqua

- s. Giorgio (24)
 s. Marco evangelista (25)
 maggio:
 s. Giacomo e Filippo (1)
 ritrovamento della santa croce (3)
 ascensione, con i tre giorni precedenti
 giugno:
 pentecoste, con i due giorni seguenti
 s. Giovanni Battista (24)
 s. Pietro e Paolo (29)
 luglio:
 visitazione della beata vergine (2)
 s. Maria Maddalena (22)
 s. Giacomo e Cristoforo (25)
 s. Anna madre della vergine (26)
 agosto:
 s. Pietro in catene (1)
 s. Lorenzo (10)
 assunzione della beata vergine (15)
 s. Rocco (16)
 s. Bartolomeo (24)
 s. Agostino dottore (28)
 settembre:
 natività della beata Maria (8)
 s. Matteo apostolo (21)
 s. Michele (29)
 s. Girolamo dottore (30)
 ottobre:
 s. Francesco (4)
 s. Luca (18)
 s. Simone e Giuda (28)
 novembre:
 tutti i santi (1)
 i morti (2)
 s. Martino (11)
 presentazione di Maria (21)
 s. Caterina (25)
 s. Andrea (30)
 dicembre:
 s. Nicola (6)

- s. Ambrogio (7)
 concezione della vergine (8)
 s. Lucia (13)
 s. Tommaso (21), quando iniziano le festività natalizie che durano fino al terzo giorno dopo l'epifania, come detto sopra.

141 SULLE FESTIVITÀ DI VANTAGGIO AGLI UOMINI (*civ. 22*)

Le festività di carnevale iniziano il sabato precedente il carniprivio e durano fino alla prima domenica di quaresima. Le festività per le messi cominciano il giorno di s. Barnaba, nel mese di giugno, e durano fino al giorno di s. Margherita del luglio seguente. Le festività per le vendemmie cominciano dalla vigilia di s. Maria di settembre e durano fino all'ottava di s. Michele. La festa del corpo di Cristo e la sua ottava.

XVIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Molte sono le norme incluse negli statuti che si occupano di commerci a Rovereto e nel suo distretto; com'è facile intuire, infatti, la materia rivestiva un'importanza notevole, giacché, regolando le attività commerciali, il Comune cercava di tener sotto controllo la formazione e la distribuzione della ricchezza e, soprattutto, di evitare forme di accaparramento; intendeva gestire, insomma, l'andamento dei prezzi, cosa necessaria per garantire l'equilibrio economico. E il primo problema del legislatore fu, innanzi tutto, la regolamentazione di fiere e mercati. Si stabilì, in primo luogo, che dovessero essere organizzate tre grandi fiere distribuite lungo il corso di tutto l'anno (n. 142); quindi, si stabilì che all'inizio di ogni mese si tenessero altre fiere, questa volta più brevi, generalmente di tre giorni (n. 143); ogni lunedì, inoltre, la piazza di San Marco ospitava un mercato cui erano tenuti a partecipare tutti i mercanti della città e del territorio di Rovereto (n. 144). Per garantire il successo di tali manifestazioni si prevede che qualunque mercante vi prendesse parte, poteva contare su una sorta di immunità tale per cui i suoi beni non potevano essere sottoposti a sequestro né lui arrestato. Inoltre, durante le cosiddette fiere dei mesi, in piazza era consentito lo svolgimento di giochi con i dadi, solitamente vietati⁹. Tutti questi provvedimenti avevano, in sostanza, un duplice scopo: da una parte, con tali manifestazioni, il Comune garantiva un costante afflusso di denaro entro le proprie casse attraverso, ovviamente, i prelievi fiscali sui beni commercializzati; d'altro canto, ponendosi come centro privilegiato degli scambi del distretto, assicurava anche la conservazione del proprio ruolo predominante sul contado. Le norme statutarie, però, non si limitavano ad organizzare le attività economiche in generale; il legislatore provvide anche a regolamentare alcune altre questioni, in modo da mantenere un controllo quanto più possibile efficace sul sistema econo-

9 Cfr. in proposito l'introduzione alla sezione XVI, dedicata alla regolamentazione del gioco.

mico roveretano. Innanzi tutto, si stabilì che ogni mercante o commerciante dovesse tenere misure regolari e bollate dallo stesso podestà; la mancata ottemperanza avrebbe comportato una pena pecuniaria a carico del trasgressore (n. 145). Questa, com'è facile capire, era una norma generale indispensabile sia per uniformare i sistemi di misurazione (e in tal modo stabilire, evidentemente, anche una costante e certa entrata per le casse comunali), sia per circoscrivere, se non proprio impedire, facili casi di truffa ai danni degli acquirenti. Ma gli statuti contenevano anche norme più specifiche, relative a singoli campi del mondo economico roveretano. Alcune di queste miravano a regolamentare il commercio del vino, prevedendo pene pecuniarie per chi impiegasse misure non legali (nn. 146-147); il fatto che tale problema fosse affrontato ripetutamente e da due diversi punti di vista, sottolinea come esso fosse sentito e, probabilmente, diffuso. Inoltre, norma di intento certamente moraleggiante, ma dettata soprattutto da considerazioni pratiche di ordine pubblico, era fatto espresso divieto di vendere vino la notte, dopo il suono della terza campana (n. 148). Ancor più nutrito il novero delle disposizioni volte a regolamentare il commercio di pesce, segno tangibile dell'importanza di tale settore. In particolare, si proibiva l'acquisto di pesce che non fosse stato pescato nel lago di Garda (n. 149); una volta comprato il bene, poi, il venditore era tenuto a seguire alcuni passaggi obbligati: innanzi tutto doveva portare la mercanzia a Rovereto, in piazza (n. 150), qui scaricarla e tenervela fino al momento della vendita (n. 151); inoltre, si ordinava che il venditore rovesciasse i pesci dalle ceste sul banco di vendita (n. 152) e tagliasse le code a quelli più grossi (n. 153); infine, per evitare evidentemente che i prezzi lievittassero oltremodo, si vietava a chiunque di farsi mediatore nella vendita del prodotto (n. 154). Ma gli statuti regolavano anche altri settori del commercio; molto importante, per esempio, quello del pane, per cui si ordinava ai venditori di calmierare i prezzi di quello che, evidentemente, doveva essere un elemento imprescindibile della dieta dell'uomo medievale (n. 155); inoltre, il cavaliere, un pubblico ufficiale del Comune, era tenuto a verificare periodicamente che il prodotto fosse regolarmente marchiato e del peso corretto (n. 156). Anche il commercio di carne era minuziosamente definito da tutta una serie di norme, la cui accuratezza sottolinea ancora una volta il profondo interesse del legislatore per la materia. Senza scendere nel particolare di ciascuna disposizione, vale comunque la pena rimarcare ancora una volta come si mirasse innanzi tutto a reprimere ogni forma di truffa nei confronti degli acquirenti (nn. 157-161). Gestione dei prezzi e controllo dei mercanti erano al centro anche degli statuti che regolano la vendita di formaggio, uova, selvaggina e di tutti i prodotti commestibili (nn. 162-165). L'ultima delle tre norme, in particolare, afferma chiaramente come sia intento del Comune reprimere ogni caso di indebito aumento dei prezzi, problema evidentemente molto sentito. Anche altri settori, oltre quello alimentare, però, sono regolati dalla normativa statutaria, come ad esempio il commercio di pelli, cuoi e panni (nn. 166-167); né poteva mancare un riferimento ad un mercato particolare qual era quello del denaro: la norma 168, infatti, riguarda il prestito di denaro ad interesse, definendo i termini validi per il reclamo della restituzione del denaro prestato. Quello che per secoli, fino al basso medioevo, era stato considerato dal mondo cristiano un mercato moralmente illecito, ora, nella redazione quattrocentesca dello statuto roveretano, risulta una prassi consolidata, definita e tutelata dalla norma, segno tangibile di quanto la mentalità comune

e le prescrizioni morali e materiali si fossero modificate nel corso del tempo. Un'ultima, singolare e significativa norma riguarda un divieto espresso nei confronti delle donne; la disposizione 169, infatti, ricorda come sia loro proibito recarsi in piazza per acquistare del pesce.

142 SULLE FIERE CHE DEVONO ESSERE ORGANIZZATE DURANTE L'ANNO (*civ. 139*)

Stabiliamo e ordiniamo che, per il bene pubblico di Rovereto e della giurisdizione, ogni anno si organizzino e si tengano tre fiere, cioè: il giovedì grasso per otto giorni, dal dieci ottobre per otto giorni e dal cinque luglio per otto giorni; e che si proclamino ogni anno su mandato del magnifico signor pretore su istanza dei signori provveditori, quando debbano iniziare e finire e quali mercanti possano presentarsi con i propri beni, vendere ed acquistare a piacimento; né alcun mercante o alcuna persona, di qualsiasi condizione, possa né debba essere trattenuta durante queste fiere, eccezion fatta per i banditi da Rovereto, né sottoposta a sequestro o citata in un giudizio civile o per qualche debito pubblico o privato; sennonché, per i beni commerciati e i debiti contratti durante queste fiere, ogni debitore possa subire un sequestro, affinché non si compiano frodi né si danneggino i mercanti che acquistino o vendano prodotti. Ugualmente, perciò, stabiliamo e ordiniamo che, acciocché i mercanti possano venire, stare ed andarsene sicuri, qualora qualcuno abbia usato violenza contro i beni e ingiuriato la persona di alcun mercante contravvenendo alle disposizioni di legge e statutarie di Rovereto, sia condannato ad una pena doppia rispetto a quella fissata ordinariamente per casi analoghi, tenuto conto della gravità del delitto.

143 SULLE FIERE DEI MESI (*ant. 124*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che all'inizio di ciascun mese a Rovereto si debbano celebrare le fiere, in genere per tre giorni; e in quei tre giorni, cioè le calende e i giorni precedenti e seguenti, si possa giocare a dadi, ma solo in piazza.

144 SUL MERCATO DEL LUNEDÌ A ROVERETO (*civ. 138*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che tutti i mercanti, gli orefici e gli altri che tengano merci e botteghe nel territorio e nei borghi di Rovereto, ogni lunedì, eccettuati i giorni festivi di precetto, siano tenuti e debbano porre sulla pubblica piazza di San Marco di Rovereto tutte le loro merci e, nello stesso luogo, anche tutti gli altri che abbiano bottega attorno alla suddetta piazza, siano tenuti a portare un banchetto come quelli che non hanno un negozio o di cui si è detto sopra, pena la corresponsione di 5 lire per chiunque abbia agito in modo contrario, da assegnare alla spetta-

bile comunità di Rovereto. Ugualmente, in questo giorno di mercato, nessuno, di qualunque condizione sia, possa acquistare beni o merci di alcun tipo allo scopo di rivenderli a Rovereto, se non dopo il suono dell'ora nona, a rischio della pena suddetta. Ugualmente, in questo giorno di mercato, nessuno, di qualunque condizione sia, possa essere trattenuto per qualche causa civile, né possa essere privato dei suoi beni portati al mercato, né dei soldi guadagnati in tal modo, ma al contrario, in questo giorno, possa venire e andare tranquillamente con le proprie merci. Ugualmente, la persona che in quel giorno abbia portato merci e altri beni al mercato, non possa ritirare i beni invenduti se non dopo l'ora XXII, a rischio della pena di cui sopra.

145 SULLE MISURE, CHE DEBBANO ESSERE GIUSTE (*ant. 75*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che ognuno debba possedere e tenere orne regolari, e così le brente, gli stai, i mezzi stai, gli stai per l'olio e per le biade, i passetti e i passi e le altre misure, le stadere, i pesi, le marche, le libbre, le bilance e tutti gli altri pesi, né debba misurare e pesare, se non siano bollati con la bolla del signor podestà di Rovereto. E chi abbia agito in modo contrario e abbia tenuto e dato misure e pesi falsi, paghi al signore 10 lire di veronesi per ciascuna occasione, e, qualora non abbia potuto pagare, sia gettato in fondo alla torre e lì stia per tre mesi. E ciascun sarto debba tenere un passetto regolare e, quando sia in bottega, misurare il panno acquistato prima di tagliarlo. E chi abbia agito in modo contrario, paghi al signore 20 soldi di veronesi per ciascuna occasione; e chiunque possa farsi accusatore e si creda ad un teste di buona reputazione. E il vicario con i sindaci e i procuratori del Comune di Trento e con quattro uomini onesti indicati loro dal signore, sia tenuto, sotto giuramento, ad esaminare misure e pesi due volte l'anno e tutte le volte che sembrerà opportuno al signore.

146 SU QUANTI ABBIANO VENDUTO VINO AL MINUTO, TENUTI A MISURARLO CON MISURA COMUNE (*ant. 34*)

Ugualmente, qualunque persona che, nella città, nel territorio e nel distretto di Trento, venda vino al minuto, sia tenuto e debba misurarlo bene e correttamente con la misura trentina per vino e non con tazze e contenitori; e chi abbia agito in modo contrario, sia punito per ciascuna occasione con 5 soldi di veronesi. E chiunque possa farsi accusatore e abbia metà del banno, e qualora si sia trattato di un ufficiale giurato, gli si creda, altrimenti gli si creda con un giuramento e un teste.

147 SUGLI OSTI E I VENDITORI DI VINO AL MINUTO CHE ABBIANO POSSEDUTO MISURE FALSE (*ant. 35*)

Ugualmente, qualora qualche oste o qualche ostessa o venditore di vino al

minuto sia stato trovato con una misura falsa nella sua taverna, sia punito e condannato per ciascuna occasione a 5 lire di piccoli veronesi. E chiunque possa farsi accusatore e abbia la metà del banno; e si creda ad un ufficiale giurato, e, qualora non si sia trattato di un ufficiale, gli si creda con un giuramento e un teste legittimo.

148 SU QUANTI VENDANO VINO DOPO IL SUONO DELLA TERZA CAMPANA (*ant. 117*)

Ugualmente, nessuno venda vino a ad alcuno dopo il suono della terza campana, se non ai propri ospiti; e chi abbia agito in modo contrario, paghi, per ciascuna occasione, 20 soldi di veronesi. E il bevitore paghi 5 soldi per ciascuna occasione.

149 SU QUANTI VADANO AL LAGO O IN ALTRI POSTI PER COMPRARE PESCE (*ant. 69*)

Ugualmente, nessuno, per acquistare pesce con lo scopo di rivenderlo, vada al lago né ad altri luoghi, eccetto che al lago di Riva del Garda; né alcuno debba acquistare pesce con lo scopo di rivenderlo nel territorio di Rovereto, né si associ o stipuli contratti con alcun pescatore o venditore di pesci. E chi abbia agito in modo contrario, per ciascuna occasione perda i pesci e paghi 60 soldi al signore.

150 SUI PESCI, CHE SI PORTINO IN PESCHERIA (*ant. 68*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che tutti i pesci siano portati in piazza, al banco di fronte al palazzo, perché siano venduti, eccettuati i cavedani e i pesci piccoli; e chi abbia agito in modo contrario, perda 20 soldi e i pesci. E chiunque possa farsi accusatore e gli si creda, come sopra.

151 SUI PESCI PORTATI IN CITTÀ, CHE SI SCARICHINO IN PIAZZA (*ant. 74*)

Ugualmente, ogni pesce condotto in città debba essere scaricato in piazza e li debba restare sempre, eccetto che di notte, finché non sia stato venduto; e chi abbia agito in modo contrario, paghi al signore 40 soldi e perda il pesce.

152 SUI PESCI FRESCHI, CHE SI ESTRAGGANO DAI CESTI NON APPENA SIANO IN PIAZZA (*ant. 73*)

Ugualmente, essendo stati condotti in piazza pesci freschi, subito, non appena si vendano, debbano essere estratti dalle ceste e dai vasi in cui furono portati, e riposti sul banco di vendita; e chiunque abbia agito in modo contrario, chi cioè tenesse nelle ceste o nei vasi dei pesci, che li perda.

153 SULLE CODE DEI PESCI, CHE DEBBANO ESSERE TAGLIATE (*ant. 71*)

Ugualmente, i pesci freschi non siano salati dopo essere stati portati in

città, e subito, qualora valgano oltre 12 denari, sia tagliata loro la coda dal venditore; e chi abbia agito in modo contrario, per ciascuna occasione paghi al signore 40 soldi e perda i pesci.

154 SUI MEDIATORI PER I PESCI (*ant. 70*)

Ugualmente, nessuno faccia il mediatore nell'acquisto o nella vendita di pesci e, chi abbia agito in modo contrario, perda 20 soldi per ciascuna occasione.

155 SUI VENDITORI DI PANE (*civ. 120*)

Ugualmente, stabiliamo che chiunque venda pane, sia tenuto, innanzi tutto, ad amministrarlo correttamente e a calmierarne il prezzo. In secondo luogo, a marchiarlo con un marchio particolare, pena la confisca di tutto il pane e il pagamento del suo valore, e metà del pane e della pena siano dello scopritore.

156 SUL PANE DA VENDERE, CHE SI DEBBA SEMPRE MOSTRARLO AL CAVALIERE DEL COMUNE (*civ. 121*)

Ugualmente, stabiliamo che il cavaliere del Comune possa sempre esaminare il pane da vendere e non solo quello che si trova sopra il banchetto, ma anche quello che è in casa, e possa pesarlo, in modo che non si verifichino frodi, e qualora non l'abbia trovato del peso dovuto, debba sequestrare tutto il pane, anche quello non marchiato.

157 SUI MAIALI, CHE NON POSSANO ESSERE ACQUISTATI PER ESSERE POI RIVENDUTI, SE PRIMA NON SIANO STATI PORTATI A ROVERETO O NEI BORGHI (*civ. 134*)

Ugualmente, stabiliamo che nessuno debba acquistare maiali per rivenderli vivi o morti, a meno che prima i mercanti non li abbiano messi in vendita almeno per mezza giornata, pena la perdita dei maiali e 1 ragnese ciascuno.

158 SUI MACELLAI CHE VENDANO UNA CARNE PER UN'ALTRA (*ant. 166*)

Ugualmente, nessun macellaio debba vendere una carne per un'altra. E chiunque abbia agito in modo contrario, paghi al signore 10 lire di veronesi.

159 SUI MACELLAI, CHE NON DEBBANO TAGLIARE I TESTICOLI AI BECCHI O AI MONTONI, NÉ LE MAMMELLE ALLE CAPRE O ALLE PECORE (*ant. 170*)

Ugualmente, nessun macellaio debba o osi tagliare i testicoli ai becchi o ai montoni dopo averli uccisi, o le mammelle alle capre o alle pecore; e chi abbia agito in modo contrario, paghi al signore 20 lire di veronesi e chiunque possa farsi accusatore e abbia la metà del banno.

160 SUI MACELLAI, CHE DEBBANO TAGLIARE LA CARNE PER CHIUNQUE LA VOGLIA COMPRARE (*ant. 171*)

Ugualmente, ogni macellaio sia tenuto a vendere carne in quantità richiesta a chiunque lo voglia; e chi abbia agito in modo contrario, paghi al signore 20 lire per ciascuna occasione, e chiunque possa farsi accusatore, come sopra.

161 SUI VENDITORI DI CARNI SALATE, LARDO, FORMAGGIO E ALTRI BENI COMMESTIBILI, TENUTI A MISURARE E PESARE CORRETTAMENTE (*ant. 37*)

Ugualmente, qualunque persona della città e del distretto di Trento che abbia venduto carni salate, lardo, formaggio, ricotta, olio, strutto, grani, legumi e ogni altro bene commestibile, sia tenuto e debba misurare e pesare bene e correttamente; e chi abbia agito in modo contrario, sia punito per ciascuna occasione con 20 soldi di veronesi. E chiunque possa farsi accusatore e abbia la metà del banno, come sopra.

162 SU QUANTI, ANDANDO A VENDERE FORMAGGIO, UOVA E SELVAGGINA, SIANO TENUTI A PORTARLI IN PIAZZA (*ant. 66*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque porti formaggio, ricotta, uova, frutta e selvaggina per venderli, li debba condurre in piazza e in quel luogo li debba vendere; e nessun venditore o venditrice debba acquistare alcuno di questi beni prima dell'ora nona, ma solo dopo che sia trascorsa; fatto salvo che non debbano comprare formaggio superando la cifra di 20 soldi, a meno che non la superi il solo formaggio; e chi abbia agito in modo contrario, perda il bene e il suo valore. E se il conduttore venisse in piazza dopo l'ora nona, nessun venditore acquisti i beni predetti fino all'ora nona del giorno seguente, a rischio della medesima pena. E chi abbia venduto in altro luogo che la piazza, per ciascuna occasione paghi 20 soldi al signore.

163 SU QUANTI, VENDENDO FORMAGGIO AL MINUTO, SIANO TENUTI A GUADAGNARE AL MASSIMO 1 DENARO PER OGNI LIBBRA (*ant. 67*)

Ugualmente, chiunque venda formaggio al minuto, debba guadagnare al massimo 1 denaro per ciascuna libbra, e chiunque abbia percepito di più, paghi 20 soldi al signore. E in tutti i casi detti chiunque possa farsi accusatore e abbia la metà del banno, e si creda a un solo teste di buona reputazione.

164 SU QUANTI ABBIANO ACQUISTATO SELVAGGINA O ALTRI ALIMENTI FUORI CITTÀ (*ant. 147*)

Ugualmente, nessuno debba acquistare carni, formaggio, polli, uova, frutta o altra selvaggina fuori dalla città da alcuno che ivi li stesse portando; e

chi abbia agito in modo contrario, perda il bene acquistato. E chiunque possa farsi accusatore e abbia un terzo del banno.

165 SUI VENDITORI DI PIETANZE E CIBI (*civ. 136*)

Ugualmente, stabiliamo che chiunque gestisca una bottega a Rovereto o nei borghi e smerci prodotti commestibili a peso o misura, debba venderli innanzi tutto di buona qualità, in secondo luogo avendoli pesati o misurati correttamente, e quindi per un prezzo ragionevole; a tutto ciò provvedano i signori provveditori nel territorio e i massari nei propri villaggi, in base alle circostanze, pena la perdita dei beni e il pagamento di 2 ragnesi e metà di tale pena spetti all'accusatore, e ciò per rimediare alle trasgressioni di alcuni che vendono tali prodotti ad un prezzo doppio rispetto al valore e al costo fissato.

166 SUL CUOIO, CHE NON DEBBA ESSERE VENDUTO ECCESSIVAMENTE SPORCO (*civ. 122*)

Ugualmente, stabiliamo che chiunque venda cuoio, lo faccia al giusto peso e non bagnato o appesantito eccessivamente da sommacco o altre scorie, ad arbitrio dei signori provveditori, pena la confisca del cuoio e il pagamento di 1 ragnese da assegnare per metà all'accusatore o scopritore.

167 SUI VENDITORI DI PANNI, CHE SIANO OBBLIGATI A RIFERIRE SE SIANO STATI BAGNATI O MENO (*civ. 133*)

Ugualmente, stabiliamo che ogni venditore di panni di qualsiasi genere, non bagnati in precedenza, sia tenuto a comunicarlo all'acquirente, pena la perdita del panno e 6 lire di Rovereto per ciascuna occasione.

168 SUI DEBITI A INTERESSE, CHE NON SI RECLAMINO DOPO UN DECENNIO (*nova 74*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che i debiti o i crediti a interesse, qualora entro un decennio non siano stati reclamati dal creditore o da altri a suo nome, non possano essere richiesti ulteriormente, e il prestatore perda i propri diritti e il debitore sia assolto di fatto. E il debito sia considerato a interesse, qualora si provi che il creditore sia un prestatore pubblico solito a stipulare contratti a interesse.

169 SULLE DONNE, CHE NON VADANO IN PIAZZA PER COMPRARE PESCE (*ant. 72*)

Ugualmente, nessuna donna debba andare in piazza ad acquistare o a far acquistare pesce, né alcuno lo faccia per lei; e chi abbia agito in modo contrario, tanto il venditore quanto la donna o chi acquisti per lei, paghi al signore 5 soldi per ciascuna occasione. E di tutto quanto è detto sopra, ciascuno possa farsi accusatore e abbia la terza parte, e si creda a un solo teste di buona reputazione.

XIX
ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI BENI

Salvaguardare la produzione di beni locali e mantenere il livello della propria ricchezza era uno degli obiettivi principali per un Comune; ecco la ragione per cui tante volte gli statuti cittadini intervenivano a regolamentare sia l'esportazione che l'importazione dei prodotti. Lo stesso vale per Rovereto, che infatti dedicò al problema più di un capitolo. In genere le norme miravano ad impedire l'esportazione di qualsiasi bene dal distretto, fossero animali, pelli o cuoi (n. 170), ferro (n. 171), pesce (n. 172), legname nei suoi vari impieghi (nn. 173-174) o grano (n. 175); non che tale commercializzazione fosse proibita in modo assoluto, naturalmente, tuttavia chi avesse voluto esportare dei prodotti locali avrebbe dovuto ottenere una licenza da parte del podestà o di un pubblico ufficiale. Del resto, garantire che una certa quantità di beni potesse essere condotta al di fuori del territorio, consentiva sia di collocare sul mercato esterno le eccedenze di produzione, sia di far affluire ricchezza nel territorio, sia infine, e conseguentemente, di importare beni da altri distretti, in modo da integrare l'economia locale laddove essa si dimostrasse più debole. Ecco che allora la norma qui contrassegnata col n. 176 vietava chiaramente l'importazione di vino (fatte alcune debite eccezioni) in un territorio che, evidentemente, ne era produttore e tentava così di limitare la forza della concorrenza esterna; ugualmente, chi avesse importato del grano avrebbe dovuto esporlo sulla pubblica piazza cittadina per almeno mezza giornata prima di poterlo vendere, anche in questo caso, forse, per privilegiare innanzi tutto il prodotto locale su quello d'importazione, regolando in tal modo la distribuzione delle ricchezze a vantaggio dei produttori e dei mercanti locali, rispetto agli stranieri.

170 SUGLI ANIMALI E GLI ALTRI BENI, CHE NON SI CONDUCANO AL DI FUORI DEL DISTRETTO (*ant. 63*)

Stabiliamo e ordiniamo che nessuno debba condurre animali vivi o morti, pelli, cuoi, conciati o non conciati, né formaggio al di fuori del distretto e del vescovado di Trento, se non su licenza del signor podestà o, se assente, di un suo ufficiale. E chi abbia agito in modo contrario, perda gli animali e il formaggio e, inoltre, per ogni animale paghi 20 soldi, se grande, 10, se piccolo, per ciascuna pesata di formaggio 5 soldi, e perda le pelli e i cuoi. E chiunque possa farsi accusatore e abbia la quarta parte, e, previo giuramento, si creda a un solo teste di buona reputazione. Salva la possibilità di portare ai mercati generali animali vivi e null'altro. E i confini si intendano da Crivelli, Santa Maria, Castelvetro in giù e da Casteller e Buco di Vela.

171 SUL FERRO, CHE NON SI ESPORTI AL DI FUORI DEL DISTRETTO (*ant. 64*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che nessuno, senza licenza del signor vescovo o, se assente, di un suo ufficiale, osi esportare ferro al di fuori della città e del distretto trentino; e chi abbia agito in modo contrario, perda il ferro; e chiunque ne trasporti, sia tenuto a mostrarlo al signor

vicario e ai sindaci del Comune di Trento e, chi non lo abbia fatto, lo perda. Qualora poi qualcuno abbia trasportato del ferro nascosto su una barca, una zattera, una nave o in altro luogo o in qualunque altra maniera, lo perda; e il padrone della nave, della barca, della zattera o di qualsiasi altro mezzo con cui il ferro nascosto sia stato trasportato, paghi 10 lire al signore. E l'accusatore abbia la quarta parte.

172 SUI PESCI, CHE NON SI ESPORTINO FUORI DAL TERRITORIO (*ant. 126*)
Ugualmente, nessuno, senza l'autorizzazione del capitano o del suo vicario, debba esportare pesci fuori dalla città con carri, cavalli o in altro modo; e chiunque abbia agito in modo contrario, perda i pesci.

173 SUI TRASPORTATORI DI LEGNAME, DOGHE, CERCHI O ALTRO MATERIALE DA TRENTO IN GIÙ (*ant. 159*)
Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che nessuno, senza licenza del signor vescovo, debba portare legname, doghe, cerchi per botti, vasi, botti, pertiche, sego e vimini da Trento in giù; e chiunque abbia agito in modo contrario perda il legname o il suo valore e paghi 40 soldi di veronesi.

174 SUI TRASPORTATORI DI LEGNAME RACCOLTO DA ACQUAVIVA IN SU (*ant. 160*)
Ugualmente, nessuno debba condurre legname raccolto fra Acquaviva e Trento, a rischio della suddetta pena.

175 SU QUANTI PORTINO GRANI FUORI DA ROVERETO (*ant. 161*)
Ugualmente, nessuno porti grani fuori da Rovereto senza licenza del signor podestà, altrimenti perda il carico (da assegnare metà a chi lo ha scoperto e metà al signore) e nondimeno sia punito.

176 SUL VINO STRANIERO PRODOTTO AL DI FUORI DELL'EPISCOPATO, CHE NON SI CONDUCA NEL VESCOVADO E NEL TERRITORIO DI ROVERETO (*ant. 156*)
Ugualmente, nessun vino straniero, cioè prodotto al di fuori del distretto di Rovereto, debba essere acquistato né portato a Rovereto, pena la perdita del vino e 10 lire di veronesi per ciascun carro, a meno che non sia vino di Creta, malvasia o vernaccia.

177 SUI GRANI E GLI ALTRI BENI CONDOTTI IN CITTÀ PER LA VENDITA, CHE NON DEBBANO ESSERE ACQUISTATI, SE NON DOPO L'ORA NONA O IL MATTINO SEGUENTE (*civ. 135*)
Ugualmente, stabiliamo che nessuno possa acquistare grani né altri beni importati per la vendita da stranieri, se non dopo l'ora nona, qualora siano stati portati di mattina, o il mattino seguente, qualora siano stati portati la

sera precedente, in modo che vengano esposti al pubblico per almeno mezza giornata. E qualora si sia scoperto che qualcuno si fosse tacitamente accordato col venditore in frode al bene comune, l'acquirente perda la somma di denaro e sia condannato al pagamento di 2 ragnesi per ciascuna occasione, e si creda a chiunque lo accusi con un giuramento e un solo teste, e l'accusatore ottenga la metà della suddetta pena; e chi porti tali beni, sia tenuto a scaricarli nella pubblica piazza e li esporli in vendita per il tempo sopra fissato.

XX

I COMPENSI IN MATERIA DI LAVORO

Alcune norme degli statuti si preoccupano di definire i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro in relazione, particolarmente, alle retribuzioni. La prima norma, ad esempio, definisce il compenso per i lavoratori stabilendo alcune importanti differenziazioni; da una parte individua, tra i diversi settori lavorativi, i due probabilmente più significativi nel contesto roveretano, ossia il lavoro nei campi e quello dei muratori; quindi, suddivide l'anno in periodi lavorativi differenti (cinque nel primo caso, due nel secondo); si procede poi ad un'ulteriore significativa distinzione tra diverse categorie di lavoratori, distinguendo (anche da un punto di vista retributivo, ovviamente) non solo tra capomastro e semplice operaio, ma anche tra uomo, donna e ragazzo, sottolineando in tal modo come la composizione del mondo del lavoro fosse alquanto variegata e interessasse tutti i membri della comunità; alle donne, inoltre (né questo può destare sorprese, considerata la mentalità del tempo), e ancor più ai ragazzi, spettava una retribuzione inferiore, legata evidentemente ad una loro minore produttività. Altre norme, poi, scendevano ancor più in profondità, fissando i compensi per i lavoratori delle vigne (n. 179) e per i falciatori (n. 180). In particolare vale la pena notare come si prevedesse un tetto retributivo massimo che gli stessi datori di lavoro erano tenuti a rispettare, evidentemente per evitare un rialzo eccessivo dei costi e, di conseguenza, dei prezzi; in sostanza, il Comune si faceva garante di un certo equilibrio tra richiesta e offerta di lavoro da una parte e relativi compensi dall'altra. Inoltre, è il caso della disposizione n. 181, si ordinava che i bovani che avessero promesso di svolgere un'attività per conto terzi, dovessero rispettare l'impegno preso, pena una multa, così come il datore avrebbe dovuto corrispondere comunque il compenso alla persona cui l'avesse promesso, anche qualora il lavoro fosse poi venuto a mancare: un modo questo per evitare di mettere in difficoltà una delle due parti e per ridurre i contenziosi di fronte agli organi di giustizia.

178 SULLA RICOMPENSA PER I LAVORATORI (*civ. 126*)
Stabiliamo e ordiniamo che i lavoratori, a ricompensa di un lavoro, non ricevano e non debbano essere pagati se non come si dice di seguito. Per ogni uomo 4 carantani al giorno, nei mesi di gennaio e febbraio; per le donne, 3 e per i ragazzi inferiori ai quindici anni, 2 carantani. Nei mesi di marzo e aprile la stessa somma, salvo che per la zappatura delle viti, per

la quale si corrispondano 5 carantani. Nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, per lo sfalcio e la mietitura e la macinatura del grano, si paghino 6 carantani, 4 alle donne e 3 ai ragazzi. A settembre e ottobre, 4 all'uomo, 3 alla donna e 2 al ragazzo. Nei mesi di novembre e dicembre si paghi la stessa cifra. Per quanto riguarda i muratori, fra aprile e settembre incluso, ai capomastri 10 carantani oltre alle spese, mentre ai ragazzi in proporzione, secondo la qualità della persona; dopo settembre, ai capomastri 8 carantani oltre alle spese, come sopra; e in nessun periodo si paghino le spese durante le festività, pena la perdita del salario. Per quanto concerne le spese, nei primi sei mesi si paghino 16 carantani, nei mesi successivi se ne corrispondano 14 ai capomastri, mentre ai ragazzi in proporzione, come detto precedentemente. E qualora fosse stato convenuto altrimenti, tale accordo non abbia valore.

179 SUI LAVORATORI DELLE VIGNE E SUI LORO COMPENSI (*ant. 152*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che alla persona incaricata di potare e scortecciare si dia al massimo 1 matapane; e alla persona incaricata di zappare, 40 denari; e gli uomini al servizio di qualche cittadino e le donne abbiano al massimo 20 denari fino alla fine di maggio e, successivamente, 1 matapane. E chi abbia agito in modo contrario e abbia pagato cifre maggiori, paghi 5 soldi per ciascun uomo e ciascuna donna; e chi allo stesso modo abbia ricevuto più di quanto dovuto, paghi altrettanto.

180 SUI FALCIATORI (*ant. 153*)

Ugualmente, ai falciatori si diano al massimo 5 soldi, e chi abbia corrisposto cifre maggiori, paghi 5 soldi per ciascun falciatore, e chi allo stesso modo abbia ricevuto più di quanto dovuto, paghi altrettanto.

181 SUI BOVARI E SUGLI OPERAI TENUTI A SERVIRE A CHI LO PROMISERO (*ant. 111*)

Ugualmente, qualora qualche bovaro abbia promesso a qualcuno un servizio col carro, o qualche operaio, allo stesso modo, abbia promesso a qualcuno di fornire un lavoro e un servizio, non avendolo reso, il bovaro paghi al signore 5 soldi e l'operaio 3, e ciascuno, alla persona cui aveva promesso il lavoro, paghi il costo di una giornata, a meno che non l'abbia fatto per qualche valida ragione. E la persona a cui sia stato promesso il servizio, qualora non abbia dato lavoro ai suddetti, nonostante ciò paghi loro la somma, a meno che quel giorno non fosse impegnato con qualcun altro o non fosse impedito da qualche giusta causa, come la pioggia o altro.

XXI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONE

Anche la locazione di beni era determinata da norme precise, tuttavia è solamente con lo statuto di epoca imperiale che il legislatore arriva a fissare una serie (peraltro cospicua) di norme volte a regolamentare questo settore. Ad esempio, la disposizione n. 182 definisce i criteri di pagamento dei canoni da parte di un affittuario nelle mani del locatore o dell'incaricato alla riscossione. Allo stesso tempo (n. 183) si chiariscono le modalità che le parti dovranno seguire per poter concludere un rapporto di locazione; l'obiettivo è quello di evitare che il locatore o l'affittuario tenti in alcun modo di prevaricare i diritti della controparte rescindendo unilateralmente il contratto senza debito preavviso. Inoltre, ed è espresso nella terza delle norme qui riportate, l'affittuario era tenuto a mantenere in buono stato il bene preso in affitto; qualora ne avesse procurato il deterioramento, avrebbe dovuto abbandonarlo e risarcire la parte lesa rifondendo i danni.

182 SUL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI E RELATIVA DIMOSTRAZIONE (*civ. 74*)

Stabiliamo e ordiniamo che il pagamento degli affitti effettuato da un enfiteuta al proprietario o al suo procuratore, ai sindaci di una chiesa o di un monastero, ai massari di un collegio, o ad altre persone che siano solite riscuotere affitti e prestazioni, si intenda effettuata correttamente e nelle mani della persona giusta e possa essere dimostrata con due testimoni oppure con uno e il giuramento di chi ha pagato, considerata la consistenza dell'affitto e la qualità delle persone. Ugualmente sia sufficiente una bolletta redatta per mano del proprietario o del procuratore, del sindaco, del massaro o del fattore, anche qualora nella bolletta non compaiano i nomi dei testimoni [...].

183 CHE I LOCATORI E I CONDUTTORI SIANO TENUTI A INFORMARSI VICENDEVOLEMENTE SULLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COSICCHÉ CIASCUNO DI LORO POSSA PROVVEDERE IN ALTRO MODO (*civ. 76*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora un locatore volesse cacciare un conduttore da una casa, un magazzino, una stalla, un orto, debba informare il conduttore un mese prima dello scadere della locazione; allo stesso modo, il conduttore sia tenuto ad informare il locatore, altrimenti, il bene sia inteso preso in affitto per il medesimo costo anche nell'anno successivo; e tutto ciò valga anche nelle locazioni dei fondi di campagna, ma, in questo caso, il termine per informare l'altra parte sia di tre mesi.

184 SUI CONDUTTORI O GLI ENFITEUTI CHE SI OCCUPINO MALE DEL FONDO DATO LORO IN CONDUZIONE O IN ENFITEUSI (*civ. 78*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia preso un possedimento in affitto o a livello e lo conduca male o lo deteriori in modo che appaia chiaramente che, così continuando, il bene diverrà peg-

giore rispetto a quando era stato affittato o dato a livello, il signor pretore sia tenuto, su istanza del proprietario, ad espellere l'affittuario o l'enfiteuta o il livellario e a far in modo che tale possedimento sia restituito al proprietario immediatamente, con il risarcimento per il deterioramento del bene.

XXII

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Centrale nella gestione della cosa pubblica è ovviamente la riscossione delle tasse che finanziano la struttura dello Stato; tuttavia, anche in questo caso, fu solo con lo statuto cinquecentesco che si provvide a fissare in alcune norme le regole basilari per il pagamento delle imposte. Innanzi tutto, si stabilì che tutti i beni posti nel territorio roveretano fossero sottoposti ai diversi oneri sulle cose e sulle persone, anche se appartenevano a persone munite di privilegi o esenzioni (n. 185). Ciò significava procedere periodicamente alla suddivisione dei carichi fiscali spettanti a ciascun membro della comunità; secondo quella che era una prassi comune del mondo tardo medievale, poi, i dati raccolti venivano riversati in appositi registri d'estimo, suddivisi in partite intestate ai singoli contribuenti. Ora, in base a quanto indicato con la norma n. 186, qualora un bene fosse oggetto di compravendita, il passaggio di proprietà doveva essere registrato nei suddetti volumi, in modo da trasferire fra le spettanze dell'acquirente anche l'imposta gravante sul bene in questione; la procedura era a carico del venditore: finché non vi avesse atteso, l'imposta sul bene avrebbe continuato a gravare sulla sua partita fiscale. Un'altra norma chiarisce chi potesse definirsi veramente parte della società comunale: qualora qualcuno avesse abbandonato il Comune senza più pagare (direttamente o per interposta persona) gli oneri a lui spettanti, avrebbe perso la possibilità di godere dei beni della collettività o di essere eletto ad alcuna delle cariche pubbliche; il pagamento delle tasse, dunque, rendeva l'individuo membro effettivo della comunità (n. 187). Allo stesso modo, anche gli stranieri, per poter vivere entro la giurisdizione, erano tenuti a pagare una quota di tasse, che però non doveva superare una certa cifra, qualora il loro capitale calcolato sulla base dei beni stabili (propri, non della moglie) non fosse particolarmente cospicuo (n. 188).

185 CHE TUTTI I BENI SIANO ASSOGGETTATI ALLE PUBBLICHE IMPOSTE
(*civ. 87*)

Stabiliamo e ordiniamo che ciascun bene situato nella giurisdizione di Rovereto sia vincolato in perpetuo al pagamento delle tasse previste e di tutti gli altri oneri reali e personali che possano essere imposti alla giurisdizione e ricadere su chiunque, anche munito di privilegio o esenzione; e chiunque abbia venduto o lasciato qualcosa ad una chiesa o ad alcuno munito di privilegio, qualora non abbia provveduto che costui paghi realmente e senza eccezione, sia tenuto a pagare di tasca propria ciascun onere.

186 SU QUANTI ABBIANO VENDUTO UN POSSEDIMENTO, CHE SIANO
TENUTI A FARLO INSERIRE NEL LIBRO DELL'ESTIMO, NELLA PARTITA
DELL'ACQUIRENTE (*civ. 80*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque abbia venduto un possedimento, sia tenuto a fare in modo che sia trascritto nel libro dell'estimo nella partita dell'acquirente, altrimenti possa essere costretto a pagare i tributi relativi, finché non lo avrà fatto.

187 SU CHI NON ABITI NEI COMUNI (*civ. 129*)

Ugualmente, a beneficio di tutta la giurisdizione si è stabilito che, qualora un abitante di qualche Comune della giurisdizione sia andato a vivere al di fuori dello stesso, in altro luogo, con la propria famiglia e non abbia lasciato alcuno che al posto suo paghi gli oneri fiscali cui egli sia tenuto, non possa godere dei beni e degli utili del Comune, presenti o futuri, finché non vi sia tornato e non vi abbia abitato, e non possa essere nominato per alcun ufficio del Comune.

188 SUL MODO DI TASSARE GLI STRANIERI (*civ. 88*)

Stabiliamo e ordiniamo che, qualora uno straniero abitante a Rovereto o nella giurisdizione non abbia in questi luoghi tanti beni stabili (propri e non della moglie) da essere incluso nelle liste dell'estimo per la somma di 2 soldi, possa essere sottoposto al pagamento dei tributi ordinari e straordinari ad arbitrio dei provveditori e dei massari del Comune, considerata la qualità della persona e dell'attività esercitata, in modo tuttavia da non essere gravato eccessivamente, nel qual caso possa defalcare l'imposta davanti al consiglio, ai massari e al signor pretore.

XXIII

LE ATTIVITÀ AGRICOLE E I "DANNI DATI"

Tra le attività più diffuse a Rovereto, importanza decisiva ricoprivano, com'è facile capire, quelle agricole e, in particolare, la viticoltura. Ecco la ragione per cui alcune norme degli statuti mirano a regolare proprio le attività ad essa connesse, qual è, ad esempio, la vendemmia, ordinata in particolare dalla norma n. 189. Sarebbe stato compito della comunità fissare la data d'inizio delle operazioni in base all'andamento della stagione estiva e ai tempi di maturazione dell'uva. Dopodiché, proclamato pubblicamente l'avvio dal podestà, si sarebbe potuto dare inizio alle operazioni di vendemmia, ma con tempi sfasati in base alla dislocazione nel territorio delle vigne. Per i trasgressori erano previste pene pecuniarie piuttosto pesanti. Ma anche in altre direzioni si mosse il legislatore. Ad esempio si vietava a chiunque di piantare viti o alberi troppo vicino ai confini della proprietà, in modo da non invadere né danneggiare in alcun modo i confinanti (n. 190). Inoltre ogni contadino era tenuto a mantenere in buone condizioni i propri terreni (n. 191): con ciò, evi-

dentemente, si mirava per quanto possibile a conservare i livelli massimi della produttività di ogni appezzamento, in modo da dover ricorrere il meno possibile alle importazioni dei prodotti agricoli. Per la medesima ragione, oltre che per difendere i legittimi diritti dei proprietari, il legislatore emanò una serie di norme atte a reprimere i danni provocati a terreni, alberi, campi ecc. Le pene risultano particolarmente severe qualora qualcuno danneggi vigne, orti o alberi da frutta; in questi casi già gli statuti più antichi prevedevano una multa o, in caso di insolvenza, una pena corporale ed infamante (nn. 192-193). Tuttavia tali norme dovevano essere disattese piuttosto spesso se nella redazione cinquecentesca dello statuto cittadino, anche in relazione all'evidente importanza di questo settore dell'economia locale, si prevede un aggravio delle sanzioni pendenti sui trasgressori, ordinando sia una pena corporale, sia il risarcimento, sia infine il bando dal distretto (n. 194). Quest'ultima norma poi obbligava tutti gli uomini del villaggio a risarcire il danneggiato qualora non fosse stato scoperto il colpevole di tali atti vandalici, con ciò mirando a rinsaldare i legami di comunità e a porre ai margini gli individui sediziosi. Anche per il furto o il taglio d'erba da campi altrui si prevedevano delle ammende, e lo stesso vale per il taglio o il danneggiamento di siepi (nn. 195-196); qualora poi qualcuno avesse indebitamente occupato un terreno altrui con interventi abusivi, era tenuto al ripristino delle condizioni primitive e al pagamento di una multa (n. 197). Un ultimo dato vale la pena sottolineare e cioè come, in genere, fossero previste pene più severe (il doppio), qualora i danneggiamenti e i furti avessero avuto luogo di notte anziché di giorno.

189 DISPOSIZIONE PER LA VENDEMMIA (*civ. 151*)

Stabiliamo e ordiniamo che per la vendemmia si debba osservare questa disposizione: che ogni anno, nel giorno di Santa Maria nel mese di settembre, tutti i signori provveditori o quanti di loro fossero presenti, si rechino in piazza dopo il tramonto e, convocati i signori delle decime dei monti o del piano e gli altri cittadini di Rovereto, si discuta e si proponga quando debba iniziare la vendemmia e si faccia ciò che sia stata deciso dalla maggior parte, osservando la seguente disposizione: che, prima che si vendemmi in montagna, per un giorno debbano vendemmiare quanti abbiano possedimenti nella contrada di Sant'Ilario, e dopo questa giornata se ne designino due per la vendemmia in montagna, dopo le quali e non prima si vendemmi in pianura; e tale ordinanza sia rispettata e nessuno possa vendemmiare prima. Per preparare il mosto, possa essere concessa una licenza dai signori provveditori e si comunichi la quantità di mosto a chi sia stato assegnato alla raccolta della decima, affinché non si compiano delle frodi, pena la corresponsione non remissibile di 25 lire meranesi da prelevarsi immediatamente e da assegnare per un terzo all'accusatore. E stabilita questa disposizione, il proclama sia reso pubblico subito su mandato del signor pretore e ad istanza dei signori provveditori, come sopra è detto.

190 SUGLI ALBERI E SULLE VIGNE CHE DEBBANO ESSERE PIANTATI (*civ. 144*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che le vigne e gli alberi piantati fino ad ora si conservino secondo le antiche consuetudini precedenti l'anno 1553; in futuro, invece, ordiniamo che le vigne senza altane non possano essere piantate presso un vicino, se non ad una distanza di quattro piedi roveretani, e quelle con altane ad una distanza di cinque piedi della stessa misura. I gelsi e i noci a una distanza di dieci piedi dal vicino; gli altri alberi, da frutta o meno, a nove piedi di distanza dal vicino e, dove vi siano dei muri, valga la stessa norma, qualora gli alberi debbano crescere fino a superarli in altezza.

191 SULLE OPERE DI MANUTENZIONE DEI PRATI (*civ. 132*)

Ugualmente, stabiliamo che i provveditori siano tenuti a far in modo che si facciano tutte le opere di manutenzione dei prati necessarie e convenienti a spese del responsabile, e che tali opere siano mantenute dalle persone di ciò incaricate, pena 25 ragnesi, qualora si sia fatto meno del necessario per loro negligenza; qualora poi sia dipeso da altri, gli stessi provveditori, in nome della comunità, invocchino l'autorità del magnifico signor pretore e li costringano al dovuto.

192 SU QUANTI ABBIANO DISTRUTTO PORTE ALTRUI DI VIGNE, ORTI E TERRE RECINTATE (*ant. 100*)

Ugualmente, chiunque abbia distrutto porte altrui di vigne, orti, campi recintati o campi, o abbia sottratto le loro serrature, paghi 60 soldi di veronesi per la distruzione delle porte, mentre, per la sottrazione di porte e serrature paghi 10 lire di veronesi se di giorno, il doppio se di notte, e risarcisca la parte lesa. E qualora non abbia potuto pagare, sia frustato per la città e messo alla berlina, e lì stia per un giorno.

193 SU QUANTI ABBIANO DEVASTATO, TAGLIATO E SCORTECCIATO ALBERI DA FRUTTA (*ant. 93*)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia tagliato o devastato o scortecciato alberi da frutta e vigne altrui, possedute da un'altra persona, o qualora abbia fatto compiere tali azioni, paghi 50 lire di veronesi e, se non avrà potuto pagare, gli sia amputata una mano e risarcisca la parte lesa.

194 SU QUANTI TAGLINO O DEVASTINO VIGNE, ALBERI, CAMPI O SIMILI (*crim. 233*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno in futuro, per vendetta o ingiuria, abbia tagliato o squarciato o in qualunque modo devastato viti o alberi da frutto di qualsiasi tipo, campi di grano o campi in genere, o abbia apportato qualche altro enorme danno volontariamente,

te, innanzi tutto sia frustato lungo le vie di Rovereto; poi sia bandito per tre anni e, ad ogni modo, risarcisca la parte lesa in ragione di 25 lire o più per ciascun piede di alberi da frutto, fatto il calcolo degli alberi, e 10 lire per ciascun piede di viti, e trascorsi i tre anni non possa ritornare, a meno che non abbia risarcito la parte lesa secondo quanto sopra fissato. E tale pena sia prevista la prima volta; la seconda, invece, o le successive, la pena sia l'amputazione della mano e l'esilio perpetuo. In questo statuto dichiariamo non debbano essere compresi quanti taglino alberi sui confini e a causa dei confini per cui sia pendente un processo; in questo caso, vogliamo che colui che ha tagliato la pianta, qualora abbia perduto la causa, sia punito solamente con 25 lire per ciascun piede e il risarcimento della parte lesa. Si stabilisce inoltre che, qualora, nel primo caso, il danno sia stato apportato di notte, né si possa in alcun modo conoscere l'identità del colpevole, le stesse comunità nella cui giurisdizione il danno sia stato perpetrato, ammesso che entro quindici giorni non abbiano denunciato il malfattore all'ufficio, siano tenute a risarcire la parte lesa, stimato il danno dai loro giurati, e ciò affinché ciascuno controlli che tali malfattori siano denunciati; e qualora si sia saputo il nome di tale delinquente, la comunità che ha pagato, possa intentare un processo contro di lui e ottenere il risarcimento con i danni, gli interessi e le spese.

195 SU QUANTI ABBIANO SOTTRATTO ERBA TAGLIATA O Fieno DAI CAMPI ALTRUI (*crim. 256*)

Ugualmente, stabiliamo che nessun debba fare o tagliare erba in un prato altrui, né portare via fieno, pena 30 carantani per ciascun fascio d'erba se di giorno, il doppio se di notte, e, in entrambi i casi, il risarcimento del danno raddoppiato alla parte lesa; e qualora sia stato scoperto una seconda volta a fare o rubare erba, sia condannato al doppio della pena prevista in entrambi i casi e sia messo alla berlina per una giornata, e si creda al saltaro o a un teste di buona condizione.

196 SU QUANTI ABBIANO TAGLIATO O RUBATO SIEPI ALTRUI (*crim. 248*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque abbia distrutto o tagliato siepi, siepi di spini o campi recintati, o da questi abbia portato via qualcosa, sia condannato a 1/2 ragnese se di giorno, al doppio se di notte, e risarcisca la parte lesa, e qualora non abbia pagato la pena o non abbia potuto pagarla, sia messo alla berlina.

197 SU QUANTI ABBIANO COSTRUITO UNA SIEPE, UN MURO, UN MURO A SECCO O QUALCHE ALTRO EDIFICIO SU UN POSSEDIMENTO ALTRUI (*crim. 236*)

Ugualmente, qualora qualcuno abbia fatto o fatto fare una siepe, un muro, un muro a secco, una siepe di spini, una fossa o un fossato o un qualsiasi

edificio su un terreno o un possedimento altrui senza valida ragione e autorizzazione del proprietario e a sua insaputa, sia condannato per ciascuna occasione a 7 lire, tali edifici siano rimossi e siano ripristinate le primitive condizioni del possedimento, senza alcun processo; e in tale pena non incorra se la denuncia non sia stata presentata entro un anno, ma la restituzione del possedimento avvenga come detto sopra.

XXIV

REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA

Anche l'attività venatoria rientra tra quelle regolamentate dagli statuti; in realtà, però, non tutte le sue forme, ma solamente la caccia col falcone viene presa in considerazione dalla normativa. L'obiettivo generale era quello di garantire certamente il cacciatore senza però che costui potesse in alcun modo danneggiare il terreno su cui praticava la caccia; per questa ragione, dunque, gli era vietato entrare in campi, e del resto pare di capire che neppure sui suoi potesse cacciare liberamente prima che fosse giunto settembre, quando evidentemente le coltivazioni avevano maturato i propri frutti e quindi i rischi di danneggiamento risultavano ridotti.

198 SU CHI CACCIA COL FALCO, CHE NON DEBBA CACCIARE NEI CAMPI ALTRUI (*ant. 146*)

Che nessuno mai debba cacciare col falco in campi altrui nel distretto di Rovereto; e chiunque abbia agito in modo contrario, paghi per ciascuna occasione 60 soldi di veronesi e restituisca il doppio alla parte lesa.

199 SU CHI CACCIA COL FALCO, TENUTO A NON CACCIARE (*ant. 158*)

Ugualmente, nessuno debba cacciare col falco nei campi di miglio o di panico fino al giorno di Santa Maria di settembre e, trascorsa tale festività, possa farlo con minor danno. Salvo sempre che i cacciatori senza sparviero non osino entrare nei campi, a meno che non siano d'accordo con chi ne abbia uno, pena 100 soldi di veronesi.

XXV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI STRANIERI

Alcune norme statutarie miravano a disciplinare il ruolo e la presenza degli stranieri entro il territorio roveretano, ribadendo in tal modo il forte senso di appartenenza alla comunità tipico della civiltà medievale. Così, chi avesse voluto essere accolto tra i cittadini avrebbe dovuto seguire un *iter* piuttosto articolato che lo avrebbe condotto davanti al consiglio dei venticinque per prestare il debito giuramento. Tuttavia non tutti avrebbero potuto beneficiare della cittadinanza roveretana, con-

cessa soltanto a coloro che fossero stati giudicati meritevoli e degni; quindi nessun figlio illegittimo e nessun nullatenente, giacché anche i nuovi cittadini sarebbero stati inclusi nel novero dei contribuenti. Dunque l'appartenenza alla società roveretana, per uno straniero, era garantita innanzi tutto dalla condizione economica e familiare (n. 200). Allo stesso modo, agli stranieri erano interdette tutte le attività di particolare importanza, sia di carattere economico (come il commercio dei panni, consentito ai forestieri soltanto durante le fiere), che amministrativo, sicché erano esclusi da ogni carica pubblica. Anche il delicato settore del notariato era ordinariamente precluso a chi non fosse roveretano (nn. 201-202). Ai notai stranieri, allora, era consentito redigere (e solo in circostanze particolari) atti pubblici e testamenti che poi dovevano essere comunque convalidati dalle autorità locali. Del resto, non solo questioni di opportunità e sicurezza spingevano verso tali restrizioni, ma anche l'interesse del ceto notarile (influyente in sede locale) a non aprire agli estranei (nn. 201-203).

200 SULLA PROCEDURA DA SEGUIRE QUANDO QUALCUNO VOGLIA DIVENIRE CITTADINO DI ROVERETO (*civ. 106*)

Stabiliamo e ordiniamo che chiunque voglia diventare cittadino di questa terra, innanzi tutto debba presentare la propria supplica in forma scritta ai signori provveditori della medesima comunità, e ivi spiegare ciò che desidera dalla comunità; e i signori provveditori debbano esaminare in modo accurato e diligente la supplica e la condizione di chi chieda di divenire cittadino, la sua vita e i suoi costumi; e qualora trovino che si tratti di persona lodevole e degna, come chi sieda in consiglio, allora i suddetti provveditori debbano far riunire il consiglio dei venticinque di questa comunità, in cui leggere tale supplica e spiegare e chiarire la condizione di colui che richiede di divenire cittadino e di essere degno di tale città. Poi si presenti la delibera se la tal persona debba essere accolta tra i cittadini o meno, con le suddette condizioni e le seguenti: che, innanzi tutto, abbia a suo favore quattro quinti di tutto il consiglio dei venticinque. Ugualmente, qualora debba essere votata la sua cittadinanza, che egli sia tenuto a sborsare subito 50 ducati d'oro in contanti, né possa essere ballottato se prima non avrà pagato; e qualora venga nominato cittadino, i soldi debbano essere assegnati alla rispettabile comunità, altrimenti gli siano restituiti. Ugualmente, oltre a quanto sopra stabilito, chi abbia ottenuto la cittadinanza, giuri nello stesso consiglio che per nessuna ragione mai comploterà contro il serenissimo principe Ferdinando, nostro clementissimo signore, né mai arrecherà danno al suo stato o alla sua persona, né mai agirà direttamente o indirettamente contro l'onore della detta comunità, o le sue leggi e i suoi privilegi, pena la perdita immediata della cittadinanza e dei suddetti 50 ducati. Ugualmente, sia tenuto ad abitare nel territorio o nei borghi di Rovereto almeno per sei mesi l'anno, a rischio della predetta pena; e qualora sia rimasto assente per meno di sei mesi, paghi tutti i tributi e le spese dovute, a meno che non sia stato nominato magistrato, nel

qual caso non sia sottoposto agli obblighi riguardanti i sei mesi e agli oneri personali, ma solo a quelli reali; e tale persona assente per sei mesi debba pagare gli oneri reali e personali stabiliti dai provveditori o dalla maggior parte di loro, in base alle sue ricchezze; e qualora non possieda beni stabili e sia persona impegnata in attività, se occorresse qualche onere reale o personale, ordinario o straordinario, debba pagare ciò che fisseranno i provveditori. Ugualmente, tutti coloro che ora e in futuro non appartengono al consiglio generale di Rovereto, qualora non siano stati nominati cittadini come detto sopra, non possano godere di alcuna immunità, vantaggio, onore e beneficio, pena 5 lire meranesi per ciascuna occasione in cui siano stati scoperti ad agire in modo contrario, e il risarcimento del danno stimato dai provveditori e nessuno possa dire qualcosa, ma anzi lo statuto sia rispettato totalmente, pena 50 ducati e la privazione della carica consiliare per dieci anni. Ugualmente, non possa divenire cittadino chi non sia nato da un matrimonio legittimo, neanche per successione, pena la nullità e 50 ducati per chi si pronuncerà in tal senso.

201 SUGLI STRANIERI, CHE NON DEBBANO ESERCITARE LA FUNZIONE DI GIUDICE, NOTAIO O AVVOCATO (*ant. 144*)

Ugualmente, nessuno straniero debba esercitare la funzione di giudice, notaio o avvocato, difendendo e consigliando nel territorio di Rovereto, né vendere panni al dettaglio, se non durante il mercato o le fiere; peraltro, gli stranieri, da qualunque luogo provengano, non possano esercitare neanche le altre attività e funzioni, pena 10 lire di veronesi per ciascuna occasione, e non siano ammessi in alcun modo alle suddette funzioni.

202 SUI NOTAI STRANIERI, CHE NON DEBBANO REDIGERE ATTI (*nova 42*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che nessun notaio straniero, che per natali o residenza non sia del territorio o del distretto di Rovereto, osi o presuma redigere alcun atto pubblico o alcun testamento in città o nel distretto, a meno che non sia stato realizzato in presenza di un notaio legalmente riconosciuto nato e residente nel distretto di Rovereto, che abbia sottoscritto tale documento. E qualora qualche notaio avesse agito diversamente, i documenti redatti senza le suddette formalità in città e nel distretto non valgano, a meno che, al notaio straniero, non sia stata concessa una licenza da noi o dai nostri successori.

203 SUI NOTAI STRANIERI, CHE NON DEBBANO REDIGERE ATTI (*civ. 90*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che nessun notaio straniero che non appartenga al territorio o al distretto di Rovereto per cittadinanza, origine o residenza da almeno dieci anni, né sia incluso nella matricola, debba o possa redigere nel suddetto territorio alcun atto pubblico, a pena di nullità, se non le ultime volontà di qualcuno, che, per necessità, un notaio

straniero e legale potrà trascrivere e annotare; quindi sia tenuto, entro otto giorni, a presentare l'atto all'ufficio della cancelleria di Rovereto, ove questo sarà registrato e il notaio pagato per l'abbreviatura. La cancelleria, invece, sia pagata come è stabilito altrove.

XXVI PUBBLICA SICUREZZA, ESERCITO E GUARDIE

Negli statuti comparivano anche disposizioni volte a garantire la salvaguardia della pace sociale; di tal fatta erano le norme che si occupavano di pubblica sicurezza sia in città che nei villaggi della sua circoscrizione. Ecco allora che il legislatore si preoccupa di impedire che alcuno corra per le vie creando panico ingiustificato (n. 204) o che i bovati girino con i propri animali in città senza tenerli a freno, col rischio di causare danni o lesioni a persone o cose (n. 205). Ancora più rigidi gli statuti volti ad impedire che qualcuno attraversi la città armato; si tratta di una serie di capitoli che mirano a chiarire minuziosamente i criteri cui attenersi. Dunque è illecito girare armati e punito con un'ammenda la cui gravità è, al solito, maggiore se il reato è consumato nottetempo (n. 206). Del resto, dopo il suono della terza campana, una volta che sia calato il buio, non è più possibile percorrere la città senza un lume (n. 207); affinché poi tali disposizioni siano osservate anche dagli stranieri, si ordina agli albergatori di darne informazione ai propri ospiti, in modo che possano attenervisi (n. 208); un ordine analogo, quindi, impedisce che si vada armati anche per i villaggi (n. 209). Tutte queste disposizioni avevano lo scopo di prevenire altri e più gravi reati che avrebbero potuto essere consumati in città o nei borghi. Sempre con l'intenzione di mantenere la pace della comunità, si ordinava poi a ciascun cittadino di raggiungere il podestà e di seguirlo per sedare gli eventuali disordini (n. 210); la sicurezza pubblica, quindi, era in qualche modo demandata anche al privato cittadino, che ne sarebbe stato in qualche modo tutore in forma non solo passiva (attraverso cioè comportamenti consoni e giuridicamente ineccepibili), ma anche attiva (collaborando alla repressione dei reati più gravi e pericolosi per la collettività). Inoltre, un certo numero di norme (nn. 211-213) mirava a gestire l'attività di chi era direttamente preposto alla sicurezza pubblica, ossia guardie e soldati; non un codice militare ne regolava l'operato, ma solo alcune norme inserite indistintamente tra altre di tutt'altro tenore ed argomento. Si tratta di delibere che mirano a reprimere i casi di mancato svolgimento dei compiti assegnati, come la diserzione o l'assenza ingiustificata dal posto di guardia, reati che, com'è facile intuire, rischiano di compromettere la sicurezza della comunità e per cui si prevede in genere un'ammenda.

204 SU QUANTI ABBIANO GRIDATO «DAI, FUORI» O «ALLE ARMI» (*ant. 31*)
Qualora qualcuno abbia gridato senza ragione «Dai, fuori» o «Alle armi», sia condannato e punito con 25 lire di piccoli veronesi; e qualora non abbia potuto pagarli, stia in carcere ad arbitrio del signore.

205 SUI BOVARI, CHE, IN CITTÀ, DEBBANO CAMMINARE DAVANTI AL CARRO (*ant. 110*)

Ugualmente, in città ogni bovato debba camminare davanti al carro e ai buoi e tenere la mano sul timone, in modo che non leda o danneggi persone, animali o cose, e qualora non l'abbia fatto, paghi 5 soldi anche se non ha provocato dei danni; solo nelle rogge non siano costretti a tenere il timone con la mano, ma altrove debbano farlo sempre, a rischio di 5 soldi di pena, come si è detto. E qualora per propria negligenza o colpa abbia provocato qualche danno e qualche lesione, [ciascuno] paghi 10 soldi, risarcisca il danno e ripari ciò che ha danneggiato, o, in base al delitto commesso, si applichi una pena più severa ad arbitrio dell'ufficiale. E se qualche bovato sia passato per la città sul carro, paghi, per ciascuna occasione, 15 soldi; e chiunque possa farsi accusatore.

206 SU QUANTI, IN CITTÀ, GIRINO ARMATI SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL CAPITANO (*ant. 118*)

Ugualmente, chiunque, straniero o cittadino, giri armato in città, senza l'autorizzazione del capitano e del vicario, per ciascuna spada, lancia, falciatore, mazza o altra arma, paghi, se di giorno, 60 soldi, se di notte, il doppio, a meno che chi la porti non stia entrando o uscendo dalla città, e con l'eccezione di coltelli e piccole lame. E chi abbia introdotto armi nel palazzo, paghi il doppio.

207 SU QUANTI GIRINO SENZA LUCE DOPO IL SUONO DELLA TERZA CAMPANA (*ant. 116*)

Ugualmente, nessuno debba girare per la città senza lume dopo il suono della terza campana e fino al tintinnabolo del giorno; e chi abbia agito in modo contrario, se armato, paghi secondo la disposizione fissata per le armi¹⁰, se non armato, paghi solo 20 soldi, a meno che non andasse in giro per un valido motivo.

208 SUGLI ALBERGATORI, TENUTI A INFORMARE I PROPRI OSPITI DEL CAPITANO PREDETTO [SUL GIRARE ARMATI] (*ant. 119*)

Ugualmente, ciascun albergatore sia tenuto a informare i propri ospiti della delibera [sul girare armati senza autorizzazione], e qualora non la rendesse nota e i suoi ospiti girassero armati, l'albergatore paghi 60 soldi, credendo unicamente a lui, se sostenesse di averli informati, con giuramento suo e di un servo o della moglie.

¹⁰ Cfr. il capitolo precedente, n. 206.

209 SU QUANTI GIRINO ARMATI NEI PROPRI VILLAGGI (*ant. 134*)

Ugualmente, nessuno debba girare nel proprio villaggio o altrove con un falcone, una lancia, un giavelotto, una daga, uno scudo, una rotella, una spada, uno spuntone o un piccolo stocco o altra arma, eccetto che con un coltello; e chiunque abbia agito in modo contrario, sia punito per la lancia con 100 soldi, per la spada e lo spuntone con 60 soldi, per il clipeo e la rotella con 20 soldi; salvo che, se volessero andare di villaggio in villaggio o di pievania in pievania, possano portare con sé una lancia, una spada e uno spuntone, una rotella o uno scudo. E chiunque possa farsi accusatore e abbia la metà del banno.

210 SU QUANTI DEBBANO ACCORRERE IN ARMI PRESSO IL SIGNOR PODESTÀ, QUANDO NEL TERRITORIO SI VERIFICHINO DEI DISORDINI (*ant. 142*)

Ugualmente, qualora nel territorio si siano verificati dei disordini, ciascuno sia tenuto ad accorrere in armi presso il signor podestà e seguirlo in onore del signor doge e della comunità di Venezia; e chiunque abbia agito in modo contrario, paghi al Comune 100 soldi di veronesi. E se alcuno accorresse presso una delle parti, paghi 25 lire di veronesi e, qualora non abbia potuto pagare, sia rinchiuso nella torre per tre mesi e paghi e subisca una pena maggiore; e se poi accorresse presso una delle parti avverse al signor podestà, sia punito a suo arbitrio.

211 SULLE GUARDIE CHE, NONOSTANTE L'ORDINE, NON ABBIANO SVOLTO IL LORO DOVERE (*ant. 113*)

Ugualmente, chiunque, nonostante gli sia stato ordinato, non abbia fatto la guardia nel territorio di Rovereto, paghi 5 soldi per ciascuna occasione; se, invece, militasse nell'esercito o fosse impegnato in qualche marcia, paghi il doppio. Inoltre, colui che, essendogli stato ordinato, abbia rifiutato di custodire le porte della città, paghi, per ogni giornata, 5 soldi di veronesi.

212 SUI SOLDATI E SULLE GUARDIE, CHE NON POSSANO ESSERE DISPENSATI DAL PROPRIO UFFICIO (*ant. 114*)

Ugualmente, nessuno possa o debba essere dispensato da qualche ufficio cittadino a cui fosse preposto e per il quale riceva un salario, né da qualche capitano o dalla custodia del castello, qualora abbia ricevuto un salario per il fatto di militare nell'esercito o per un servizio militare a cavallo o per una guardia. E qualora, agendo in tal modo, non abbia collocato al proprio posto una persona capace, sia punito secondo quanto precedentemente indicato¹¹.

¹¹ Cfr. il capitolo precedente.

213 SU QUANTI NON SI SIANO UNITI ALL'ESERCITO O LO ABBIANO ABBANDONATO (*ant. 112*)

Ugualmente, qualunque cittadino cavaliere, fante di una decina o guastatore non si sia unito, a cavallo o a piedi, all'esercito o alla scorta o non si sia recato a qualche marcia o in qualche luogo, nonostante sia stato ordinato e bandito per la città, o qualora abbia abbandonato l'esercito senza autorizzazione del capitano, il cavaliere paghi, per ogni giorno, 40 soldi per ogni destriero e 20 per ogni cavallo¹²; il fante, invece, 10 soldi per ogni giorno e il guastatore 5 per ogni giorno, e si applichi una pena più severa ad arbitrio del Comune, del vicario o del consiglio della comunità, a meno che non ci fosse una ragione valida.

XXVII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUCCESSIONE

Il controllo del patrimonio, collegato all'appartenenza ad un nucleo familiare o parentale, è elemento di straordinaria importanza nel sistema giuridico e sociale del medioevo, che in tal senso non fa che inserirsi in un solco di lunga tradizione. Non possono dunque mancare negli statuti riferimenti al problema della successione; le due norme che qui si riportano, lungi dal voler essere esaustive, mirano solo a chiarire quanta attenzione il legislatore prestasse ad un settore considerato di tanta importanza dalla civiltà dell'occidente medievale. A prevalere sulla personalità del singolo è il senso del gruppo familiare, ora allargato a tutti gli ascendenti della famiglia d'origine, ora ristretto al nucleo minimo costituito da marito, moglie ed eventuali figli. Ciò peraltro, fatta salva evidentemente la quota legittima loro spettante, non impedisce al testatore di lasciare parte dei suoi beni a chi voglia, fosse anche un individuo estraneo alla famiglia. Da notare, infine, quanto all'ordine nella successione, che l'elemento maschile ha sistematicamente la precedenza su quello femminile.

214 SU QUANTI MUOIANO INTESTATI (*ant. 80*)

Stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno muoia senza figli dell'uno o dell'altro sesso, debbano succedergli senza testamento padre, madre, nonno, nonna, bisnonno, bisnonna e tutti gli ascendenti trasversali, fratello, sorella, consanguineo, consanguinea, nipoti, agnati e cognati e gli altri parenti più stretti. Qualora non ci fossero, marito e moglie debbano succedere l'uno all'altro, concesso a ciascuno il diritto di lasciare i propri beni a

¹² La differenza tra *destriero* e *cavallo* sta probabilmente nella destinazione d'uso dell'animale; in effetti, il *destriero* era cavallo da battaglia, mentre per *cavallo* dovremo forse qui intendere *palafreno*, animale destinato alla parata.

chi voglia, nonostante l'ingiusta consuetudine secondo cui i beni dei deceduti senza figli vengono acquisiti dal vescovo o dai vescovi.

215 CHE IL BENE, POSSEDUTO IN PUNTO DI MORTE DAL DEFUNTO, PASSI AGLI EREDI (*civ. 58*)

Stabiliamo e ordiniamo che i beni posseduti in punto di morte da una persona deceduta, passino agli eredi che gli succedano per testamento o secondo l'ordine di successione, anche qualora non fossero conosciuti, nonostante che qualcuno, dopo la morte del defunto, avesse occupato o fosse entrato nel suddetto bene di propria autorità.

XXVIII
NORME PROCEDURALI

Se è vero che il livello di civiltà giuridica raggiunto da una società è dato anche (e forse soprattutto) dal sistema delle garanzie e comunque dal complesso delle sue norme procedurali, l'ambito cioè più delicato perché dedicato al rapporto tra individuo e autorità, bisogna riconoscere che il contesto roveretano (che è poi, in senso più ampio, quello italiano) già nel tardo medioevo dimostra un grado notevole di sviluppo. Le norme che qui si riportano non sono che una parte di quelle rintracciabili negli statuti per questa materia, ma sono più che esauritive per chiarire quanto sofisticato fosse il meccanismo dei processi a Rovereto (ma, si ripete, si trattava di una condizione generale dell'Italia del tempo) già fra Quattrocento e Cinquecento. Innanzi tutto i processi andavano celebrati nel palazzo del Comune di Rovereto (n. 216) e in ogni caso all'imputato era riservato il diritto di difesa; nessuno cioè poteva essere condannato, se non dopo aver risposto alle accuse che gli venivano mosse (n. 217). Per quanto riguarda la citazione in giudizio, invece, essa poteva avvenire non solo previa denuncia; almeno in determinate circostanze, infatti, ossia per reati più gravi o per cui si prevedevano pene corporali o comunque particolarmente dure, il giudice era autorizzato a procedere d'ufficio (n. 218). Peraltro, probabilmente al fine di snellire le procedure ed evitare un sovraccarico di cause pendenti, alcune questioni, soprattutto di ambito civile e relative a contenziosi di ridotta importanza, dovevano essere risolte in "forma sommaria", ossia non in modo poco accurato, quanto piuttosto secondo una prassi semplificata, ovvero senza ricorrere a tutto il sistema di contestazioni ed eccezioni, spesso assai articolato, previsto per cause di rilevanza maggiore (n. 219); la tassatività e l'accuratezza della normativa, peraltro, erano evidenti non solo per quanto concerneva le questioni di diritto sostanziale, ma anche per quanto riguardava gli aspetti apparentemente più esteriori e più strettamente procedurali, come ad esempio i termini fissati dai giudici (n. 220). Come si vede già da questo primo gruppo di disposizioni, il sistema appare quanto mai articolato, ciò che non toglie, d'altra parte, che alcuni aspetti non fossero considerati dal complesso normativo degli statuti: per questi casi era necessario, evidentemente, ricorrere al diritto comune (n. 221). Alcuni statuti, poi, miravano a regolare il problema della comparsa dei testi davanti al giudice; ecco allora i capitoli volti a chiarire quanti testimoni potessero essere

citati (n. 222) e le pene previste per quanti, convocati per cause civili, non si fossero presentati (n. 223). Nel corso del dibattimento, poi, poteva accadere che una delle parti volesse presentare petizioni, eccezioni o altro materiale processuale: in tal caso era tenuto a consegnarlo in duplice copia, in modo che la controparte fosse messa nelle condizioni di replicare qualora lo ritenesse utile (n. 224). Mentre il dibattimento era ancora in corso, finché non si arrivava a sentenza, per l'imputato straniero poteva essere prevista una forma di carcerazione preventiva e di sequestro cautelativo dei beni, provvedimenti questi volti ad impedire la fuga del reo o il mancato risarcimento della parte lesa (n. 225). Coerente agli usi del tempo era il ricorso alla tortura quale mezzo per conseguire confessioni dagli imputati; tale pratica però era riservata ai casi che prevedevano pene particolarmente severe (fossero corporali o pecuniarie) e comunque mai senza solidi e concreti indizi; inoltre era obbligatoria la presenza di due provveditori tenuti a verificare che tutte le pratiche rispettassero le antiche consuetudini cittadine e che il podestà, procedendo in tale operazione, non eccedesse in crudeltà. Tutto ciò per evitare, evidentemente, che ad uno strumento tanto duro e violento si potesse ricorrere in modo arbitrario: anche per la tortura, insomma, era previsto un codice morale e di comportamento imprescindibile, i cui cardini erano dichiaratamente tre, ossia Dio, il diritto e la verità; al di fuori di questi limiti il suo impiego era inaccettabile (nn. 226-227). Ma non sempre i detenuti in attesa di giudizio incorrevano nelle rudezze del sistema; talvolta, anzi, se processati per reati per cui era prevista una pena pecuniaria, potevano usufruire della scarcerazione previo versamento di cauzione (n. 228). Quando poi il processo fosse giunto a sentenza, il giudice avrebbe dovuto pronunciarla pubblicamente nell'arengo e alla presenza di due provveditori (n. 229), a meno che le parti non fossero addivenute ad una rappacificazione, sempre prevista dal sistema per un più rapido disbrigo dei carichi processuali, come del resto era anche per la confessione extragiudiziaria, che avrebbe garantito al reo confesso un addolcimento consistente della pena prevista per il reato commesso (n. 230); contestualmente alla sentenza, infine, lo stesso magistrato avrebbe provveduto a far liquidare le spese (nn. 230-231). Ma l'*iter* processuale poteva non fermarsi a questo punto, giacché era previsto in alcuni casi il ricorso in appello, anche se non si trattava di un percorso facile per il condannato, poiché molte erano le resistenze in questo senso. Infine, una volta conclusa la vicenda con la giustizia, non restava che pagare l'onorario dell'avvocato e un paio di norme degli statuti si occupano proprio di definire quest'aspetto tutt'altro che secondario: un tentativo di garantire certezza nei rapporti, fissando un tariffario dei compensi commisurato alla consistenza delle cause (nn. 235-236).

216 SU TUTTI I PROCESSI DA ESAMINARE, GIUDICARE E DEFINIRE NEL PALAZZO DI ROVERETO (*ant. 50*)

Stabiliamo e ordiniamo che tutte le cause, le liti, le questioni e i processi della terra e del distretto di Rovereto debbano essere esaminate, giudicate, definite, sentenziate e concluse nel detto palazzo di Rovereto, salvo licenze concesse dal signore.

217 SULLA DIFESA DA CONCEDERE AL REO PRIMA DELLA CONDANNA
(*crim. 163*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che il signor pretore non possa né debba condannare alcuno in materia criminale, se prima non abbia concesso una qualche idonea dilazione perché si possa difendere, dilazione non minore di tre giorni, ma che possa essere superiore ad arbitrio del signor pretore, considerata l'importanza della persona e del fatto; e tale dilazione debba essere registrata negli atti, a meno che non si trovi disposizione diversa negli statuti, e qualora si sia agito in modo contrario, la condanna non valga né la si possa esigere, ma a buon diritto sia nulla.

218 IN QUALI CIRCOSTANZE SI POSSA PROCEDERE D'UFFICIO (*crim. 154*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che il signor pretore, senza alcuna precedente denuncia o accusa, possa procedere d'ufficio nei confronti di ogni maleficio e delitto a cui debba essere comminata una pena corporale o che comporti spargimento di sangue, e in tutti gli altri delitti e crimini nei quali si possa procedere secondo il diritto comune, anche qualora debba essere assegnata una pena pecuniaria.

219 SU QUALI CAUSE POSSANO ESSERE GIUDICATE SOMMARIAMENTE
(*nova 19*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che nelle cause seguenti si renda giustizia per sommi capi, senza clamore e presentazione di libelli, e debbano essere definite e concluse in forma extragiudiziaria nel modo indicato, cioè: nella causa di un lavoratore che chieda la ricompensa per il proprio lavoro; in quelle in cui un proprietario chieda l'affitto all'inquilino, al fittavolo o al colono; in quelle concernenti cibo e bevande; nelle cause relative ad acquisti e vendite di merci o animali; in quelle riguardanti vedove, minorenni, miserabili e stranieri; e in tutte le altre cause fino alle 10 lire di piccoli veronesi. E qualunque decisione abbia preso il giudice o il vicario o l'ufficiale in merito alle suddette questioni, sia per la procedura che per l'assoluzione o la condanna, sia ritenuta corretta e valida e non possa essere presentato appello. Tali cause, inoltre, possano essere definite e concluse con un teste di buona reputazione, previo giuramento, e possano essere giudicate e definite nei giorni festivi e non festivi. Salvo che, nel caso delle vedove, dei minorenni e dei miserabili, costoro o i loro difensori possano legittimamente appellarsi a termini di legge, considerando miserabili le persone che noi o i nostri successori o il vicario o il giudice dichiariamo tali, e ritenendo stranieri coloro che abbiano uno o entrambi i genitori stranieri.

220 SUL TERMINE CHE CADA IN UN GIORNO FESTIVO (*nova 17*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, qualora il termine di una citazio-

ne, di un precetto, di un monito o qualunque altro termine di qualsiasi giudice sia caduto in un giorno festivo o in cui il giudice non sieda al banco, il primo giorno non festivo in cui il giudice sieda al banco sia considerato il nuovo termine.

221 CHE NELLE CAUSE RELATIVE A DELITTI, NEI CASI NON CHIARITI DAGLI STATUTI, SI PROCEDA SULLA BASE DEL DIRITTO COMUNE (*crim. 166*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, in tutti i singoli casi relativi a delitti non compresi negli statuti, il giudice debba procedere e punire secondo il diritto comune.

222 SULLE INTERROGAZIONI DEI TESTI E QUANTE POSSANO ESSERE
(*nova 18*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che per ciascun articolo non si possano fare più di sei interrogazioni su richiesta della parte, e quelle eccedenti giustamente non valgano, né pregiudichino la posizione della controparte; e tali interrogazioni siano registrate negli atti dal notaio.

223 SULLA PENA PER I TESTI CITATI CHE NON VOGLIANO COMPARIRE
(*nova 22*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che qualunque teste citato in una causa civile da parte di un giudice, del vicario, di un nostro ufficiale o dei nostri successori, nel termine assegnato dal precone, sia tenuto e debba comparire davanti al giudice, al vicario o all'ufficiale a giurare e testimoniare la verità, pena 100 soldi di piccoli veronesi per la prima citazione e del doppio per le successive; di tale pena, la metà sia assegnata a quelli su richiesta dei quali fu citato, e l'altra metà alla curia di Rovereto; e il teste sia obbligato al pagamento della pena, a meno che non sia stato impossibilitato a venire per una giusta causa.

224 SU QUANTI PRODUCANO PETIZIONI, ARGOMENTAZIONI, CAPITOLI, ECCEZIONI, REPLICHE INTERROGATORI O SIMILI PRIMA DEL PROCESSO, TENUTI A DARNE COPIA ALLA CONTROPARTE A PROPRIE SPESE
(*nova 15*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che chiunque presenti petizioni, argomentazioni, repliche, eccezioni, capitoli, interrogatori e atti simili, sia tenuto e debba produrli in duplice copia, una delle quali rimanga al notaio della causa e l'altra alla controparte. E qualora non l'abbia presentata in duplice copia, alla controparte ne sia data una a spese del produttore.

225 SULLA CATTURA E SUL SEQUESTRO DI STRANIERI E SOSPETTATI DI FUGA (*civ. 48*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che il signor podestà sia tenuto a far

arrestare, interdire e sequestrare da uno dei suoi ufficiali qualunque straniero o i suoi beni rinvenuti entro la giurisdizione, su istanza di qualsiasi persona di Rovereto o della giurisdizione che ne faccia richiesta e che affermi e dimostri con un documento, una scrittura o, in una prima fase, solo con un giuramento, fino al momento in cui, più tardi, non lo possa provare compiutamente, di avanzare qualcosa da questo straniero trovato entro la giurisdizione, ovunque sia stato celebrato il contratto. E i beni sequestrati siano portati in ufficio o siano consegnati ad una persona idonea e sicura della giurisdizione, a rischio di rimetterci del proprio qualora non abbia custodito ciò che gli è stato consegnato; e una volta compiuta la suddetto cattura o il sequestro, si indaghi del debito e i pegni siano posti in vendita, finché il creditore non sia stato risarcito del capitale e delle spese, e tutto ciò a meno che il debitore catturato o che abbia subito un sequestro, non sia pronto e non abbia presentato un'idonea garanzia di comparire in giudizio e sottostare alla sentenza nel territorio di Rovereto o nella giurisdizione. Presentata la garanzia, il signor podestà indaghi e, tanto per il carcerato quanto per il creditore, amministri la giustizia entro sei mesi, trascorsi i quali, il sequestro non duri ulteriormente; e uno straniero possa seguire la stessa procedura contro un altro straniero, salvo che, lasciando la garanzia qui o nel proprio foro di comparire in giudizio e sottostare alla sentenza nel proprio foro o dovunque sia promulgata, sia liberato, qualora entrambi non abbiano domicilio nello stesso foro.

226 IN CHE MODO, QUANDO E PER QUALI RAGIONI QUALCUNO POSSA ESSERE SOTTOPOSTO A TORTURA (*crim. 158*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che nessuna persona, per alcun crimine o delitto di cui fosse inquisito, denunciato o accusato e per cui contro di lui si procedesse, possa essere in alcun modo torturato dal signor pretore, se non nei casi in cui, di diritto o secondo quanto fissato dagli statuti di Rovereto, debba essere imposta la pena capitale o di mutilazione o corporale, e in qualunque altro delitto per cui debba essere impartita una pena pecuniaria superiore alle 100 lire; previ, tuttavia, indizi giudicati legittimi dal giudice (avendo, davanti agli occhi, Dio e i limiti invalicabili del diritto e della verità), copia dei quali egli debba dare al reo o al suo legittimo procuratore o avvocato, qualora ciò sia stato stabilito con termine congruo, da fissarsi a suo arbitrio; e per cancellare i suddetti indizi, qualora ne sia stata data copia, si dia ascolto alle allegazioni e alle difese; e, discussa la questione, il giudice, senza bisogno del consiglio di alcun sapiente, dichiarare ciò che gli parrà giusto, e non sia accolto alcun appello o alcuna dichiarazione di nullità; invero, ogni confessione estorta in altro modo sia di fatto nulla né sia di alcun danno a chi la rende.

227 CHE PER LA TORTURA SI RICHIEDA LA PRESENZA DI DUE DEI PROVVEDITORI (*crim. 159*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, nel caso in cui sia opportuno torturare alcun malfattore, si richieda la presenza di due dei provveditori in carica, affinché le torture rispettino l'antica consuetudine e il privilegio di Rovereto; i quali provveditori, se il signor pretore volesse eccedere nelle torture, debbano frenare il suo impulso e possano protestare a che non esageri e si allontani dalla giustizia; né il signor pretore possa sottoporre alcuno a tortura se non alla presenza dei detti provveditori, pena 25 lire per ciascuna occasione, da prelevarsi dal suo salario e applicare alla comunità, e questa possa agire contro di lui per spergiuro e per cattiva amministrazione della giustizia, durante il sindacato. Il signor pretore, d'altra parte, qualora i provveditori si siano rifiutati di presenziare, possa costringerli, inflitta loro una multa e ricevute le cauzioni per il giorno e l'ora che gli sembrerà opportuno.

228 CHE, IN PRESENZA DI UN FIDEIUSSORE, LA PERSONA DETENUTA PER UN CRIMINE CHE RICHIEDA UNA PENA PECUNIARIA, SIA RILASCIATA (*crim. 164*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, per un qualsiasi crimine per il quale sia prevista l'inflizione di una pena pecuniaria, chiunque possa essere incarcerato, salvo qualora versi una sicura ed idonea garanzia di presentarsi e pagare la condanna che gli sarà inflitta. Il giudice, allora, lo debba rilasciare, e qualora sia stato catturato ingiustamente, le spese siano pagate da chi lo ha fatto incarcerare o dalla comunità, qualora si sia proceduto d'ufficio e la cattura non fosse giustificata; e solo in questo caso le spese per il vitto siano pagate dalla comunità.

229 SULLE SENTENZE, CHE NON DEBBANO ESSERE RESE PUBBLICHE NELL'ARENCO SENZA LA PRESENZA DI DUE DEI PROVVEDITORI (*crim. 170*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che, secondo l'antica consuetudine, le sentenze criminali debbano essere rese pubbliche nell'arengo alla presenza costante di due dei signori provveditori di Rovereto. Pubblicate altrimenti in forma contraria alla predetta, siano di nessun valore ed efficacia [...].

230 SULLA REMISSIONE DELLA PENA PER CONFESSIONE SPONTANEA O RAPPACIFICAZIONE (*crim. 168*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che per qualsiasi pena pecuniaria, qualora l'inquisito abbia confessato il delitto in forma extragiudiziaria, spontaneamente e senza esame, gli sia rimessa la quarta parte della pena; se poi abbia fatto pace con l'offeso prima della condanna, gli sia defalcato un altro quarto della pena.

231 CHE IL GIUDICE SIA TENUTO, NELLO STESSO PROCESSO, A DELIBERARE SULLE SPESE (*nova 11*)

Ugualmente, stabiliamo che il giudice cui sia affidato il giudizio di una causa, sia tenuto e debba decidere nella medesima seduta delle spese; e qualora abbia omissso di farlo, lo stesso giudice sia tenuto a pagarle.

232 CHE, NELLE CAUSE CRIMINALI, LA PARTE VINTA SIA CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA PARTE VINCITRICE (*crim. 169*)

Ugualmente, stabiliamo che, in qualunque causa criminale, tanto nelle denuncie che nelle accuse, la parte vinta sia condannata con sentenza al pagamento delle spese sostenute per lui dalla parte vincitrice.

233 CHE NON SI POSSA PRESENTARE APPELLO ALLE SENTENZE RELATIVE A CAUSE CRIMINALI (*crim. 171*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che nessuna sentenza criminale, corporale e pecuniaria, in alcun modo possa essere dichiarata nulla o ci si possa appellare [...].

234 SUGLI APPELLI, CHE NON SI DEBBANO PRESENTARE PER SENTENZE FINO ALLE 20 LIRE (*ant. 54*)

Ugualmente, nessuno possa presentare appello alle sentenze proclamate dal vicario della curia di Trento, fino alle 20 lire. Allo stesso modo, per le sentenze proclamate dal signore della città, fino alle 100 lire.

235 CHE GLI AVVOCATI SI ACCORDINO CON I LORO CLIENTI (*nova 58*)

Ugualmente, stabiliamo e ordiniamo che per le cause fino a 20 lire gli avvocati si accordino con i propri clienti come meglio possano, e se chiedessero un salario eccessivo o ingiusto, gli si fissi la ricompensa ad arbitrio di un ufficiale; al di sopra delle 20 lire, invece, e fino a 50, come salario ricevano non più di 12 denari di veronesi per ciascuna lira; al di sopra delle 50 lire, poi, ricevano come compenso 6 denari per ciascuna lira, fermi restando 12 denari fino alle 50 lire.

236 SUL SALARIO DEI NOTAI AVVOCATI (*nova 60*)

Ugualmente, stabiliamo che, per le proprie consulenze legali, i notai ricevano 8 denari per lira nelle cause fino a 50 lire di veronesi; oltre le 50 lire, invece, non più di 4 denari; e chi abbia agito in modo contrario restituisca il salario e sia condannato al doppio.

XXIX

INTANGIBILITÀ DELLE NORME, SOTTOSCRIZIONI E PROMULGAZIONI

Il senso delle prime due disposizioni incluse in quest'ultima sezione, anch'esse tipiche delle raccolte statutarie del tempo, è piuttosto chiaro: gli statuti sono deli-

bere inderogabili, ogni altra legge di tenore contrario o comunque contrastante non si può ritenere in alcun modo valida; ma il legislatore afferma anche che tali norme devono essere interpretate correttamente senza particolari estensioni, per evitare, evidentemente, il rischio di fraintenderne il significato reale. Inoltre sottolinea l'assoluta priorità riservata a questo nucleo legislativo, cui non si potrà rinunciare in nessun caso (nn. 237-238). Infine, a chiusura della prima e più antica raccolta (sempre secondo tradizione) un capitolo di sottoscrizione di Iacopo Persichello e Antonio notaio, rispettivamente autore e correttore di un lavoro commissionato dalla stessa autorità roveretana in seguito alla revisione degli statuti attuata per volere di Venezia (n. 239); per quanto riguarda il secondo statuto, invece, si riporta la delibera conclusiva di promulgazione e conferma dell'arciduca d'Austria Ferdinando d'Asburgo del 25 settembre 1570 (n. 240). In entrambi i casi, le disposizioni ribadiscono l'inviolabilità delle norme raccolte, assoluta nel primo caso, vincolata al volere dell'arciduca nel secondo.

237 CHE NON SI DEROGHI AGLI STATUTI INCLUSI IN QUESTO VOLUME CON ALCUNA PRATICA CONTRARIA NÉ SI POSSA DAR LORO QUALCHE SIGNIFICATO DIFFERENTE, MA SI RISPETTINO COSÌ COME SONO (*crim. 261*)

Stabiliamo e ordiniamo che i presenti statuti annullino tutte le disposizioni a loro contrarie e nessuno osi interpretarli o estendere il significato della norma in senso opposto agli statuti compresi in questo volume né dare loro qualche significato particolare, ma i suddetti statuti siano osservati così come giacciono, inviolabilmente e senza alcuna estensione, interpretazione o alcun significato particolare, pena 100 lire di Merano ciascuno, per ciascuna occasione.

238 CHE NON SI POSSA RINUNCIARE IN ALCUN MODO AGLI STATUTI (*crim. 262*)

Ugualmente, stabiliamo che nessuno possa in alcun modo rinunciare ad alcuna disposizione inclusa in questo volume degli statuti, sia civili che criminali e nessun atto contrario abbia valore.

239 SOTTOSCRIZIONE - 1425

Sia resa grazia a Dio.

Io, Iacopo Persichello da Cremona, cittadino di Venezia, pubblico notaio per autorità imperiale, scrivano e cancelliere dello spettabile e generoso signore Francesco Basadonna [podestà di Rovereto] per l'illustre dominio ducale di Venezia, trascrissi e copiai fedelmente questo esemplare degli statuti dal volume originale degli statuti antichi del Comune e degli uomini di Rovereto, su mandato del suddetto signor podestà e su commissione e licenza dei sapienti del territorio di Rovereto come detto precedentemente, modificato solo ciò che andava modificato in rispetto del dominio; e in seguito con Antonio Cimatore di Pietro, notaio di Rovereto, ho letto e confrontato questi statuti con gli originali, che apparvero come sopra è scritto,

non avendo tolto o aggiunto nulla che muti il senso o vari l'interpretazione; e poiché trovai che entrambi concordassero, a rafforzamento dell'esemplare e per buona fede e a testimonianza di tutto ciò, apposi il mio nome su mandato del signor podestà, che al suddetto esemplare riconobbe validità con decreto e autorità sua e del suo ufficio pubblico, autorità che esercita in nome del Comune di Venezia.

Io, Antonio notaio, figlio di maestro Pietro sarto in Rovereto, pubblico notaio per autorità imperiale, assieme al suddetto Iacopo confrontai attentamente i soprascritti statuti copiati dal volume originale degli statuti antichi del Comune e degli uomini di Rovereto e trascritti da Iacopo Persichello, notaio e al tempo cancelliere dello spettabile ed egregio signore Francesco Basadonna, onorevole podestà di Beseno e Rovereto; e rispetto al volume originale, che conteneva quanto sopra è scritto, nulla è stato tolto o aggiunto che muti il senso o vari l'interpretazione, essendo stato modificato solo ciò che andava modificato in rispetto del dominio; e poiché trovai che entrambi concordassero, apposi il mio nome e il mio sigillo sotto la data, su mandato del signor podestà, che al suddetto esemplare riconobbe validità con decreto e autorità sua e del suo ufficio pubblico, autorità che esercita in nome del Comune di Venezia.

240 FORMULA DI PROMULGAZIONE - 1570

Noi Ferdinando arciduca d'Austria ecc., come supremo principe e signore della contea tirolese, nel modo sopraindicato e su umile richiesta dei suddetti diletti sudditi del nostro territorio e del distretto di Rovereto, con questa disposizione confermiamo e approviamo i soprascritti statuti da noi e di nostra autorità in parte corretti e riformati, salva tuttavia la facoltà, per noi e i nostri eredi e successori di riformare, correggere, aggiungere ovvero cassare e annullare a nostro arbitrio gli statuti, qualora sembri opportuno e a seconda dei tempi delle condizioni e delle necessità. Non vogliamo, invece, che, con i suddetti statuti e la loro approvazione e la conferma nostra o dei nostri eredi e successori, si deroghi in alcun modo ai diritti riservati a noi o ai nostri eredi. Inoltre stabiliamo che tutto ciò rimanga fermo e assolutamente inviolato a vantaggio nostro e dei nostri eredi e successori. E qualora i suddetti statuti possano essere interpretati o intesi a danno nostro, dei nostri eredi e successori o dei nostri diritti, o contrastino la legge divina o la libertà della Chiesa, o siano ingiusti e disonesti, decidiamo che siano cassati e nulli, e con questa disposizione li cassiamo e annulliamo e vogliamo che siano aboliti totalmente dal libro degli statuti.

E a testimonianza e garanzia di tutto quanto si è detto, certifichiamo e rafforziamo gli statuti con il nostro sigillo. Fatto nella nostra città di Innsbruck, nell'anno del Signore 1570, 25 settembre.

GLOSSARIO

agnati	parenti in linea maschile; il rapporto agnatizio prevedeva un legame di parentela da parte maschile, cioè tra discendenti dello stesso padre e tenuto conto della sola linea maschile
arengo	nei comuni medievali, luogo deputato alle riunioni e, per estensione, l'assemblea dei cittadini
ballottare	mettere ai voti con le "ballotte", ossia le pallottole che venivano poste nell'urna
beni parafernali	beni della moglie non costituiti in dote né in patrimonio familiare né in comunione, con i quali, tuttavia, la donna è tenuta a contribuire alle spese del matrimonio
brenta	contenitore in legno usato per il trasporto a spalla del vino
carantano	moneta; nome dato al "grosso" del Tirolo quando i conti di Tirolo e Gorizia divennero duchi della Carinzia
carniprivo	mercoledì delle ceneri; il termine indicava anche i primi giorni di quaresima
catari	eretici dualisti del basso medioevo, che sostenevano una netta distinzione tra bene e male
diritto comune	distinto dal diritto proprio, ossia da quello specifico di una data comunità (gli statuti e le consuetudini sono diritto proprio), è l'insieme delle norme giudicate di carattere generale, desunte dal diritto romano (e da quello canonico)
enfiteusi	contratto in base al quale l'enfiteuta, ossia chi riceve in concessione un fondo, gode del dominio sul fondo medesimo, vincolandosi a lavori di miglioramento dello stesso e in cambio di un canone annuo in denaro o in derrate
enfiteuta	titolare di un'enfiteusi
falcione	arma da asta con manico di lunghezza variabile
famiglia, familiari	col valore di "seguito": i collaboratori al servizio del podestà
focolare o fuoco	per antonomasia, nucleo familiare sulla cui base si calcolava l'imponibile gravante su ciascun capo famiglia
grida	bando, editto, avviso delle autorità diffuso dai banditori
grosso	moneta argentea battuta dal secolo XIII in diverse parti d'Europa
imbreviatura	minuta di atto notarile stesa dal notaio in forma abbreviata
indizione	ciclo di quindici anni a cui ci si riferiva diffusamente nella datazione durante il medioevo; così, per esempio, "indizione terza" indica il terzo anno del ciclo indizionale in cui ci si trovava
libello	documento contenente un atto di citazione in giudizio; lettera citatoria
livellario	persona a cui viene concesso un fondo tramite contratto di livello

livello	contratto agrario tale per cui una terra era concessa in affitto per un tempo predeterminato, non breve (spesso 29 anni rinnovabili), a fronte di un censo in denaro o in natura o per prestazione d'opera
matapane	moneta; nome con cui veniva chiamato il "grosso" veneziano, forse derivante dal termine arabo che indica una persona seduta, in possibile riferimento al Cristo in trono raffigurato sul verso della moneta
matricola	registro di iscrizione
nona	ora del giorno, corrispondente al periodo che va dalle tre alle quattro pomeridiane
patarino	aderente alla pataria, movimento religioso popolare nato a Milano nel secolo XI; il termine assunse poi carattere negativo e fu usato per indicare gli eretici in generale e in particolare i catari (per assonanza); divenne infine un generico insulto
pievania, pieve	piccola circoscrizione ecclesiastica e, per estensione, circoscrizione territoriale minore, facente capo al comune cittadino
precone	messo, banditore
ragnese	moneta
regola	consorteria di campagna su base territoriale, facente capo al comune cittadino
rotella	scudo di forma rotonda
saltaro	guardia campestre
scettro (restituire lo)	lasciare la funzione
seguito	insieme dei collaboratori al servizio o alle dipendenze del podestà, tanto locali quanto forestieri
sentine	immondezzaio, letamaio
sindacare	esercitare la riconosciuta funzione di revisore e di controllore amministrativo; al "sindacato" erano sottoposti pubblici funzionari (in particolare i podestà) al termine del loro mandato
sommacco	pianta con foglie e corteccia ricche di tannino, utilizzate nella conciatura del pellame
steura	tassa
stillicidio	il diritto di far cadere nel fondo del vicino l'acqua piovana che defluisce a gocce dal tetto
urna	recipiente e unità di misura per aridi
veronese	moneta di Verona

INDICE GENERALE

Con gli statuti di Rovereto: una novità e una proposta <i>di Gherardo Ortalli</i>	p.	5
Rovereto: vicende politiche e produzione statutaria	"	11
La selezione dei testi per una funzionale antologia	"	19
Gli indici delle raccolte statutarie	"	21
1425 - Gli Statuti antichi	"	23
1425 - Gli Statuti nuovi	"	29
1570 - La materia civile	"	33
1570 - La materia criminale	"	38
I testi statutari	"	43
Abbreviazioni e ordinamento	"	44
I Proemi delle due raccolte	"	45
II La fedeltà al potere centrale	"	46
III Disposizioni contro i bestemmiatori e gli eretici	"	48
IV Ufficiali e pubbliche funzioni	"	50
V Igiene pubblica, beni e diritti della comunità	"	61
VI Disposizioni contro gli omicidi	"	63
VII I furti	"	64
VIII Percosse, risse, insulti e violenze	"	69
IX Le donne e la famiglia	"	76
X La violenza sessuale e l'adulterio	"	79
XI Disposizioni contro i falsari	"	81
XII La repressione di falsa testimonianza e truffe	"	83
XIII I banditi	"	84
XIV Gli incendi	"	86
XV Funzioni dei notai	"	89
XVI Regolamentazione del gioco	"	91
XVII Disposizioni riguardanti le festività	"	93
XVIII Disposizioni in materia di commercio	"	95
XIX Esportazione e importazione di beni	"	103
XX I compensi in materia di lavoro	"	105
XXI Disposizioni in materia di locazione	"	107
XXII Disposizioni in materia fiscale	"	108
XXIII Le attività agricole e i "danni dati"	"	109
XXIV Regolamentazione della caccia	"	113
XXV Disposizioni riguardanti gli stranieri	"	113
XXVI Pubblica sicurezza, esercito e guardie	"	116
XXVII Disposizioni in materia di successione	"	119
XXVIII Norme procedurali	"	120
XXIX Intangibilità delle norme, sottoscrizioni e promulgazioni	"	126
Glossario	"	129

FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI LUGLIO 2001
DALLE ARTI GRAFICHE SERGIO LONGO
DI ROVERETO